Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 46

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 14 novembre 2001 Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

4.2.21.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 3.112.500 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

pag. 9509

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 7 settembre 2001, n. 81/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 22.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 500 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 7131 al capitolo 7132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

pag. 9509

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 12 settembre 2001, n. 82/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 56.1.10.4.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e nell'unità previsionale di base 6.1.1074 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al corrispondente capitolo 1760 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 2001, per consentire la contabilizzazione delle operazioni connesse agli accreditamenti ed ai prelevamenti dalla contabilità speciale n. 1905 aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste.

pag. 9510

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 24 settembre 2001, n. 83/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.42 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 94.867.000 per l'anno 2001 dal capitolo 8957 al capitolo 8962 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

pag. 9511

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 4 ottobre 2001, n. 87/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6678 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 35.847.767 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

pag. 9511

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 4 ottobre 2001, n. 88/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 4.2.21.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 22.983.200 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

pag. 9512

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 26 ottobre 2001, n. 807/COMM.

Autorizzazione all'esercizio delle attività previste dallo statuto delle imprese commerciali del Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali denominato «Centro di assistenza tecnica - Servizi al commercio - S.r.l.» di Trieste.

pag. 9513

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 2303.

Modifica della D.G.R. 3036/1999. Proroga del

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 41/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento a vari capitoli di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo complessivo di lire 2.035 milioni per l'anno 2001, per la realizzazione di programmi speciali, affidati in gestione alla Regione, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione, con i decreti del Direttore generale di seguito indicati, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ha autorizzato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia spese nell'ammontare a fianco di ciascun decreto indicato da destinare alla realizzazione dei programmi speciali, affidati in gestione alla Regione, ivi specificati:

- decreto 22 dicembre 2000, n. 11917 - lire 145 milioni - programma «Analisi del difetto di sottopopolazioni NKT linfocitarie immunoregolatorie nella sclerosi multipla»;

- decreto 22 dicembre 2000, n. 11918 - lire 340 milioni - programma «Analisi e valutazione di una sperimentazione gestionale per la realizzazione di progetti riabilitativi in psichiatria»;

- decreto 22 dicembre 2000, n. 11919 - lire 105 milioni - programma «Quale dirigente di sanità pubblica in Italia nel 2000 (Dir. S.P.I. 2000);

- decreto 22 dicembre 2000, n. 11920 - lire 165 milioni - programma «Sperimentazione e valutazione di strumenti di telepatologia per la diagnosi intraoperatoria in ospedali periferici»;

- decreto 22 dicembre 2000, n. 11921 - lire 290 milioni - programma «Studio di prevalenza e incidenza e valutazione di markers bioumorali della malattia di Alzheimer»;

- decreto 22 dicembre 2000, n. 11022 - lire 990 milioni - programma «Può una rete centrata sul sostegno ai caregivers ridurre le conseguenze della malattia di Alzheimer?»;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale i predetti importi, dell'ammontare complessivo di lire 2.035 milioni, per la realizzazione dei programmi speciali in premessa indicati;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base e nel documento tecnico esiste il pertinente capitolo di entrata ma non quelli si spesa su cui iscrivere i predetti importi e ritenuto pertanto di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1 - Nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 2.035 milioni per l'anno 2001.

2 - Nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritto l'importo complessivo di lire 2.035 milioni per l'anno 2001, così suddiviso con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - negli importi a fianco di ciascun capitolo indicati:

a) capitolo 4604 (1.1.155.2.08.08) con la denominazione «Spese per la realizzazione del programma speciale di sperimentazione "Analisi del difetto di sottopopolazioni NKT linfocitarie immunoregolatorie nella sclerosi multipla"» - lire 145 milioni;

b) capitolo 4605 (1.1.155.2.08.08) con la denominazione «Spese per la realizzazione del programma speciale di sperimentazione "Analisi e valutazione di una sperimentazione gestionale per la realizzazione di progetti riabilitativi in psichiatria"» - lire 340 milioni;

c) capitolo 4606 (1.1.155.2.08.08) con la denominazione «Spese per la realizzazione del programma speciale di sperimentazione "Quale dirigente di sanità pubblica in Italia nel 2000 (Dir. S.P.I. 2000)"» - lire 105 milioni;

d) capitolo 4607 (1.1.155.2.08.08) con la denominazione «Spese per la realizzazione del programma speciale di sperimentazione "Sperimentazione e valutazione di strumenti di telepatologia per la diagnosi intraoperatoria in ospedali periferici"» - lire 165 milioni;

e) capitolo 4608 (1.1.155.2.08.08) con la denominazione «Spese per la realizzazione del programma speciale di sperimentazione "Studio di prevalenza e incidenza e valutazione di markers bioumorali della malattia di Alzheimer"» - lire 290 milioni;

f) capitolo 4609 (1.1.155.2.08.08) con la denominazione «Spese per la realizzazione del programma speciale di sperimentazione "Può una rete centrata sul sostegno ai caregivers ridurre le conseguenze della malattia di Alzheimer?"» - lire 990 milioni.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 44/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.3004 - di nuova istituzione - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4746 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 427 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 355.103.069 per l'anno 2001, a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, per le finalità previste dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Famiglia e solidarietà sociale ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 355.103.069 per l'anno 2001 a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, da destinare, ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, al potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora mediante il finanziamento di progetti per la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, di interventi socio-sanitari e di servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 18 giugno 2001, n. 54;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la predetta somma nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esiste già l'appropriata unità previsionale di base 2.3.436 dell'entrata ma non quella di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono i pertinenti capitoli su cui iscrivere la predetta somma di lire 355.103.069 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1 - Nella unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 427 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sanitarie ad alta integrazione sociale - con la denominazione «Acquisizione di fondi per il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora», è iscritto l'importo di lire 355.103.069 per l'anno 2001.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione-obiettivo n. 13 - programma 13.1 - Rubrica n. 41 - spese correnti - è istituita l'unità previsionale di base 13.1.41.1.3004 «Finanziamento di servizi socio-assistenziali per le situazioni di povertà estrema» con lo stanziamento di lire 355.103.069 per l'anno 2001, riferito al capitolo 4746 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sanitarie ad alta integrazione sociale - con la denominazione «Finanziamento di progetti, in favore delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora, per la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, di interventi socio-sanitari e di servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale».

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 settembre 2001, n. 46/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.1381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4178 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.1380 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 818 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 1.238 milioni per l'anno 2001, per il progetto di espansione ed ottimizzazione della rete idrometeorologica ai fini di protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed integrazione con le esistenti reti del Triveneto, in attuazione dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che nella seduta del 24 aprile 2001 del Comitato tecnico istituito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 15 dicembre 1998 è stato approvato il «Progetto di espansione ed ottimizzazione della rete idrometeorologica ai fini di protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed integrazione con le esistenti reti del Triveneto» - elaborato in attuazione dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 - per un importo pari a lire 1.238 milioni, la realizzazione del quale è stata affidata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia tramite le procedure di trasferimento di fondi al soggetto attuatore previste dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 3113 del 16 marzo 2001;

RAVVISATA la necessità di iscrivere il suddetto importo di lire 1.238 milioni nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che non esistono, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, le appropriate unità previsionale di base, né esistono nell'allegato documento tecnico i capitoli di entrata e di spesa cui far affluire la suddetta assegnazione di lire 1.238 milioni, e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

- Nell'unità previsionale di base 2.3.1380, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al titolo II - categoria 2.3, con la denominazione «Assegnazione vincolata alla realizzazione del progetto di espansione ed ottimizzazione della rete idrometeorologica», con riferimento al capitolo 818 (2.3.2.) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Acquisizione di fondi per la realizzazione del progetto di espansione ed ottimizzazione della rete idrometeorologica ai fini di protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed integrazione con le esistenti reti del Triveneto» è iscritto lo stanziamento di lire 1.238 milioni per l'anno 2001.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.1381 «Spese per la realizzazione del progetto di espansione ed ottimizzazione della rete idrometeorologica», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.1 - Rubrica n. 26 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 4178 (2.1.210.3.12.15) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - Servizio degli Affari amministrativi e contabili - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Spese per la realizzazione del progetto di espansione ed ottimizzazione della rete idrometeorologica ai fini di protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed integrazione con le esistenti reti del Triveneto» è iscritto lo stanziamento di lire 1.238 milioni per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 settembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 10 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2001, n. 0402/Pres.

Determinazione dell'entità delle quote di rimborso spese a carico dei richiedenti le visite di approvazione alla fecondazione di cavalli ed asini stalloni non iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici ufficialmente istituiti, per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante «Disciplina della Riproduzione Animale» ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera b);

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0389/Pres. di data 25 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1996, Registro 2, foglio 203, recante «Regolamento regionale di attuazione del Decreto Ministeriale 172/1994 sulla riproduzione animale», che all'articolo 4 stabilisce che per ottenere l'approvazione alla monta di stalloni equini ed asinini non iscritti ai Libri genealogici od ai registri anagrafici ufficiali è necessario presentare domanda alla competente Commissione regionale ed allegare alla domanda stessa l'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota di rimborso spese per detta Commissione come determinata da apposito decreto del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia, con nota del 3 ottobre 2001, pervenuta in data 4 ottobre 2001, prot. n. 22609, in merito all'ammontare delle quote proposte dalla Direzione regionale dell'agricoltura, con nota AGR 1-5/22301 del 2 ottobre 2001, per le visite da effettuarsi a cura di detta Commissione nell'anno 2002;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

Art. 1

Per le visite di idoneità alla fecondazione degli stalloni non iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici da effettuarsi nel 2002, sono stabilite le seguenti quote di rimborso spese:

- lire 75.000 per le visite ordinarie (richieste pervenute entro il 31 dicembre 2001),
- 150.000 per le visite straordinarie (richieste pervenute dal 2 gennaio 2002).

Art. 2

Le quote di cui al precedente articolo 1 devono venire versate sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla Cassa di Risparmio di Trieste - Tesoreria regionale - Trieste - indicando la causale «rimborso spese Commissione stalloni» e dovranno essere introitate sul capitolo 1104 del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 2001 e pluriennale 2001-2003, con riferimento all'UPB 3.6.453.

Art. 3

L'attestazione di accreditamento a dimostrazione dell'avvenuto versamento delle quote dovute di cui al precedente articolo 1 dovrà essere allegata alla domanda volta ad ottenere l'approvazione e autorizzazione alla fecondazione naturale degli stalloni indirizzata alla apposita Commissione presso la Direzione regionale dell'agricoltura - via A. Caccia, 17 - Udine.

Art. 4

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 25 ottobre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2001, n. 0403/Pres.

Fusione tra la Banca di Credito Cooperativo di Cervignano del Friuli S.c.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo Alto Friuli S.c.r.l. - Approvazione dello Statuto sociale sotto la denominazione di «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo» Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la nota prot. n. 39660 del 17 luglio 2001 della Banca di Credito Cooperativo di Cervignano del Friuli S.c.r.l. e la nota di pari data della Banca di Credito Cooperativo Alto Friuli S.c.r.l., con le quali le stesse hanno chiesto di modificare il proprio Statuto, nell'ipotesi di fusione tra la Banca di Credito Cooperativo di Cervignano del Friuli S.c.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo Alto Friuli S.c.r.l.;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Cervignano del Friuli S.c.r.l. del 15 maggio 2001, nella quale si è deliberato in ordine al progetto di fusione ed al nuovo Statuto della Società;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Alto Friuli S.c.r.l. del 15 maggio 2001 nella quale si è deliberato in ordine al su accennato progetto di fusione;

VISTA la nota prot. n. FIN. 13536/III/D-1/10-24 del 19 luglio 2001, con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito - ha chiesto alla Banca d'Italia Amministrazione centrale - Servizio vigilanza sugli Enti creditizi divisione Aziende decentrate il parere di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871 raccordato al decreto legislativo n. 385/1993;

VISTA la nota prot. n. 00191665 del 9 agosto 2001, con la quale la Banca d'Italia Amministrazione centrale vigilanza creditizia e finanziaria Servizio vigilanza sugli Enti creditizi ha reso noto il parere favorevole all'approvazione dello Statuto della costituenda Società ad eccezione dell'articolo 1, per il quale si è espresso l'invito a riformulare la denominazione ritenendo preferibile quella di «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli Credito Cooperativo S.c.r.l.» anziché «Banca Friulana - Credito Cooperativo S.c.r.l.», dal momento che quest'ultima è suscettibile di ingenerare il convincimento che l'area di competenza della banca risultante dalla fusione ricomprenda un territorio più esteso di quello effettivo;

VISTA la nota prot. n. FIN. 15232/III/D-1/7-24 del 22 agosto 2001, con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito ha segnalato alle Banche di Credito Cooperativo succitate l'osservazione che la Banca d'Italia ha formulato;

VISTE le note prot. n. 40031 del 31 agosto 2001 e del 30 agosto 2001 rispettivamente della Banca di Credito Cooperativo di Cervignano del Friuli S.c.r.l. e della Banca di Credito Cooperativo Alto Friuli S.c.r.l.;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Cervignano del Friuli S.c.r.l. del 29 agosto 2001, nella quale si è deliberato di accogliere l'invito rivolto alla Banca d'Italia e pertanto di adottare la denominazione «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo S.c.r.l.»;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Alto Friuli S.c.r.l. di data 27 agosto 2001, nella quale si è assunta deliberazione analoga;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3106 del 2 ottobre 2001, con la quale è stato approvato in via preventiva lo Statuto della «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo» Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Udine;

VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della «Banca di Credito Cooperativo di Cervignano del Friuli S.c.r.l.» con sede in Cervignano del Friuli (Udine) del 6 ottobre 2001 redatto dal dott. Alberto Menazzi, notaio in Udine, n. di rep. 150682, n. di racc. 48112, in termini per la registrazione, con il quale è stato approvato il progetto di fusione della Banca di Credito Cooperativo di Cervignano del Friuli S.c.r.l. con la Banca di Credito Cooperativo Alto Friuli S.c.r.l., mediante costituzione di una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo S.c.r.l.» con sede a Udine.

VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della «Banca di Credito Cooperativo Alto Friuli S.c.r.l.» con sede in Reana del Rojale (Udine) del 7 ottobre 2001, redatto dal dott. Alberto Menazzi, notaio in Udine, n. di rep. 150683, n. di racc. 48113, in termini per la registrazione, con il quale è stato approvato il su accennato progetto di fusione;

VISTO il testo dello Statuto della costituenda Banca;

DECRETA

• E' approvato, lo Statuto della «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo» Società Cooperativa a responsabilità limitata con sede a Udine, nel testo specificato in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2001

TONDO

STATUTO SOCIALE DELLA «BANCA DI CERVIGNANO E DELL'ALTO FRIULI» CREDITO COOPERATIVO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE COMPETENZA TERRITORIALE DURATA

Art. 1

Denominazione

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo» Società Cooperativa a responsabilità limitata.

Art. 2

Sede e competenza territoriale

La società ha sede in Comune di Udine, viale Giuseppe Duodo n. 5.

La competenza territoriale comprende, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, il territorio di detto Comune, quelli dei comuni ove ha proprie succursali e quelli dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 3

Adesione alle Federazioni

La società può aderire alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli-Venezia Giulia e, per tramite di questa, alla Federazione nazionale e alla Confcooperative - Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SOCI

Art. 5

Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le Società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli Enti e le associazioni che abbiano la residenza, la sede ovvero operino con carattere di continuità nel territorio di competenza della società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venire meno dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli Amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Art. 6

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della società gli interdetti, gli inabilitati, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i falliti, nonché coloro che siano assoggettati a concordato preventivo, ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa.

Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, può altresì non accogliere le domande di coloro che svolgono in proprio, o con qualunque rapporto di collaborazione con terzi, attività finanziarie nella zona di competenza della società.

Il Consiglio, inoltre, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti può non accogliere le domande di coloro che siano soci, Amministratori, Sindaci, dipendenti o promotori finanziari di società bancarie e non, esercenti attività finanziaria ed operanti nella zona di competenza della società salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia nonché coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Art. 7

Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al Consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla società in via generale.

Il Consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro soci. La qualità di socio si acquista a far data dall'annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

1) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 25;

2) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e, nel caso di acquisto di nuove azioni, a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;

3) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dal Regolamento e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 9

Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, con il recesso e con l'esclusione; essa deve essere annotata dagli amministratori sul libro dei soci.

Art. 11

Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso il trasferimento delle azioni a nome di uno fra essi designato o qualora detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione, la società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 14.

In pendenza dei termini di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante Comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 12

Recesso del socio

Il socio ha diritto di recedere dalla società nel caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale o la fusione con banche di diversa natura dalla quale risulti il mutamento del tipo sociale, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 5.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di amministrazione. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità e gli effetti di cui al comma precedente, di recedere dalla società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga e la durata della società e per altri giustificati motivi. In tal caso il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della società, deve deliberare entro novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso, salvo il caso in cui sia richiesto per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5, non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la società.

Art. 13

Esclusione del socio

Il Consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- che siano privi dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché quelli che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 6.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio:

a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

b) che sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;

c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della società, omettendo di operare in modo significativo con essa;

d) che svolga, in proprio o con qualunque rapporto di collaborazione con terzi, attività finanziarie nella zona di competenza della società;

e) che risulti socio, amministratore, sindaco o dipendente di società bancarie e non, esercenti attività finanziaria ed operanti nella zona di competenza della società, salvo che si tratti di società od enti di categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri, che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 14

Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

E' comunque vietata la distribuzione di riserve durante la vita sociale.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITA'

Art. 15

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e le attività bancarie e finanziarie consentite, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo dei contratti a termine e di altri prodotti derivati, la società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'autorità di vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivati da altre operazioni.

La società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'autorità di vigilanza.

Art. 16

Operatività nella zona di competenza territoriale

La società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o attività prive di rischio, secondo criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza.

Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 17

Operatività fuori della zona di competenza territoriale

Una quota non superiore al limite fissato tempo per tempo dall'autorità di vigilanza del totale delle attività di rischio potrà tuttavia essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza.

Art. 18

Criteri ispiratori dell'attività sociale

Nell'esercizio della sua attività, la società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha comunque lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi, promuovendo lo sviluppo, la cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 19

Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito da:

1) capitale sociale;

2) riserva legale;

3) riserva da sovrapprezzo azioni;

4) ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.

Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di 25,82 euro ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 49.

Il Consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

Art. 21

Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Le azioni non vengono cartolarizzate e la qualità di socio è provata con l'iscrizione nel libro soci; i vincoli reali sui titoli si costituiscono mediante annotazione sul libro soci.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla società, alla quale è inoltre vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci o fare anticipazioni su di esse.

Il versamento del prezzo delle azioni sottoscritte avverrà in un'unica soluzione.

Art. 22

Sovrapprezzo

Il Consiglio di amministrazione determina annualmente, ai sensi dell'articolo 2525 Codice civile, con deliberazione successiva all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, sentito il collegio sindacale, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Organi sociali

Gli organi della società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

1) l'Assemblea dei soci;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Comitato esecutivo, se nominato;

4) il Collegio sindacale;

5) il Collegio dei probiviri.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24

Convocazione assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio italiano, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno e dell'ora dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere affisso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della società. Il Consiglio di amministrazione può disporre che detto avviso sia pubblicato o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro un mese da quando ne è fatta richiesta dal Collegio sindacale o domanda da almeno un quinto dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art. 25

Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della società, da Consiglieri o dipendenti a ciò delegati dal Consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

All'assemblea può intervenire, se invitato e senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la società aderisce e un rappresentante della Federazione Nazionale.

Art. 26

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da un socio designato dall'assemblea medesima. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea, per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione. Nella conduzione dell'assemblea il Presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea nomina fra i soci due o più scrutatori e un Segretario, anche non socio; nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, la funzione di Segretario è assunta da un notaio.

Art. 27

Costituzione dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei soci, se straordinaria.

Art. 28

Maggioranze assembleari

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, con esclusione dal computo degli astenuti e delle schede bianche.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Art. 29

Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la va-

lidità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, nei modi e nei termini di legge, per procedere, oltre che alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 31

Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32

Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da dodici consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci.

Non possono essere eletti alla carica di consigliere, e se eletti decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i dipendenti della società - ad eccezione del direttore generale - e coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato, i parenti, coniugi o affini con altri consiglieri della società, fino al secondo grado incluso.

Per quanto riguarda i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie operanti nella zona di competenza territoriale della società - salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di Enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, spetta al consiglio di amministrazione valutare collegialmente, di volta in volta, l'eventuale incompatibilità con la carica ricoperta.

Art. 33

Durata in carica dei consiglieri di amministrazione

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; nella prima riunione il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.

I consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 34

Sostituzione di consiglieri di amministrazione per cooptazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 35

Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- la nomina, le attribuzioni ed il trattamento economico del Direttore generale;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione per l'educazione al risparmio e alla previdenza.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie

attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno dei suoi componenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa di vigilanza, che assumerà la qualifica di consigliere delegato.

In materia di erogazione del credito, il Consiglio può inoltre delegare al Presidente, o al vice Presidente nel caso di impedimento del primo, limitati poteri, da esercitarsi su proposta del direttore generale, esclusivamente in caso di urgenza. Gli affidamenti accordati sono portati a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Sempre in materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati, oltre che al Comitato esecutivo, al consigliere delegato, al Direttore generale, al Vice Direttore generale, ai preposti a succursali e loro sostituti, ai responsabili di aree, servizi o uffici centrali e loro sostituti, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto. E' prevista, inoltre, la facoltà per il delegato di delegare a cascata, in tutto o in parte, i poteri a lui attribuiti.

Il Consiglio di amministrazione può conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di amministrazione potrà altresì costituire comitati locali con funzioni consultive e/o propositive.

Art. 36

Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure, quando ne sia fatta domanda motivata, dal Collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto almeno tre giorni prima, e in caso d'urgenza almeno un giorno prima, della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del Collegio sindacale perché vi possano intervenire.

Art. 37

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce, ed è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Tuttavia, quando si tratti della nomina di persona oppure si tratti di affari, diversi dalle obbligazioni di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385/1993, riguardo ai quali comunque taluno dei consiglieri, dei Sindaci o il Direttore generale abbiano interesse diretto, deve adottarsi la votazione segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle segrete, la parità di voto comporta la reiezione della proposta.

Alle riunioni di Consiglio partecipa, con parere consultivo il Direttore generale.

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un Segretario o chiama a tale incarico un dipendente della società.

Art. 38

Verbale delle deliberazioni del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 39

Compenso ai consiglieri di amministrazione

I consiglieri, oltre al compenso determinato dall'assemblea, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Art. 40

Presidente del Consiglio di amministrazione

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera; egli sovrintende al normale andamento della società e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

Il Presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari

stipulati dalla società quando il credito sia integralmente estinto.

Il Presidente può delegare, di volta in volta per singoli atti o categoria di atti, chi lo sostituisce nella rappresentanza della società; ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per difendere e rappresentare in giudizio la società e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, e in caso di più Vice Presidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dall'altro Vice Presidente, se nominato, e in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere designato dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

COMITATO ESECUTIVO

Art. 41

Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e da quattro componenti del Consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio stesso nella prima riunione utile dopo l'assemblea ordinaria dei soci.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 36, secondo comma, e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente del Comitato o da un dipendente della società.

Alle riunioni possono assistere i Sindaci e partecipa, con parere consultivo, il Direttore generale.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 35, il Comitato esecutivo riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE

Art. 42

Composizione del Collegio sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio tre Sindaci effettivi, designandone il Presidente, e due Sindaci supplenti; ne fissa il compenso annuale valevole per l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I Sindaci sono rieleggibili. Essi devono essere in possesso dei requisiti determinati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. Sono altresì motivo di ineleggibilità o di decadenza il rapporto di parentela, di coniugio o di affinità fino al quarto grado con dipendenti della società e la carica di consigliere o di Sindaco di altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della società, salvo che si tratti di Enti di categoria, di società partecipate o di consorzi di garanzia.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, le funzioni di Presidente sono assunte dal più anziano di età tra i Sindaci effettivi rimasti in carica.

Art. 43

Compiti del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale controlla l'Amministrazione della società, vigila l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni sociali ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla normativa vigente.

I Sindaci effettivi possono operare anche individualmente, redigere apposito verbale delle operazioni svolte. I verbali ed atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

TITOLO X

ASSUNZIONI DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

Art. 44

Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali

Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa delibera-

zione dell'Organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'Organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.

TITOLO XI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45

Composizione e funzionamento del Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti fra i non soci, ed è nominato dall'assemblea ordinaria a maggioranza relativa di voti. Il Presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla scadenza del mandato degli effettivi, il componente che venga comunque a mancare, nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

I probiviri restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

E' competenza del Collegio dei probiviri, oltre alla decisione definitiva sul ricorso dei soci in caso di esclusione, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e la società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, all'applicazione, alla validità e all'efficacia dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni sociali concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al Collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincoli di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta e sono per le parti vincolanti come manifestazione della loro stessa volontà.

TITOLO XII

DIRETTORE GENERALE

Art. 46

Compiti e attribuzioni del Direttore generale

Il Direttore generale assicura la conduzione unitaria della società; ha, di norma, il potere di proposta in materia di erogazione del credito; è capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzioni, promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale. Può sospendere provvisoriamente dal servizio qualunque dipendente, riferendo poi al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.

Esercita tutte le facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio di amministrazione e dai Regolamenti interni.

Il Direttore generale consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla società quando il credito sia integralmente estinto.

Il Direttore generale prende parte con parere consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e a quelle del Comitato esecutivo; dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le direttive del Consiglio di amministrazione. Avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito dal Vice Direttore generale e, in caso di più Vice Direttori, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro vice Direttore generale, e, in caso di assenza anche di costoro, da altro dipendente designato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO XIII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 47

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale libera spettano, ai sensi dell'articolo 40, al Presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

La rappresentanza della società e la firma sociale possono essere attribuite dal Consiglio al Direttore generale ed a dipendenti della società per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il Consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche a soggetti estranei alla società, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIV

BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 48

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 49

Utili

La società deve destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva legale.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Gli utili eventualmente residui potranno essere:

a) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;

b) assegnati ad altre riserve;

c) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le società cooperative ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata ai fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XV

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 50

Scioglimento e liquidazione della società

In caso di scioglimento della società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 51

In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, primo comma, la composizione del Consiglio di amministrazione è determinata in via transitoria come di seguito indicato:

1) fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2003 il Consiglio si compone di sedici membri di cui:
   - numero otto consiglieri scelti tra i soci dell'ex BCC Alto Friuli;
   - numero otto consiglieri scelti tra i soci dell'ex BCC di Cervignano del Friuli;

2) dalla data indicata al punto 1) e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2006 il Consiglio di amministrazione si compone di quattordici membri di cui:
   - numero sette consiglieri scelti tra i soci dell'ex BCC Alto Friuli;
   - numero sette consiglieri scelti tra i soci dell'ex BCC di Cervignano del Friuli.

Art. 52

Fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2003 il Presidente sarà scelto fra i consiglieri eletti in rappresentanza dell'ex BCC di Cervignano del Friuli.

Fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2003 saranno nominati due Vice Presidenti, entrambi scelti fra i Consiglieri eletti in rappresentanza dell'ex BCC Alto Friuli.

Art. 53

In deroga a quanto previsto dall'articolo 41, primo comma, il Comitato esecutivo fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2003 sarà composto da cinque membri di cui, oltre al Presidente o chi ne fa le veci, due scelti fra i Consiglieri eletti in rappresentanza dell'ex BCC di Cervignano del Friuli e due scelti fra i consiglieri eletti in rappresentanza dell'ex BCC Alto Friuli.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2001, n. 0404/Pres.

Calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e le successive integrazioni e modificazioni, concernente norme per la protezione del patrimonio ittico e per

l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 42, comma 4°;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 19/1971, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, 3° comma, della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in forza del quale il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, su proposta dell'Ente tutela pesca, approva il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonché il piano annuale relativo ai divieti di pesca di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19;

VISTO l'articolo 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, così come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, che prevede la possibilità da parte del Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato di istituire, su proposta dell'Ente tutela pesca, regimi particolari di pesca, individuandone specifiche modalità di esercizio per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche a livello internazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca n. 21/CD/2001 del 27 settembre 2001, con la quale è stata formulata la proposta relativa al calendario di pesca sportiva in acque interne per l'anno 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3408 del 18 ottobre 2001;

VISTO l'articolo 36, comma 6, della legge regionale n. 42/1996 in forza del quale nel territorio dei parchi o delle riserve naturali, individuati dagli articoli dal 41 al 52 della legge regionale medesima, la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca, che vi provvede, in conformità al piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, d'intesa con l'Organo gestore delle aree protette;

PRESO ATTO che non sono stati forniti dagli Enti gestori del Parco Naturale delle Prealpi Giulie e delle Dolomiti Friulane e dagli Organi gestori delle riserve naturali regionali, interpellati dall'Ente tutela pesca, nuovi elementi rispetto al calendario di pesca sportiva in vigore;

RITENUTO di disciplinare, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 42/1996, con l'allegato calendario la pesca sportiva anche nelle zone incluse nei parchi e nelle riserve naturali regionali, fermo restando il divieto dello svolgimento di gare di pesca espressamente previsto dall'articolo 69, punto c), della legge regionale medesima;

DECRETA

1. E' approvato il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2002 nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. Le norme di cui all'allegato calendario trovano applicazione anche nel territorio dei parchi e delle riserve naturali individuati dagli articoli dal 41 al 52 della legge regionale n. 42/1996, fermo restando in tali zone il divieto dello svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 69, lettera c), della legge regionale n. 42/1996.

3. Il presente decreto, unitamente all'allegato calendario che costituisce parte integrante del decreto medesimo, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 ottobre 2001

TONDO

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

CALENDARIO
PESCA SPORTIVA
Nelle acque interne del
Friuli-Venezia Giulia
2002
Allegato al Notiziario ETP
n°4/5 - Dicembre 2001
Distribuzione gratuita

Struttura amministrativa dell'Ente Tutela Pesca

Consiglio direttivo

Presidente
Fain Ezio

Consiglieri

Buzzin Federico	Rappresentante Collegio n. 1
Cecchin Giancarlo	Rappresentante Collegio n. 2
Spaggiari Dino	Rappresentante Collegio n. 3
Selden Loris	Rappresentante Collegio n. 4
Vallar Giuseppe	Rappresentante Collegio n. 5
Zuliani Livio	Rappresentante Collegio n. 6
Fantin Flaviano	Rappresentante Collegio n. 7
Marcon Ugo	Rappresentante Collegio n. 8
Baron Luca	Rappresentante Collegio n. 9
Polano Claudio	Rappresentante Collegio n.10
Vattolo Tiziano	Rappresentante Collegio n.11
Ligugnana Mario	Rappresentante Collegio n.12
Serri Massimiliano	Rappresentante Collegio n.13
Odorico Federico	Rappresentante Collegio n.14
Peres Valter	Rappresentante Collegio n.15
Pizzul dott.ssa Elisabetta	Esperta Biologa (Università TS)
Tibaldi prof. Emilio	Esperto Biologo (Università UD)
Ceschia dott. Giuseppe	Istituto zooprofilattico delle Venezie
Canciani Silvio	Rappr. Unione Province (UPI)
Francesco Antonio	Rappr. Unione Province (UPI)

Collegio Revisori dei Conti

Soresi dott. Arturo	Presidente
Perosa dott. Luca	Componente
Spizzo Franco	Componente

Direttore dell'Ente
Spampinato Gaetti dott. ssa Tamara

Sommario

1

Parte 1. Disposizioni Generali

Parte 2. Disposizioni particolari

Parte 3. Altre disposizioni normative

1. Disposizioni generali
Zonazione generale

Art. 1a
Zonazione generale

Per la pesca nelle acque pubbliche interne, il territorio del Friuli-Venezia Giulia viene distinto in:

ZONA - "A" *a sud della* S.S. 14, ed inoltre le seguenti acque poste a nord della S.S. 14:

Collegio	3	Lago di **CESENA** di Azzano Decimo; lago **BURRIDA** di Pordenone/Porcia.
Collegio	4	*Lago morto di* **CAVOLANO** *di Sacile;* lago morto di **SACILE** in località San Giovanni di Livenza; fiume **FIUME** in Comune di Pasiano di Pordenone, dalle cascate del Mulino e dalla centralina fino alla confluenza con il fiume Sile.
Collegio	11	*Laghetti di Zegliacco;* torrente **MALINA**, a valle briglia di Attimis.
Collegio	11-13	Laghetti di **CAMPEGLIO/TOGLIANO**.
Collegio	13	Fiume **NATISONE**, località Case di Manzano, dalla prima briglia a valle.

Zonazione generale, periodi di pesca

3

ZONA "B" a nord della S.S. 14, ed inoltre le seguenti acque poste a sud della S.S. 14:
- Fiume **ISONZO**, dalla S.S. 14 alla strada provinciale Monfalcone-Grado.
- *Canale* **BRANCOLO**, *dalla S.S. 14 alla strada provinciale Monfalcone-Grado.*

Art. 1b
Periodi di pesca

La pesca nelle suddette acque è così consentita :

Zona "A"
Tutto l'anno;

Zona "B"
Dalle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre.
La pesca è consentita fino al 31 ottobre: nei laghi di *Barcis, Ca' Selva, Redona,* Cavazzo, Verzegnis, Sauris e Pramollo; nel canale Ledra Principale: dalla presa in località BIC (comune di Rive d'Arcano) alla biforcazione dei canali di S.Maria e Trivignano; nel canale Ledra Secondario (di S.Vito): dalla presa del canale Principale alla S.S.13; nei seguenti canali artificiali del *consorzio Cellina-Meduna:* Canale Maraldi, vascone di Sequals, canale Sequals-Istrago, canale Istrago-Tauriano-Rauscedo, canale di Richinvelda, canale di Postoncicco fino alla S.S.13 compresi i laghetti nel greto del Tagliamento, vasca di carico S. Leonardo, vasca di carico S.Foca nodo A e nodo B, *roggia di Aviano* fino a confluenza con rio Brentella, centrale di ponte Giulio.

Periodi di pesca

In ambedue le Zone è VIETATA la pesca nei seguenti periodi per le specie ittiche indicate:

Carpa e tinca, dal 1° giugno al 31 luglio;
Luccio, dal 1° gennaio al 30 aprile;
Trota, salmerino e salmone,
dal 1° gennaio alle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo e dalle ore 24.00 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre.

Dalle ore 24 del 31 ottobre: nei laghi di Barcis, Ca' Selva, Redona, Cavazzo, Verzegnis, Sauris e Pramollo; nel canale Ledra Principale : dalla presa in località BIC (comune di Rive d'Arcano) alla biforcazione dei canali di S. Maria e Trivignano; nel canale Ledra Secondario (di S. Vito): dalla presa del canale Principale alla S.S. 13; nei seguenti canali artificiali del consorzio Cellina-Meduna: Canale Meraldi, vascone di Sequals, canale Sequals-Istrago, canale Istrago-Tauriano-Rauscedo, canale di Richinvelda, canale di Postoncicco fino alla S.S. 13 compresi i laghetti nel greto del Tagliamento, vasca di carico S. Leonardo, vasca di carico S.Foca nodo A e nodo B, roggia di Aviano fino a confluenza con rio Brentella, centrale di ponte Giulio.

Temolo, dal 1° gennaio al 31 maggio e dalle ore 24 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;
Storione, tutto l'anno.
La pesca è consentita dalle ore 0 (salvo il giorno dell'apertura generale) alle ore 24.00.

Misure minime

5

Art. 1c
Misure minime (Salvo variazioni nei "regimi particolari di pesca")

Specie		
Agone, Alosa, Cheppia, Sardena	cm	15
Anguilla	cm	30
Carpa	cm	40
Tinca	cm	30
Carpione	cm	25
Cavedano	cm	22
Barbo	cm	25
Coregone	cm	30
Luccio	cm	50
Persico trota e Persico reale	cm	22
Salmerino alpino	cm	30
Salmerino di fonte	cm	22
Salmone	cm	22
Temolo	cm	35
Trota (salvo Marmorata)	cm	22
Trota Marmorata ed ibridi	cm	35
Orata	cm	20
Spigola (Branzino)	cm	23
Passera pianuzza	cm	15
Cefalo	cm	16

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate in ogni caso dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
La slamature di tutti i salmonidi e timallidi non trattenuti deve essere eseguita mediante il taglio del filo, salvo nel caso di pesca con esche artificiali. Il filo dovrà essere tagliato all'altezza della bocca, senza strappare l'amo. In ogni caso e se possibile, il pesce va tenuto in acqua, bagnandosi le mani prima di toccarlo e usando sempre ogni precauzione per non danneggiare il pescato reimmesso.

Attrezzi e mezzi consentiti per la pesca

Art. 1d
Attrezzi e mezzi consentiti per la pesca

Canna: Canna con/senza mulinello o lenza a mano con massimo tre ami.
Numero consentito ad ogni pescatore:

n. 3 (tre) in Zona "A";
n. 1 (uno) in Zona "B" [n. 3 (tre) per pesca notturna anguilla].
Nei laghi e nei bacini, sono consentite n. 3 (tre) canne in uno spazio complessivo non superiore a metri 10.

Bilancia: Numero 1 (uno). *Il lato della rete non* deve essere superiore a metri 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Deve essere manovrata a mano e senza appoggi. È consentita nelle acque ove viene esercitata la pesca di mestiere (L.R. 8.6.1993, n. 32).

Mazzacchera (fiocco, boccon) sprovvista di ami: Numero 1 (uno) (se usata con canne, queste non possono essere più di due).

Per la cattura di esche vive (alborelle, sanguinerole, vaironi, ecc.) con esclusione dei pesci protetti di cui ai punti b-c:

Attrezzi e mezzi consentiti per la pesca

7

Bilancino: Numero 1 (uno).
Il lato della rete non deve essere superiore a metri 1 ed il lato della maglia non inferiore a *mm. 7.*

Bottiglia o nassina Numero 1 (uno) (Non considerato nel numero degli attrezzi).
Nassina: cm. 25 di lunghezza, cm. 15 di diametro e con un foro minimo di entrata di mm. 25. Innescate con sole sostanze vegetali.
Gli *attrezzi sopra indicati* devono essere costantemente sorvegliati e possono essere usati solo alternativamente.

Le esche vive non utilizzate, non devono essere *immesse nelle acque pubbliche.*

Natanti: La pesca con ausilio di natanti, con l'impiego di canna con o senza mulinello o lenza a mano, è consentita a condizione che il natante stesso sia legato o ancorato alla riva o al limite del canneto, con *corda lunga non più di metri* 5. *In Zona* "A" e nelle acque ad essa assimilate, nei laghi e nei bacini, il natante può essere utilizzato, oltre che con le modalità indicate al precedente comma, anche alla deriva oppure legato o ancorato al largo e purché non interferisca con diverse disposizioni dettate da altre *autorità competenti.*

Catture e uscite

Art. 2
Catture

Per ogni giornata di pesca è consentita la cattura di un numero indeterminato di pesci, ad eccezione di :
- **salmonidi e timallidi** (trota, salmerino, salmone e temolo) **carpe, lucci, e tinche,** la cui cattura è limitata ad un massimo complessivo di 4 esemplari, dei quali non più di due tra temoli, marmorate ed ibridi;
- **Barbi, cavedani e persico reale** la cui cattura è limitata ad un massimo complessivo di 10 esemplari;
- **Anguille, cefali e passere,** non più di 5 kg. salvo che detto peso sia superato con un unico esemplare tra quelli catturati

Per il **naso comune** (così detta "savetta dell'Isonzo") (*Chondrostoma nasus nasus*) ed il **siluro** (*Silurus glanis*), la pesca è consentita senza limiti di numero e di misura e con l'obbligo, al momento della cattura, di sopprimerli e di trattenerli.

Art. 3
Uscite

Il numero delle giornate di pesca consentito ad ogni pescatore non può superare le sedici uscite per ogni mese, non recuperabili nei mesi successivi.

Annotazioni

9

Art. 4
Annotazioni

Prima di esercitare la pesca devono essere annotati, negli appositi spazi del documenti di pesca (in modo indelebile) la data dell'uscita (con due cifre) e la zona di pesca:

A (Zona "A"),
B (Zona "B"),
RP e relativo numero (Regimi Particolari), acque di cui all'art. 13;
NK (No Kill),
acque di cui all'art. 11 ed **altre acque nel rispetto della normativa di cui all'art. 11 del Calendario.**

Nel caso di esercizio della pesca sia in zona "A" che in zona "B", vanno annotate entrambe le zone.
In uno stesso giorno, l'esercizio della pesca è consentito esclusivamente nel regime particolare indicato e non in altre acque.
Durante l'esercizio della pesca andrà annotato negli appositi spazi del documenti di pesca (in modo indelebile), ogni esemplare appena catturato e trattenuto di:
- **salmonidi** (distinti in marmorate e ibridi ed altri salmonidi) **e timallidi;**
- **carpe, lucci e tinche;**
- **barbi, cavedani e persico reale;**
indicando con M il pescato dalle ore 0 alle ore 12.00, e con P il pescato dalle ore 12.00 alle 24.00.

Divieti e limitazioni, esercizio della pesca e pasturazione

Art. 5
Divieti e limitazioni

È vietato l'uso della carrolera o terrolera.
È vietata la pesca con le mani, con l'ausilio di fonti luminose e la pesca a strappo.
Per le specie eurialine di rimonta (cefali o muggini, passere, spigole o branzini e orate) è consentita la pesca con un solo amo singolo e di apertura non superiore a mm 10 (per apertura si intende la distanza minima tra punta e gambo).
È vietato esercitare la pesca dai ponti, dalle passerelle, nonché ad una distanza inferiore a 10 metri dai mulini, dalle centrali idroelettriche e dalle idrovore.
È vietata la pesca usando come esca la larva della mosca carnaria (cagnotto o bigattino), il sangue, le uova di pesce, comprese le loro imitazioni.

Art. 6
Esercizio della pesca

Colui che per primo occupa un posto di pesca ha diritto di disporre dello spazio necessario al maneggio degli attrezzi ed al compiuto svolgimento dell'attività di pesca.

Art. 7
Pasturazione

È ammessa la pasturazione con sole sostanze vegetali per la pesca dei ciprinidi.
Per la pesca delle specie eurialine di rimonta è ammessa la pasturazione con sostanze vegetali e altri sfarinati non contenenti le sostanze vietate elencate nell'articolo 5.

Controlli, gare di pesca

11

Art. 8
Controlli

Ad ogni controllo il pescatore è tenuto, in particolare, a lasciare verificare il pescato, le pasture, le esche e tutti i contenitori od altri oggetti atti a contenerli, nonché a consentire il prelievo di campioni delle pasture.
Durante l'esercizio della pesca, il pescato indicato con M in art. 4 deve essere disponibile per i controlli sino alle ore 12.00;
quello indicato con P nello stesso articolo sino alle ore 24.00.
Nel caso di pesca notturna all'anguilla invece l'obbligo di disponibilità per i controlli del pescato termina alle ore 20.00

Art. 9
Gare di pesca

La partecipazione alle gare di pesca non è da computarsi nel numero delle uscite consentite per ogni mese. È vietato sbarrare in tutto o in parte i campi di gara con reti di qualsiasi dimensione o altro materiale.

Collegio 12
Udine

Sono istituiti i seguenti campi di gara fissi:
Canale Ledra principale (Martignacco) da ponte strada Udine-Martignacco a tunnel Ormu.
Canale Ledra principale (Udine) da tunnel Ormu a ponte di Via delle Scienze.
Canale Ledra di Santa Maria (Pavia di Udine), da ponte di Via Zorutti (Lauzacco) a S.S. Udine-Palmanova.

Nei campi di gara fissi la pesca è libera dalle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 24.00 del 29 aprile.

Tratti ad esche artificiali

Art. 10
Tratti ad esche artificiali

È consentito l'uso di sole esche artificiali con ami privi di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato, nelle seguenti acque :

Collegio 3

<u>CORDENONS</u> -Sorgive di CORDENONS-
Rio **ROJAL**
Rio **CURIEI**
Rio **VENA STORTA**
Rio **MULIGNANA**
Rio **GRAVOTTI**
<u>FIUME VENETO</u> -Sorgive di **MARZINIS**-
Roggia **ACQUA DELLE SEDOLE**
Roggia **DELLE IDROVORE**
<u>ZOPPOLA</u> -Sorgive di **ZOPPOLA**-
Roggia **CASTELLANA**, da ponte cimitero di Castions, a confluenza con fiume Fiume;
Rio **FIUMETTO**, da ponte Molino a confluenza con fiume Fiume.

Collegio 5

Torrente **SETTIMANA**, dal ponte del Gobbo a località Stalle Nuci;
Torrente **CIMOLIANA** da ponte Confoz a ponte Gote.

Collegio 6

Torrente **ARZINO**, dall'inizio a valle della galleria artificiale "Condotta Ceconi" al ponte di Pert;
Torrente **MEDUNA**, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Viellia, e suoi affluenti;
lago di **CA' ZUL**, canali immisseri e loro affluenti;
torrente **CHIARZO'** dalle sorgenti al lago di Redona (ponte sulla statale) affluenti inclusi.

Tratti ad esche artificiali

13

Collegio 7

<u>CASARSA</u>
Roggia **ACQUA MARCIA**, da sorgente a confine di collegio;
Roggia **ACQUA DELLE SEDOLE**, da sorgente a confine di collegio;
Fiume **SESTIAN**, dal ponte delle Melmose, nel comune di S.Vito al Tagliamento, al ponte della Pila, in piazza Cardinal Barbo in Sesto al Reghena capoluogo, comprese le fosse abbaziali interne.

Collegio 9

Fiume **TAGLIAMENTO**, dalle sorgente a presa Enel in Comune di Forni di Sopra;
dal Ponte Sacrovit alla briglia Passo della Morte in Comune di Forni di Sotto;
da Ponte Avons a primo ponte superstrada (zona industriale sud) in Comune di Tolmezzo;
Rio **CALDA**, da sorgente a confluenza con il fiume Tagliamento in Comune di Forni di Sopra;
Torrente **TOLINA**, dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tagliamento in Comune di Forni di Sopra;
Torrente **LUMIEI**, da diga di Sauris a centrale Plan del Sac nei Comuni di Sauris e Ampezzo;
Torrente **BUT**, dalla presa della centrale di Cleulis a monte fino alla passerella Aips;
da ponte Noiaris a valle fino alla presa della centrale "galleria di Noiaris" nei Comuni di Sutrio e Arta Terme;
Torrente **CHIARSO'**, da briglione in Loc. "Rio" sino a Ponte di ferro (Capoluogo) in Comune di Paularo;
Torrente **DEGANO** da Ponte Calla al secondo

Tratti ad esche artificiali

Collegio	9	scarico del canale cartiera in Comune di Ovaro; Torrente **PESARINA**, da ponte Chiesa di Pesaris a valle fino alla prima briglia in Comune di Prato Carnico.
Collegio	10	Torrente **ARZINO** nei Comuni di Forgaria e Pinzano, tratto compreso tra la confluenza con il rio Albignons e il fiume Tagliamento. Roggia **GRAVA SECONDA**, in Comune di Buia, ex canale SFE, dalla presa fiume LEDRA al ricongiungimento con lo stesso; Fiume **LEDRA**, in Comune di Artegna, dal ponte della S.S. 13 al ponte a valle dell'ex centrale Enel; Fiume **TAGLIAMENTO**, in Comune di Gemona del Friuli, dalla presa del Consorzio Ledra-Tagliamento a monte fino all'inizio del ponte della Ferrovia
Collegio	11	Torrente **MALINA**, dalle sorgenti a circa 300 m a valle del ponte di Forame di Attimis; Torrente **NAMLEN** località "Ponte Vittorio" da confluenza con il fiume Natisone per Km 1 (uno) a monte; Torrente **TORRE** da ponte di Qualso al ponte di Molinis;
Collegio	12	Torrente **CORNO**, dal ponte di Barazzetto al ponte di Mereto di Tomba (Via A. Diaz), nei Comuni di Coseano e Mereto di Tomba
Collegio	13	Torrente **COSIZZA** (Rieca), dal ponte Dolina alla cascata Paciuch.

Tratti ad esche artificiali

15

Collegio	14	Roggia **TAMARESCO**, dal ponte cimitero Belgrado a congiunzione con il fiume Varmo. Roggia **MILIANA**, dal depuratore strada Flambro-Flambruzzo al secondo ponte della ex casa consortile (strada Talmassons-Ariis).
Collegio	15	Roggia **CORGNOLIZZA**, da ponte Casa di Riposo a valle sino al ponte strada provinciale S. Giorgio-Palmanova; Roggia **DEI PRATI**, dalle sorgenti fino alla presa allevamento Ittico Arzenton, in località Alture di Ruda.

Tratti " NO KILL "

Art. 11
Tratti " NO KILL "

Nei corsi d'acqua sotto elencati è consentita la pesca solo con la mosca *artificiale con amo* singolo senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.
I pesci, appena catturati, devono essere immediatamente rilasciati.

Collegio 4
Fiume LIVENZA, in Comune di Polcenigo-Caneva da confluenza con il Gorgazzo fino alla confluenza con il Rio Candelet per circa 1500 m;
Fiume LIVENZA, in Comune di Sacile, da sbarramento Billia a Ponte di legno a valle.

Collegio 5
Torrente CELLINA, dalla confluenza torrente Ferron all'altezza del distributore AGIP di Cellino.

Collegio 10
Sorgive di BARS, in *Comune di Osoppo*, nel canale Grande, circa a metà del corso d'acqua, dal cippo per 500 m a valle.
Fiume PIELI, dallo sfioratore (Località Bic), al Sifone inizio canale di Giavons.

Collegio 14
Fiume VARMO, da ponte di Gradiscutta al ponte di Belgrado;
Fiume VARMO, dal ponte strada Vamo a casa guardia Consorzio.
Canale CRAGNO, da ponte strada Sella *Rivignano a ponte strada provinciale* Teor Ronchis;

Zone di ripopolamento

17

Art. 12
***Zone di* ripopolamento**

Per il 2002 sono istituiti divieti di pesca nelle *seguenti acque interessate al ripopolamento:*

Collegio 1
Gorizia

Torrente GROINA, *dalle sorgenti alla confluenza* con il fiume Isonzo;
Torrente PIUMIZZA, dal confine di Stato alla confluenza con il fiume Isonzo;
Fiume ISONZO, dal ponte IX Agosto fino a 100 m a valle della diga dell'Agro-Cormonese-Gradiscano;
Canale di scarico "FANTONI", dalla centralina idroelettrica al ponte SS. n. 351;
Fiume ISONZO, in sponda destra in corrispondenza del Parco di "Bosco-Piuma-Isonzo", da ponte Piuma a confluenza torrente Groina.

Collegio 2
Sagrado
Monfalcone
Trieste

FIUMICELLO:
Canale MORTO PRIMARIO, dalla sorgente *alla confluenza con il canale Morto Secondario* (m 1000 circa).
MONFALCONE:
Lago di PIETRAROSSA, dalle sorgenti a valle del ponte autostrada;
Canale IX, dalla strada provinciale Monfalcone-Grado alla confluenza con il canale Brancolo;
Canale LISERT dall'inizio del canale di scarico acqua calda della centrale, a valle per circa 170 m su entrambe le sponde.
REDIPUGLIA:
Canale de' DOTTORI, dalla centrale ENEL a strada statale.

Zone di ripopolamento

SAGRADO:
Fiume **ISONZO**, dalla diga di Sagrado al ponte di Sagrado;
BACINI alla presa canale de' Dottori e SNIA;
Canale **SNIA**, da presa fiume Isonzo al primo ponte a valle dello stabilimento Snia.
S.CANZIAN D'ISONZO:
Canale **GRODE**, dalla sorgente alla confluenza con canale Brancolo.
STARANZANO:
Canale **RISAIA**, a monte della provinciale Monfalcone-Grado per circa 1 km.
Canale **QUARANTIA**, intero tratto.

Collegio 3
Pordenone

AZZANO X:
Roggia **BEVERELLA**, da ex molino Facca, a valle per 250 m;
Fiume **SILE**, da 100 m a monte del ponte S.S. 251, a 100 m a valle dello stesso.
CORDENONS
Fiume **NONCELLO**, da 60 m a monte ponte Noncello di via Foenis a 120 m a valle;
Fiume **NONCELLO**, Parco fluviale Noncello, da piazza S. Pietro a centrale ex Cotonificio.
FIUME VENETO:
Fiume **FIUME**, da paratoie Cotonificio a monte per 200 m;
Fiume **SILE**, ramo secondario ex mulino del Bando (loc. Praturlone);
Roggia **BEVERELLA**, dal ponte strada BANNIA-S.VITO, al ponte del Prete.
PORCIA:
Rio **BUJON**, da sorgenti ex cotonificio Val Devit

Zone di ripopolamento 19

- da ponte via dell'Agnesina, a valle allevamento ittico De Mattia;
Rio **COLLICELLI** da ponte Zita a 200 m a valle del ponte di via Brunis;
PORDENONE:
Canaletta **CENTRALE SEMINARIO**, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Noncello;
Fiume **NONCELLO**, dalle cascate del cotonificio Veneziano alle ex barchette;
Fiume **NONCELLO**, dal ponte S.S. 13 (Cotonificio Veneziano), a ponte di Adamo ed Eva;
Laghetto di **S.VALENTINO**;
Laghetti di **RORAI GRANDE**;
Laghetto di **S.CARLO**.
ZOPPOLA:
Rio **ZOPPOLETTA**, da risorgive a segheria Bomben;
Rio **BOSE**, da sorgenti a confluenza con roggia Castellana;
Roggia **CASTELLANA**, da briglia piazza Castions, a ponte cimitero Castions.

Collegio 4
Sacile

BRUGNERA:
Fiume **SENTIRON**, località Tamai di Brugnera, da vecchia chiesetta di Tamai a valle fino alla prima mura per circa 1200 m.
CANEVA:
Canale di scarico della centralina idroelettrica **COTONIFICIO VENEZIANO**, intero tratto.

Zone di ripopolamento

FONTANAFREDDA:
Roggia **ACQUA DEL MOLINO**, dalle risorgive alla confluenza con il lago Zilli.
POLCENIGO-CANEVA
Fiume **LIVENZA**, dalla confluenza con il rio Candelet a valle fino al muro di cemento dopo il Rio Mola per 1300 m circa;
Torrente **GORGAZZO**, dalle risorgive a valle fino al I° ponte (circa m 250);
PASIANO-PRATA
Fiume Meduna, da 200 m a monte chiavica Martin fino a 500 m a monte chiavica Peressine per circa 2500 m.
SACILE:
Fiume **LIVENZA**, da condominio Livenza allo sbarramento Tallon;
Fiume **LIVENZA**, canale della Pietà: intero tratto;
Fiume **LIVENZA**, località Cavolano, canale di scarico della centrale Enel.

Collegio 5
Maniago-Barcis

ANDREIS:
Torrente **MOLASSA**, dal centro abitato Molassa fino a confluenza con torrente Alba;
Torrente **ALBA**, da confluenza con torrente Molassa fino a confluenza con torrente Cellina.
ARBA:
Canale **MARALDI**, la vasca di carico della Centrale di Colle.
BARCIS:
Lago di **BARCIS**, in sponda sinistra, zona tabellata, in prossimità abitato Barcis;

Zone di ripopolamento

21

TUTTE LE ACQUE della Valle del Prescudin;
Torrente **PENTINA**, da sorgenti a confluenza lago di Barcis (in prossimità della passerella).
CAVASSO NUOVO:
Canale **MARALDI**, opera di presa canale Maraldi.
CIMOLAIS:
Rio **COMPOL**, da sorgenti a confluenza con il torrente Cimoliana;
Rio **VAL SANTA MARIA**, dalle sorgenti a confluenza con il torrente Cimoliana;
Rio **PEZZEDA**, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Cimoliana
CLAUT:
Rio **BORSAT**, dalla sorgente a confluenza con torrente Settimana;
Rio **CIOL DE NUCI**, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana;
Rio **CIOL DE POST**, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana;
Rio **CIOL DE LA QUESTION**, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana.
MANIAGO:
Roggia di **MANIAGO**, da presa Pisuj a valle sino alla confluenza canaletta Dandolo;
Torrente **COLVERA DI RAUT** e relativi affluenti, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Colvera Principale

Collegio 6
Spilimbergo

SPILIMBERGO:
Roggia **SPILIMBERGO**, da filanda vecchia e

Zone di ripopolamento

S.S. 464.
TRAMONTI DI SOPRA:
Rio **GAMBERI**, da sorgente a confluenza rio Inglagna.
TRAVESIO-CASTELNOVO:
Torrente **COSA**, da cascata Rostes a cascata Gof compresa l'intera canaletta parallela.
VITO D'ASIO:
Torrente **ARZINO**, dall'inizio a valle della strettoia in località foce S. Antonio, a 100 m a valle del ponte Ros.

Collegio 7
San Vito al Tagliamento

CHIONS
Roggia **BEVERELLA**, da ponte Battiston in Via Redenta a ponte Bonben in Via Bannia.
CORDOVADO
Roggia **LIGUGNANA**, da provinciale 13, intero tratto;
Roggia **BELVEDERE**, da risorgiva a confluenza con fiume Taglio;
Fiume **LEMENE** da 20 m a monte del Mulino Stalis, a valle;
Rio **VENCHIAREDO**, dalle sorgenti sino alla confluenza con il fiume Lemene.
SAN GIOVANNI DI CASARSA
Fiume **SILE** ,da sorgente al ponte strada in Via Sile.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO:
Rio **FONTANASSO**, dalle sorgenti alle Fosse capoluogo;
FOSSE *capoluogo;*

Zone di ripopolamento

23

Roggia **BOREANA**, dalle sorgenti alle Fosse capoluogo e fino al Mulino Vecchio;
Roggia **VAT**, da campo sportivo in piazza Prodolone a ponte Fol;
Roggia **GAZZIOLA**, località Savorgnano, da zona PEEP alla confluenza con il Versa-Lemene.
SESTO AL REGHENA:
FOSSE ESTERNE Abbazia di Sesto al Reghena da Via Zanardini a Riva degli Schiavoni;
Rio **RIGOLO**, da campo sportivo ed allevamento Sigalotti;
Rio **RIGOLO**, da località Vissignano (confluenza con *Rigolo e Versiola*) a 300 m a valle del ponte in Via Rovere secco
Rio **ROJUZZA** (o rio RAMUSCELLO),da confluenza con Roggia della Ripa alla confluenza con Roggia di Gleris;
SCOLMATORE, da confluenza con la roggia Bortolussi in via Verdi a ponte via degli Olmi;
Roggia della **RIPA DEL NEGRO**, località S.Sabina a confluenza con Rio Rojuzza;
Roggia **MARINUT**,*da Mulino Biason a valle* allevamento Sigalotti.

Collegio 8
Pontebba

CHIUSAFORTE:
Torrente **RACCOLANA**, dalla confluenza con il fiume Fella a monte fino al rio del Vento in località Pezzeit.
MALBORGHETTO:

Zone di ripopolamento

Rio BIANCO.
MOGGIO UDINESE:
Rio FORCIE, località Grauzaria, da m 20 a monte dell'impianto ittico ETP alla confluenza con il torrente Aupa.
PONTEBBA:
Rio BIANCO, Studena Alta;
SORGIVE, Studena Bassa;
Sorgive OTTOGALLI (presso caserma Bortolotti);
Torrente PONTEBBANA, dal ponte Agolzer alla confluenza con il fiume Fella.
RESIA:
Rio NERO;
Rio SART;
Rio POTOC;
Sorgive ZAMLIN.
TARVISIO:
Rio DEL LAGO DI FUSINE, zona industriale Acciaieria Weinssenfels.

Collegio 9
Tolmezzo

AMPEZZO
Torrente LUMIEI dalla diga a Rio Cason di Svuelda;
AMARO:
ANELLO formato da roggia uscita impianto ittico e roggia mulino con laghetto a monte impianto ittico.
ARTA TERME:
Torrente CHIARSO', dalla prima briglia sotto il

Zone di ripopolamento

viadotto, alla confluenza con il rio Lovea;
Rio POI, dall'ultima briglia a monte a salire fino alla prima cascata naturale (circa 600 m);
Rio CONFINE da ponte strada provinciale vecchia alla confluenza con il torrente Chiarsò.
CAVAZZO CARNICO:
Rio SCHIASAZZE (località Somplago), da 50 metri a monte del ponte in cemento scarico legname allo sbocco nel lago di Cavazzo.
COMEGLIANS:
Torrente DEGANO, dal ponte variante a presa nuova centrale SECAB.
FORNI AVOLTRI:
Lago di BORDAGLIA;
FORNI DI SOTTO:
Fiume TAGLIAMENTO, dal ponte Secrovi alla confluenza con il rio Sfuarz;
Rio SFUARZ, dall'allevamento ittico ETP alla confluenza con il fiume Tagliamento.
OVARO:
Sorgive APPLIS;
Rio CHIAMPARAS da presa Enel a monte;
Rio MUINA da presa Enel a monte.
PALUZZA:
Roggia MEILS;
Laghetto PRAMOSIO;
Rio MAGGIORE (Rio Bavos);
Rio BARBAN, da confluenza rio Gladegna a monte;
Rio GLADEGNA da confluenza rio Marasciò a monte fino al ponte Caris.

Zone di ripopolamento

PAULARO:
Rio **BENEDET**;
Rio **CASCATA**, dalla cascata di Salino alla confluenza con il torrente Chiarsò;
Rio **MAGGIORE** dalla confluenza torrente *Chiarsò a monte fino alla cascata;*
Torrente **CHIARSO'** da rio Benedet a valle fino alla confluenza con il rio Cicon;
da località Strenz (ponte nuovo per Dierico) a valle fino a localita Sot Domeneal
PRATO CARNICO:
Laghetto di **MALINS**;
Rio **SIERRA**, dalla sorgente alla confluenza con il torrente Pesarina;
Torrente **PESARINA** a monte e a valle ponte per Pradumbli per 200 m.
Sorgiva **CHIAMPEIS** dalla sorgente a con-*fluenza torrente Pesarina;*
Rio **DENTRO**;
Rio **AGAZZO**;
RIGOLATO
Rio **GRAMULINS**, da 100 m a monte ponte capoluogo, fino alla confluenza con il torrente Degano;
Rio **NEVAL**, da ponte di Gracco alla confluenza con il torrente Degano.
SAURIS:
Laghetto di **MEDIANA**;
Laghetti di **FESTONS**;
Lago di **SAURIS**, tratto dal crinale in sponda sinistra, parcheggio Nuova Maina, al crinale opposto in sponda destra.

Zone di ripopolamento

27

SUTRIO:
Torrente **BUT**, dal ponte Pescheria al ponte Noiaris.

Collegio 10
Gemona
S. Daniele

ARTEGNA:
Rio **MOLINO**, tratto incluso nella recintazione Consorzio Acquedotto Friuli Centrale;
Torrente **ORVENCO**, in Comune di Artegna, dal ponte della strada per Montenars fino alla terza cascata a monte.
BORDANO
LAGHETTO artificiale in località Sorgenti
BUJA:
Fiume **LEDRA**, dal ponte nuovo di S.Floreano alle paratoie a valle;
Fiume **LEDRA**, m 100 a monte della confluenza con il rio Gelato e fino all'attraversamento del gasdotto;
Rio **GELATO**, gli ultimi m 100 a monte della confluenza con il fiume Ledra.
Rio **GELATO** il tratto compreso tra il ponte della strada statale Osovana e il ponte a valle.
COSEANO:
Torrente **CORNO**, tratto compreso tra il Ponte di Coseano e le cascate a monte e a valle dello stesso.
FAGAGNA
Stagno "**POCE DI SODRI**"in frazione Ciconicco.
FORGARIA:
Laghetto di **CORNINO**.
GEMONA DEL FRIULI:
Roggia **BIANCA**, il secondo affluente;

Zone di ripopolamento

Roggia **BIANCA**, gli ultimi m 100 prima della confluenza con il fiume Ledra;
Rio **FIERE**, dal Ponte di Via Campo al terzo ponticello a monte
Roggia di **LESSI**, dalla S.S. n. 13 al ponte di via Buia;
Rio **MACILE**, dal ponte di via Paludo alla confluenza con la roggia di Paludo.
MAJANO:
Canale di **BONIFICA**, dal primo ponte per m 300 a valle e il tratto compreso tra il ponte della S.S. 463 e la confluenza con il fiume Ledra;
Canale **LEDRA-TAGLIAMENTO** dal monumento/cippo ai Partigiani a valle fino alla centrale elettrica di Farla
Fiume **LEDRA**, dal ponte della S.S. N. 463 alla confluenza con il canale di bonifica;
Fiume **PIELI**, dal ponte di Farla per m 200 a valle.
OSOPPO:
Canale **PICCOLO** e **GRANDE**, dai salti degli scarichi allevamento Rivoli Trota al ponte a valle.
RIVE D'ARCANO:
Canale **LEDRA-TAGLIAMENTO**, dalle paratoie al ponte a valle.
SAN DANIELE:
Roggia dell'**ACQUEDOTTO**, dalla presa canale Ledra-Pieli alla confluenza canale Giavons.
SAN VITO DI FAGAGNA
Canale **LEDRA-TAGLIAMENTO**, tratto compreso tra il Ponte delle scuole elementari di Silvella e quello della strada per Ruscletto.
TRASAGHIS:

Zone di ripopolamento

29

affluenteTorrente **LEALE**, da scarico allevamento ittico pesca sportiva di Trasaghis fino all'attraversamento del torrente Leale;
Roggia di **ALESSO**, dalla prima briglia al depuratore;
Lago di **CAVAZZO** (dei Tre Comuni), in Comune di Trasaghis, area del canneto in sponda destra e lo stagno a valle del canneto;
Torrente **LEALE**, dal ponte della strada Trasaghis/Avasinis alla cascatella a monte.
VENZONE
Torrente **VENZONASSA**, dal ponte della S.S. 13 a valle fino alla confluenza con il fiume Tagliamento

Collegio 11
Tarcento-Nimis

ATTIMIS:
Torrente **RACCHIUSANA**, dalle sorgenti al ponte Ancona Carul;
Roggia di **RACCHIUSO** (presa acquedotto), tutto il tratto;
Rio **FARIS**, dalle sorgenti al ponte S.S.356;
Rio **PICCOLI** (B.go Piccoli) dalle sorgenti alla confluenza con il rio Faris.
FAEDIS:
Rio **MARCHIAT**, loc. Costapiana, dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Grivò
LUSEVERA:
Torrente **VEDRONZA**, dal terzo guado a monte sino alle sorgenti, compreso affluenti.
NIMIS
Torrente **CORNAPPO**, dal Ponte degli Angeli di Toriano, al primo Ponte a monte
REANA DEL ROIALE:

Zone di ripopolamento

Roggia di **ZOMPITTA** (Rogge Unite di Mortegliano e Palma), dalla presa della roggia al cancello delimitante la proprietà del Consorzio.
TAIPANA:
Rio **LIESCOVAZ**, dalla cascata Borgo di Sopra alla cascata località Slocot.
TARCENTO:
Torrente **TORRE**, dalla briglia a monte del ponte di Tarcento alla briglia a valle in località ex presa roggia di Molinis.
TREPPO GRANDE:
Torrente **CORMOR**, dal cimitero di Vendoglio a m 200 a monte ponte bivio Carvacco-Aveacco (zona ponte di Legno) affluenti compresi.

Collegio 12
Udine

MORUZZO-MARTIGNACCO:
Rio **LAVIA**, ed affluenti, dalla sorgente al ponte di Via B. Stringher civico n.5
PAGNACCO:
Rio **DOIDIS**, dalla sorgente al ponte di via Divisione Julia.
UDINE:
Roggia di **UDINE**, tratto cittadino da p. le Chiavris a Via Poscolle;
Roggia di **PALMA**, tratto cittadino da largo delle Grazie a Via Vittorio Veneto.

Collegio 13
Cividale del Friuli

CIVIDALE DEL FRIULI:
Fiume **NATISONE**, fra le due briglie poste a monte e a valle del ponte del Diavolo.
GRIMACCO:

Zone di ripopolamento

31

Torrente **COSIZZA**, dalla cascata di Clodig al ponte di Liessa.
SAN PIETRO AL NATISONE:
Rio di **TARPEZZO**, dalla confluenza torrente Alberone alla sorgente;
Rio **VERNASSO**, dalla sorgente alla confluenza con il fiume Natisone.
TORREANO:
Torrente **CHIARÒ**, dal vecchio ponte di Reant a monte e suo affluente.

Collegio 14
Codroipo-Latisana

CAMINO AL TAGLIAMENTO:
Fiume **VARMO**, tratto Molino-Glaunicco.
CODROIPO:
Fiume **GHEBO**, dal ponte strada S.Martino-Lonca all'allevamento Vendrame;
TUTTE LE ACQUE all'interno del Parco regionale delle Risorgive.
RIVIGNANO:
Canale **PATOC**, da ponte vicino al cimitero di Teor per l'intero tratto a monte fino alla sorgente in Rivignano;
Canale **FOSSALAT**, da presa roggia Barbariga alle paratoie a valle del ponte strada via Cimitero;
Roggia **BARBARIGA**, da Ponte strada Rivignano/Romans a Ponte Strada Rivignano/Sella.
Roggia **CUSANA**, per m 150 a monte ed a valle dell'allevamento dell'ETP;
Roggia delle **STALLE**, dalla sorgente a confluenza con il fiume Taglio;
Roggia **TAGLIO PICCOLO**, intero tratto.
VARMO

Zone di ripopolamento

Roggia di **BELGRADO**, da sorgenti a Gradiscutta al ponte accanto al cimitero di Belgrado;
Roggia **BRODIZ** da sorgenti al ponte strada Romans-Sterpo;
Roggia **CARTIERA**, canale di testa impianto ittica Sestian da ponte per 500 m a monte.

Collegio 15
Cervignano-Palmanova

BAGNARIA ARSA:
Roggia **CASTIONS DELLE MURA** (località Castions delle Mura), dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Taglio Ovest;
CASTIONS DI STRADA:
Fiume **ZELLINA**, dalle sorgenti fino a valle del ponte strada Corgnolo-Paradiso (strada del Milione);
Fiume **TAIAT**, dalle sorgenti fino a valle del ponte strada Corgnolo-Paradiso (strada del Milione).
CERVIGNANO DEL FRIULI:
Fiume **AUSA**, dal Ponte SS.14 Trieste-Venezia a monte fino alla prima chiusa che delimita la proprietà privata.
Fiume **AUSA**, dal ponte di Via Udine per m 100 a monte e per m 250 a valle;
Canale **SARCINELLI**, da m 20 a monte ingresso mulino "Variola" fino alla confluenza con fiume Ausa;
Rio **TURISELLA**, dalle sorgenti a valle fino in prossimità della caserma dei Carabinieri;
Fiume **TAGLIO EST**, dal cimitero di Strassoldo a valle fino alla confluenza con la roggia del Molino.

Zone di ripopolamento

33

PORPETTO:
Roggia **CORGNOLIZZA**, dal ponte Azienda agricola Tomasin a valle fino alla confluenza canale Avenale;
Fosso **GRANDE**, dalla sorgente a valle fino al ponte di via Cadorna;
Roggia **DEL MULINO**, dalle sorgente, località Fraghis, a valle fino al pone di Via Bando.
S.GIORGIO DI NOGARO-CARLINO:
Fiume **ZELLINA**, da 100 m a monte della SS. 14 a valle fino al Ponte della FF.SS.Trieste - Venezia.
S.GIORGIO DI NOGARO:
Roggia **CORGNOLIZZA**, dal ponte strada provinciale Palmanova-S.Giorgio di Nogaro alla confluenza fiume Corno;
TERZO DI AQUILEIA:
Roggia **FREDDA PICCOLA** (Turisella), dalla confluenza con il fiume Terzo a monte per 40 m;
Roggia **MORTESINA** (fiume Terzo) 50 m a monte del Ponte FF.SS Cervignano-Aquileia-Grado fino alla S.S. Cervignano- Grado;
Fiume **TERZO**, dal ponte SS Palmanova-Grado a 50 m a valle ponte Terzo di Aquileia.
TORVISCOSA:
Roggia **CHIARMACIS** Occidentale, dal ponte FF.SS Palmanova-S.Giorgio di Nogaro, alla confluenza con la roggia Zuina;
VILLA VICENTINA:
Roggia **MORTESINA**, dal ponte della strada provinciale Scodovacca-Villa Vicentina alla cascata a valle della FF.SS. Venezia-Trieste.

2. Disposizioni particolari
Regimi particolari di pesca

Art. 13 Regimi particolari di pesca

Per l'anno 2002 sono vigenti nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia i regimi particolari di pesca qui di seguito indicati con le relative specifiche modalità di esercizio: (il numero del regime particolare va riportato nell'apposita casella del libretto allegato annuale unitamente all'indicazione RP)

RP 1)

Torrente ALBERONE, da Savogna alla confluenza con il torrente Cosizza (Erbezzo);
Rio BIANCO intero tratto;
Fiume NATISONE, dal confine di stato al ponte di Vernasso;
Torrente JUDRIO, dal confine di Stato al ponte di Novacuzzo;
Rio UCCEA intero tratto;

Catture giornaliere: Non più di 3 (tre) esemplari tra salmonidi e timallidi di cui non più di 2 (due) tra temoli, marmorate ed ibridi.

Attrezzi: Numero 1 (uno) canna con o senza mulinello senza l'ausilio di natanti.

Esche consentite: solo quelle artificiali, con amo privo di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

Misure minime pescabili: Trota fario cm. 25;
Temolo cm. 35;
Trota marmorata ed ibridi cm. 40.

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con amo singolo senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle seguenti acque del regime:

Fiume NATISONE
Rio BIANCO
Rio UCCEA

I pesci, appena catturati, devono essere immediatamente rilasciati.

RP 2)

Laghi di FUSINE;
Rio del LAGO DI FUSINE;
Lago del PREDIL O DI RAIBL e relativi immissari ed emissario e affluenti;
Torrente SLIZZA e relativi affluenti.

Apertura della pesca: Dalle ore 7.00 del 1° Maggio.

Misure minime pescabili: Trota fario cm 25;
Salmerino alpino cm 30.

Attrezzi: Numero 1 (uno) canna con o senza mulinello, con amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato in tutte le acque.

Esche consentite: Solo quelle artificiali, con amo singolo, privo di

ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato, nelle seguenti acque:

Lago SUPERIORE DI FUSINE;
Torrente SLIZZA e suoi affluenti;
Rio del LAGO SUPERIORE E INFERIORE DEL LAGO RAIBL e relativi affluenti.

Vietate le gare di pesca.
Vietata la pesca con l'ausilio di natanti.
L'attività giornaliera di pesca dovrà interrompersi al trattenimento del quarto esemplare.

RP 3)

Fiume FELLA, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Tagliamento e relativi affluenti.

Misure minime pescabili:
Trota fario cm 25;
Temolo cm 35;
Trota marmorata o ibrido cm 35.

Attrezzi:
Numero 1 (uno) canna con o senza mulinello con amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

Esche consentite:
Solo quelle artificiali nelle seguenti acque:

Torrente AUPA, dalle sorgenti alla briglia ex fornace;
Fiume FELLA, dal ponte str. comunale in loc. Prerit (Dogna) a valle fino a confluenza con il rio Cadramazzo (Chiusaforte) e suoi affluenti;

Fiume FELLA, da viadotto autostradale in località Villanova di Chiusaforte a valle sino alla confluenza con il torrente Resia;
Fiume FELLA, dal ponte della Vittoria (Moggio Udinese) a valle fino alla confluenza con il fiume Tagliamento e suoi affluenti;
Fiume FELLA dalle sorgenti a rio degli Uccelli (loc. Pontebba) e suoi affluenti;
Torrente RACCOLANA, dal rio del Vento in loc. Pezzeit a monte fino in loc. Saletto e suoi affluenti;
Rio MACILE (Brussine), intero tratto;
Torrente PONTEBBANA, dal ponte Lillo (Studena Bassa) al ponte Agolzer;
Torrente RESIA loc. Tigo (Tapertigu) al ponte di Povici (Reslutta) e relativi affluenti

Vietate le gare di pesca.
Vietata la pesca con l'ausilio di natanti.

L'attività giornaliera di pesca dovrà interrompersi al trattenimento del quarto esemplare.

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con amo singolo senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle seguenti acque del regime:

Fiume FELLA;
Torrente RESIA da passerella località Tigo (Tapertigu) alla confluenza con il fiume Fella;
I pesci appena catturati devono esse-

re immediatamente rilasciati.

RP 4)

Fiume ISONZO, dal confine di Stato al ponte raccordo autostradale di Savogna d'Isonzo;
Canale ENEL di Straccis, intero tratto ossia dalla presa allo scarico;
Canale AGRO-CORMONESE-GRADISCANO, dalla presa fiume Isonzo alla centralina idroelettrica Fantoni.

Catture giornaliere: Non più di 3 (tre) esemplari tra salmonidi e timallidi di cui non più di 2 (due) tra temoli e 1 (uno) trota marmorata o ibrido.

Misure minime pescabili: Trota marmorata e suoi ibridi cm. 50; Temolo cm. 35.

Attrezzi: Numero 1 (uno) canna con o senza mulinello senza l'ausilio di natanti.

Esche consentite: Solo quelle artificiali, con amo privo di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato, nel tratto del Fiume ISONZO dal confine di Stato al ponte Piuma.

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con amo singolo senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle

seguenti acque del regime:

Fiume ISONZO.

I pesci appena catturati devono essere immediatamente rilasciati.

RP 5)

Fossato che circonda PALMANOVA;
COMUNE DI RONCHIS DI LATISANA
Canale SPINEDO, tratto da congiunzione con il canale collettore occidentale all'idrovora;
COMUNE DI LATISANA
Canale AMASOR, da Ponte Statale 354 ad idrovora Comune di Latisana;
COMUNE DI PRECENICCO
Canale ACQUABONA, dalla confluenza con fiume Stella al secondo ponte ad ovest:

Periodo di pesca: Tutto l'anno

Attrezzi: Numero 2 (due) canne armate con un amo singolo, privo di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

Esche consentite: Lombrico, mais, boiles, frutta, legumi, patate (è vietato l'uso di sfarinati).

Pasturazione: E' consentita la pasturazione con i prodotti autorizzati come esca, ad esclusione del lombrico, nella misura massima di kg. 1 per pescatore e

per singola uscita.

Catture: Tutte le catture devono essere rilasciate. Le stesse possono essere trattenute durante l'esercizio della pesca in apposita nassa con le seguenti misure minime: lunghezza m 2, diametro cm 35. Al termine della pesca tutto il pescato va reimmesso in acqua con le dovute cautele.

RP 6) Lago di RAGOGNA/SAN DANIELE

Periodo di pesca: Come nella zona "A".

Attrezzi ed esche consentite: Come nella zona "A". Nel periodo di chiusura della pesca a carpa e tinca non è consentito l'uso delle bolles come esca e/o pasturazione.

Pasturazione: E' consentita la pasturazione con i prodotti autorizzati come esca nella misura massima di kg 1 per pescatore e per singola uscita. La pasturazione non è consentita senza avere annotato l'uscita.

Durante l'esercizio della pesca i pesci catturati possono essere trattenuti-se di misura consentita-senza necessità di annotazione e nei limiti numerici consentiti dal Calendario, in

apposita nassa delle misure minime di m 2 di lunghezza e cm 35 di diametro. Alla fine della pesca andranno liberati o, se trattenuti definitivamente, nel numero consentito dall'art. 2 del presente Calendario di pesca, annotati negli appositi spazi del libretto segnacatture.

RP 7) Roggia di GLERIS, dal ponte della ferrovia alla confluenza con la roggia Versa-Lemene.

Esche consentite: Mosca artificiale o cucchiaino rotante con amo singolo senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

Catture giornaliere: Non più di 2 esemplari di salmonidi.

Misure minime pescabili: Trota fario cm 35.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE AL COMMERCIO E TURISMO 26 settembre 2001, n. 690/TUR.

Iscrizione all'Albo regionale delle Pro Loco, dell'Associazione Pro Loco di San Lorenzo di San Lorenzo di Arzene.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO E AL TURISMO

VISTA la domanda del 20 dicembre 1999 con la quale il Presidente pro tempore dell'Associazione Pro Loco di San Lorenzo, con sede in San Lorenzo di Arzene, ha chiesto l'iscrizione all'Albo regionale delle Pro loco, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 30 della citata legge regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comune di Arzene con delibera giuntale n. 11 del 22 febbraio 1999;

VISTO il decreto n. 679/TUR. del 25 settembre 2001 del Direttore regionale del commercio e del turismo con il quale è stato approvato lo statuto dell'associazione;

DECRETA

è iscritta all'Albo regionale delle Pro loco, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, l'Associazione Pro Loco di San Lorenzo, con sede in San Lorenzo di Arzene (progressivo n. 82).

Trieste, 26 settembre 2001

DRESSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 6 settembre 2001, n. 77/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1464 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 2.461.200 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo di lire 2.461.200 nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1464 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1464 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 2.461.200.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 2.461.200.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 settembre 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 383

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
1228/1997	Masiero Confezioni S.n.c. - Mirano (Venezia)	2.461.200	1464
Totale		2.461.200	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 6 settembre 2001, n. 78/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 5.5.27.2.592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3136 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 71.200.000 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo complessivo di lire 71.200.000 per l'anno 2001 nell'unità previsionale di base 5.5.27.2.592 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3136 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di lire 71.200.000 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 5.5.27.2.592 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3136 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di lire 71.200.000 per l'anno 2001.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 71.200.000 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 settembre 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 382

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
287/1990	Comune di Sedegliano	18.600.000	3136
288/1990	Comune di Camino al Tagliamento	18.600.000	3136
151/1984	Comunità montana Canal del Ferro Val Canale-Comune di Moggio Udinese	1.500.000	3136
151/1984	Comunità montana Canal del Ferro Val Canale-Comune di Resia	26.750.000	3136
151/1984	Comunità montana Canal del Ferro Val Canale-Comune di Resiutta	4.500.000	3136

151/1984	Comunità montana Canal del Ferro Val Canale-Comune di Chiusaforte	1.250.000	3136
Totale		71.200.000	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 6 settembre 2001, n. 79/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 112.236.390 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 112.236.390 per l'anno 2001:

Unità previsionale di base	Capitolo	Importo
4.2.21.2.83	2020	13.236.390
8.1.24.2.344	3294	99.000.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 112.236.390 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2001:

Unità previsionale di base	Capitolo	Importo
4.2.21.2.83	2020	13.236.390
8.1.24.2.344	3294	99.000.000

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 112.236.390 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 settembre

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 381

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
184/1995	Comune di Palmanova	13.236.390	2020
628/1991	Istituto autonomo Case Popolari della Provincia di Trieste	65.000.000	3294
1146/1992	Istituto autonomo Case Popolari della Provincia di Trieste	34.000.000	3294
Totale		112.236.390	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 7 settembre 2001, n. 80/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 4.2.21.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 3.112.500 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo complessivo di lire 3.112.500 per l'anno 2001 nell'unità previsionale di base 4.2.21.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di lire 3.112.500 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 4.2.21.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2020 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo complessivo di lire 3.112.500 per l'anno 2001.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 3.112.500 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 settembre 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 380

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp	Creditore	Importo	Capitolo
97/1993	Comune di Prepotto	2.282.400	2020
23/1995	Comune di Prepotto	830.100	2020
Totale		3.112.500	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 7 settembre 2001, n. 81/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 22.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 500 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 7131 al capitolo 7132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2617 del 3 agosto 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di lire 500 milioni per l'anno 2001 all'interno dell'unità previsionale di base 22.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dal capitolo 7131 al capi-

tolo 7132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

- Sul capitolo 7132 «Finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale secondo le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2001 mediante storno dell'importo di lire 500 milioni dal capitolo 7131 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 22.4.61.2.383 del bilancio citato. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16/RAG. del 2 febbraio 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 7 settembre 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 385

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 12 settembre 2001, n. 82/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 56.1.10.4.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e nell'unità previsionale di base 6.1.1074 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al corrispondente capitolo 1760 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 2001, per consentire la contabilizzazione delle operazioni connesse agli accreditamenti ed ai prelevamenti dalla contabilità speciale n. 1905 aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18;

RILEVATO che lo stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 6.1.1074 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1760 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è insufficiente a consentire la contabilizzazione delle operazioni connesse agli accreditamenti ed ai prelevamenti dalla contabilità speciale n. 1905 aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste, in relazione alle proiezioni effettuate sulle prossime movimentazioni nella contabilità speciale medesima;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di aumentare lo stanziamento della sopracitata unità previsionale di base 6.1.1074 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1760 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 700 milioni e di iscrivere il medesimo importo sulla corrispondente unità previsionale di base 56.1.10.4.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 6.1.1074 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1760 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 700 milioni per l'anno 2001.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 56.1.10.4.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1740 è iscritto lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 settembre 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 393

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 24 settembre 2001, n. 83/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.42 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 94.867.000 per l'anno 2001 dal capitolo 8957 al capitolo 8962 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2876 del 7 settembre 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di lire 94.867.000 per l'anno 2001 all'interno dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.42 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 del capitolo 8957 al capitolo 8962 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

- Sul capitolo 8962 «Contributi alla "Promotur S.p.A." e agli altri soggetti gestori di impianti scioviari delle Province di Udine e Pordenone per la predisposizione ed il parziale finanziamento di pacchetti d'offerta alle scuole ed alle agenzie di viaggio» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 94.867.000 per l'anno 2001 mediante storno del medesimo importo dal capitolo 8957 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.42 del bilancio citato.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 24 settembre 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 9

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 4 ottobre 2001, n. 87/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6678 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 35.847.767 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo di lire 35.847.767 nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6678 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6678 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di lire 35.847.767 per l'anno 2001.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9691 dello stato di previsione della

spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 35.847.767 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 ottobre 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 10 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 4

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
609/1989	Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna	35.847.767	6678
Totale		35.847.767	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 4 ottobre 2001, n. 88/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 4.2.21.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 22.983.200 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo complessivo di lire 22.983.200 per l'anno 2001 nell'unità previsionale di base 4.2.21.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di lire 22.983.200 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 4.2.21.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2020 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo complessivo di lire 22.983.200 per l'anno 2001.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 22.983.200 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 ottobre 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 10 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 5

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
31/1995	Comune di Marano Lagunare	4.100.700	2020
52/1995	Comune di Mereto di Tomba	4.146.200	2020
126/1995	Comune di Muggia	14.736.300	2020
Totale		22.983.200	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 26 ottobre 2001, n. 807/COMM.

Autorizzazione all'esercizio delle attività previste dallo statuto delle imprese commerciali del Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali denominato «Centro di assistenza tecnica - Servizi al commercio - S.r.l.» di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

VISTO il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 2000, n. 188/Pres.

PREMESSO che in forza del combinato disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/1999, e di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 188/2000, compete al Direttore regionale del commercio e del turismo autorizzare i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.) all'esercizio delle attività previste nel loro statuto, attività che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8/1999 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 188/2000;

VISTA l'istanza pervenuta alla Direzione regionale del commercio e del turismo in data 25 ottobre 2001 (ns. prot. n. 9683/COMM), con la quale è stata richiesta l'autorizzazione per il seguente C.A.T.: Centro di assistenza tecnica «Servizi al commercio» S.r.l., con sede in Trieste, prodotta dal sig. Giovarruscio Giuseppe, nato a Palermo, il 15 febbraio 1948, in qualità di Presidente e legale rappresentante;

VISTI gli atti allegati all'istanza, da cui risulta la conformità dell'iniziativa alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 188/2000, nonchè il possesso dei requisiti soggettivi prescritti, salve le verifiche di legge che la Direzione regionale del commercio e del turismo effettuerà d'ufficio;

RICHIAMATI:

- l'articolo 11 della legge regionale 8/1999;

- il decreto del Presidente della Giunta regionale 188/2000;

DECRETA

Art. 1

E' conferita, in base alle motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività al seguente Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali: Centro di assistenza tecnica «Servizi al commercio» S.r.l., con sede a Trieste.

Art. 2

E' fatto obbligo al destinatario del presente provvedimento di comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo ogni variazione dei presupposti che hanno legittimato l'adozione del medesimo.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, è richiamata la normativa vigente in materia, in particolare la prescrizione secondo la quale, qualunque sia la forma societaria prescelta tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 188/2000, nel collegio sindacale del C.A.T., autorizzato ai sensi dell'articolo 1, dovrà essere presente un membro scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale (decreto del Presidente della Giunta regionale 188/2000, articolo 4, comma 2).

Art. 4

Qualora a seguito degli accertamenti d'ufficio da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo risulti l'ipotesi di dichiarazione mendaci o di false attestazioni nella documentazione inoltrata ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, il dichiarante è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Trieste, 26 ottobre 2001

UNTERWEGER-VIANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 2303.

Modifica della D.G.R. 3036/1999. Proroga del termine per la stipulazione dei mutui assistiti dai contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con legge regionale 18 gennaio 1999 n. 3 è stata autorizzata la concessione di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui da contrarsi da parte dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale e dall'EZIT, per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono;

RILEVATO che, secondo il disposto della norma anzidetta, le condizioni relative ai mutui da contrarsi ai sensi delle norme stesse devono essere determinate in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze;

VISTA la propria deliberazione n. 3036 del 4 ottobre 1999 registrata alla Corte dei conti il 6 dicembre 1999, Registro 2, foglio 105, con la quale sono stati determinate le condizioni dei mutui di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999, nonché gli adeguamenti e modifiche delle condizioni relative ai mutui assistiti da contributi regionali di cui all'articolo 10 della legge regionale 63/1976;

RILEVATO che il termine per la stipula dei mutui assistiti dai contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999 è stato fissato al 30 settembre 2001;

VISTA la nota prot. n 1220/2311/2C/PM del 14 febbraio 2001 del Servizio interventi settoriali della Direzione regionale dell'industria di richiesta di proroga del termine fissato al 30 settembre 2001, dalla deliberazione n. 3036 del 4 ottobre 1999;

RITENUTO, pertanto, al fine d'assicurare la più ampia applicazione delle disposizioni delle leggi richiamate, di conformarsi alla precitata richiesta procrastinando il termine per la contrazione dei mutui assistibili dai contributi in argomento, fissando un nuovo termine al 31 marzo 2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle finanze;

all'unanimità;

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, il termine per la stipulazione dei mutui assistiti dai contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999 (ovvero acquisizione della determinazione del Direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti), determinato con delibera n 3036 del 4 ottobre 1999, è prorogato dal 30 settembre 2001 al 31 marzo 2002;

2) rimangono inalterati tutti gli altri criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 3036 del 4 ottobre 1999;

3) di autorizzare il Servizio Affari Finanziari ad informare la Direzione regionale dell'Industria dei contenuti della presente deliberazione;

4) di incaricare la Direzione regionale dell'Industria di dare esecuzione alla presente deliberazione;

5) la presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei conti per la registrazione;

6) la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 336.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3468.

Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 e articolo 3 bis. Formazione di un elenco di professionalità manageriali per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali. Approvazione dell'avviso e dei modelli della domanda e del curriculum professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

VISTO in particolare, per quanto attiene le modalità di nomina dei Direttori generali delle aziende - U.S.L. e delle Aziende ospedaliere, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, nonchè dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

ATTESO che in base a tali norme:

- le Regioni nominano i Direttori generali delle aziende per i Servizi Sanitari e delle aziende ospedaliere, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;
- la domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni

di cui ai commi 9 e 11 del già menzionato articolo 3 del decreto legislativo 502/1992;

- i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea, nonchè di «esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso»;

CONSIDERATA la necessità di acquisire professionalità manageriali al fine di poter contare su un elenco aggiornato di esse, che sostituisca l'elenco di cui alla deliberazione giuntale n. 1242 del 5 maggio 2000 in tutti i casi in cui, in base alla normativa vigente, si renda necessario nominare un nuovo Direttore generale;

VISTO il contenuto dell'avviso e dei modelli della domanda e del curriculum professionale (allegati 1, 2 e 3), il cui testo è stato predisposto dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, costituenti parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di approvare l'avviso ed i modelli anzidetti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

PRECISATO che un estratto dell'avviso (allegato 4), verrà pubblicato sui quotidiani nazionali «Il Sole 24 Ore», «Corriere della Sera», nonchè sui quotidiani locali «Il Piccolo», «Il Messaggero Veneto» e «Il Gazzettino»;

TUTTO ciò premesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare l'avviso ed i modelli della domanda e del curriculum professionale, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di cui agli allegati 1, 2 e 3, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2. di demandare all'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali l'emanazione dell'avviso e dei modelli della domanda e del curriculum predetti;

3. di incaricare la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali di curare la pubblicazione dei documenti di cui al punto n. 1 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e dell'estratto dell'avviso (allegato 4), anch'esso parte integrante del presente provvedimento, sui quotidiani «Il Sole 24 Ore», «Corriere della Sera», «Il Piccolo», «Il Messaggero Veneto» e «Il Gazzettino»;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONALITÀ MANAGERIALI PER LA NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rende noto che, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, intende procedere all'acquisizione di disponibilità manageriali per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali istituite nel proprio territorio, così come individuate dalla legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni, rinnovabile. Il contenuto di tale contratto ed il relativo trattamento economico sono stabiliti in base alle vigenti disposizioni statali e regionali.

La carica di Direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, e determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, decreto legislativo n. 502/1992, tale carica è, altresì, incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'Azienda sanitaria presso la quale sono esercitate le funzioni.

Possono presentare la domanda coloro che sono in possesso del diploma di laurea e di esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Si precisa che, ai fini dell'eventuale conferimento di nuovi incarichi, anche gli aspiranti Direttori generali già inseriti nell'elenco di professionalità manageriali di cui alla deliberazione giuntale n. 1242 del 5 maggio 2000, nonché gli attuali Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, dovranno ripresentare apposita domanda.

Le domande, rivolte al Presidente della Giunta regionale, devono essere indirizzate alla Direzione regio-

nale della sanità e delle politiche sociali, riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste, e consegnate a mano o inoltrate con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 30 giorni, a pena di esclusione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tali fini fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine su indicato venisse a cadere in giornata festiva, lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Nella domanda, da redigersi in carta legale in base al modello allegato al presente avviso, dovrà essere dichiarato quanto segue:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè il luogo di residenza;
2) la cittadinanza italiana;
3) il possesso del diploma di laurea;
4) il possesso di esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, così come previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502/1992;
5) il codice fiscale;
6) il recapito presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni della Regione;
7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale, da redigersi secondo il modello allegato, relativo all'attività svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda ed il curriculum professionale dovranno essere sottoscritti dall'aspirante in presenza del dipendente addetto alla ricezione di tali documenti, ovvero occorrerà allegare, agli stessi, una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Affinchè l'amministrazione regionale possa procedere agli adempimenti di cui agli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda e nel curriculum l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarate. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Non verranno accolte le domande:

- pervenute oltre il termine indicato;
- prive di firma ovvero sottoscritte senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- non contenenti tutte le dichiarazioni richieste nonché le indicazioni e gli elementi utili per l'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000;
- non corredate dal curriculum professionale;
- corredate dal curriculum professionale privo di firma ovvero sottoscritto senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o non indicante tutti gli elementi utili ad identificare i datori di lavoro presso i quali è stata maturata l'esperienza lavorativa richiesta nonché le informazioni necessarie per l'effettuazione degli altri controlli di cui agli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione regionale declina, sin d'ora, ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'istanza dovrà essere regolarmente bollata così come disposto dalla tariffa allegata al D.M. 20 agosto 1992.

I dati e le notizie fornite dagli aspiranti inerenti al presente avviso verranno utilizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.

L'Assessore regionale alla sanità e
alle politiche sociali: avv. Valter Santarossa

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

- marca da bollo - Allegato 2

Modello di domanda

Al Presidente della Giunta regionale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
per il tramite della Direzione regionale
della sanità e delle politiche sociali
riva Nazario Sauro n. 8
34124 Trieste

Oggetto: disponibilità per la nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come individuate dalla legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

...l... sottoscritt... propone la propria disponibilità per la nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali.

A tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

1. di essere nat...a ....(prov. ......) il ....;
2. di risiedere a .... (prov.......) (c.a.p. ....)
   in via/piazza .... n. ....;
3. di possedere il seguente numero di codice fiscale ....;
4. di essere cittadino italiano;
5. di essere in possesso del diploma di laurea in ...., conseguito in data ....
   presso l'Università degli studi di ...., sita in .... (prov. ......)
   (c.a.p. ....) via/piazza .... n. ......;
6. di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in Enti, Aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
8. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito: via/piazza .... n. ......
   Comune ....(prov. ......) (c.a.p. ....)
   tel. n. ...., e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive;
9. di accettare tutte le indicazioni contenute nell'avviso per l'acquisizione di disponibilità manageriali e di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura di acquisizione e degli adempimenti conseguenti nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
10. di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dalle norme penali, così come indicato dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Allega alla presente domanda il curriculum professionale sottoscritto.

(*È in facoltà dell'aspirante direttore generale allegare alla presente domanda i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al punto n. 4 dell'avviso. Qualora i documenti vengano prodotti in copia occorrerà dichiararne la conformità ai rispettivi originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000*).

Luogo e data............................

Firma ....

(Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero occorrerà allegare, alla stessa, una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 3

Modello del curriculum professionale.

...l... sottoscritt..., nat... a ....(prov.......) il ....
e residente a .... in via/piazza .... n. ....,
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara

- di essere in possesso del diploma di laurea in ...., conseguito in data ....
presso l'Università degli studi di ....,
sita in .... (prov. ......) (c.a.p. ....) via/piazza ....n. ......;
- di aver svolto, nei dieci anni precedenti la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'acquisizione di professionalità manageriali, la seguente attività di direzione tecnica (o amministrativa) in posizione dirigenziale:

1) attività di ....
(indicare l'esatta qualifica professionale posseduta nel periodo di seguito indicato, con il puntuale riferimento alle norme di legge o contrattuali che la definiscono. L'indicazione delle norme di legge o contrattuali dovrà essere effettuata per esteso, indicando la data ed il numero di esse, nonché la tipologia del provvedimento - ad es. «legge», «decreto del Presidente della Repubblica» etc. ovvero «contratto collettivo nazionale di lavoro» -)
presso ....
(indicare l'esatta denominazione dell'ente o della struttura pubblica o privata in cui è stata svolta l'attività), ubicata in via/piazza .... n. ...., c.a.p. ....,
città ....(indicare, eventualmente, anche il numero di telefono e di telefax) dal giorno gg/mm/aaaa al giorno gg/mm/aaaa.

L'attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse:

☐ umane;

☐ tecniche;

☐ finanziarie;

(indicare le risorse gestite).

Nel periodo indicato l'attività svolta è consistita in ....
(indicare, in dettaglio, in cosa si è concretizzata tale attività, gli obiettivi realizzati, le risorse gestite nonchè ogni altro elemento o riferimento utile. La relazione non dovrà essere più lunga, in ogni caso, di nn. tre fogli dattiloscritti);

2) attività di ....
(indicare l'esatta qualifica professionale posseduta nel periodo di seguito indicato, con il puntuale riferimento alle norme di legge o contrattuali che la definiscono. L'indicazione delle norme di legge o contrattuali dovrà essere effettuata per esteso, indicando la data ed il numero di esse, nonché la tipologia del provvedimento - ad es. «legge», «decreto del Presidente della Repubblica» etc. ovvero «contratto collettivo nazionale di lavoro» -)
presso ....
(indicare l'esatta denominazione dell'ente o della struttura pubblica o privata in cui è stata svolta l'attività), ubicata in via/piazza .... n. ...., c.a.p. ....,
città ....(indicare, eventualmente, anche il numero di telefono e di telefax) dal giorno gg/mm/aaaa al giorno gg/mm/aaaa.

L'attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse:

☐ umane;

☐ tecniche;

☐ finanziarie;

(indicare le risorse gestite).

Nel periodo indicato l'attività svolta è consistita in ....

(indicare, in dettaglio, in cosa si è concretizzata tale attività, gli obiettivi realizzati, le risorse gestite nonchè ogni altro elemento o riferimento utile. La relazione non dovrà essere più lunga, in ogni caso, di nn. tre fogli dattiloscritti);

ETC.

(*È in facoltà dell'aspirante direttore generale allegare al presente curriculum i documenti comprovanti l'effettuazione delle attività dichiarate. Qualora i documenti vengano prodotti in copia occorrerà dichiararne la conformità ai rispettivi originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000*).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dalle norme penali, così come indicato dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data ....

Firma ....

(Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il curriculum professionale dovrà essere sottoscritto dall'aspirante in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero occorrerà allegare, allo stesso, una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 4

ESTRATTO DA PUBBLICARE
SUI SEGUENTI QUOTIDIANI

• Il Sole 24 ore;

• Corriere della sera;

• Il Piccolo;

• Il Messaggero Veneto;

• Il Gazzettino.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

AVVISA

che intende procedere all'acquisizione di disponibilità manageriali per la nomina dei Direttori generali delle aziende sanitarie regionali istituite nel proprio territorio, così come individuate dalla legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla sopracitata normativa possono presentare istanza, da redigersi secondo il modello allegato al relativo avviso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le istanze devono essere indirizzate al Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per il tramite della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste.

All'istanza dovrà essere allegato un curriculum professionale, (contenente gli elementi utili ad identificare e datori di lavoro presso i quali è stata maturata l'esperienza richiesta), redatto secondo il modello allegato all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - dott. Giovanni Farina, tel. 040/3775695 e dott.ssa Alessia Clocchiatti, tel. 040/3775693 - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

L'Assessore regionale alla sanità e
alle politiche sociali: avv. Valter Santarossa

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3475.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006. Bando di gara con procedura aperta mediante pubblico incanto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. obiettivo n. 3 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2000-2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il regolamento (CE) n. 1784/1999 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e, in particolare, la norma n. 11;

VISTO il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per l'obiettivo 3 - Regioni centro nord - per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(00)1120 del 18 luglio 2000;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(00)2076 del 21 settembre 2001 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che il citato Programma Operativo prevede all'asse F misura F1 la possibilità di sostenere le funzioni di programmazione, attuazione e valutazione del medesimo Programma Operativo;

RAVVISATA la necessità di avviare le procedure per l'individuazione del soggetto qualificato cui affidare il servizio di assistenza tecnica relativo alla gestione ed attuazione del P.O.R. obiettivo n. 3 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2000-2006;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei servizi previsti è opportuno indire un pubblico incanto di cui all'articolo 6, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995;

CONSIDERATO che il Capitolato Tecnico prevede che l'aggiudicazione avvenga in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995, mediante pubblico incanto;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio avrà durata fino al 31 dicembre 2003, per un importo complessivo di lire 2.400.000.000, I.V.A. inclusa (euro

1.239.496,557) che troverà copertura finanziaria sul bilancio pluriennale della Regione per il periodo considerato;

DATO ATTO che l'appaltante, ex articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 157/1995, si riserva la facoltà di affidare al medesimo prestatore la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto in questione per attività, che per alcune delle funzioni - specificate nell'articolo 7 dell'allegato Capitolato Tecnico - potranno essere svolte fino al 31 dicembre 2007;

DATO ATTO altresì che complessivamente le risorse finanziarie disponibili e l'intero periodo di programmazione 2000-2006 sono pari a non più di lire 5.174.000.000, I.V.A. inclusa (euro 2.672.147,995); Un tanto compatibilmente e nei limiti delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione dai bilanci regionali annuali e pluriennali di riferimento, nell'ambito della programmazione finanziaria di cui al Programma Operativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 157/1995, è opportuno pubblicizzare il bando di gara sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.E., sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione sul territorio regionale;

CONSIDERATO che la spesa relativa alla pubblicizzazione del bando di gara farà carico sul deputato Bilancio regionale per l'esercizio in corso;

RITENUTO opportuno avvalersi, per l'esame delle domande di partecipazione e per la valutazione delle offerte che saranno presentate di una Commissione tecnica composta dalle sottoelencate persone:

dott. Maria Emma Ramponi	Direttore regionale della formazione professionale - con funzioni di Presidente,
dott. Ruggero Cortellino	Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali,
dott. Alessandra Zonta	Consigliere,
sig. Renzo Comelli	Segretario,
sig. Claudio Ghini	Consigliere,
dott. Monica Demarchi	Consigliere con funzioni di Segretario della Commissione;

CONSIDERATO che le attività richieste con l'affidamento del servizio si inquadrano quali azioni finanziabili sull'asse F misura F1 del Programma Operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica C.I.P.E. del 5 novembre 1999 di approvazione del quadro finanziario programmatico per il periodo 2000-2006 - F.S.E. - obiettivo 3, che indica l'ammontare delle risorse del cofinanziamento nazionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Di procedere all'indizione del pubblico incanto per l'affidamento di un servizio di gestione ed attuazione del P.O.R., obiettivo n. 3 - 2000-2006, per il periodo fino al 31 dicembre 2003.

Art. 2

Di quantificare il lire 2.400.000.000, I.V.A. inclusa (euro 1.239.496,557) la somma massima necessaria alla realizzazione del servizio.

Art. 3

Di dare atto che, nei limiti di una spesa massima di lire 5.174.000.000, I.V.A. inclusa (euro 2.672.147,995) per l'intero periodo di programmazione 2000-2006 l'appaltante, ex articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 157/1995, si riserva la facoltà di affidare al medesimo prestatore la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto in questione per attività, che per alcune delle funzioni - specificate nell'articolo 7 dell'allegato Capitolato Tecnico - potranno essere svolte fino al 31 dicembre 2007.

Un tanto compatibilmente e nei limiti delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione dai bilanci regionali annuali e pluriennali di riferimento, nell'ambito della programmazione finanziaria di cui al Programma Operativo.

Art. 4

Di approvare la nomina della Commissione di esperti composta dalle sottoelencate persone:

dott. Maria Emma Ramponi	Direttore regionale della formazione professionale - con funzioni di Presidente,
dott. Ruggero Cortellino	Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali,
dott. Alessandra Zonta	Consigliere,
sig. Renzo Comelli	Segretario,

sig. Claudio Ghini — Consigliere,

dott. Monica Demarchi — Consigliere con funzioni di Segretario della Commissione.

Art. 5

Di dare atto che si provvederà con apposito atto formale all'approvazione del contratto ed all'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 6

Di dare atto che il corrispettivo verrà liquidato secondo le modalità indicate all'articolo 25 del Capitolato Tecnico.

Art. 7

Di approvare il Capitolato Tecnico, l'avviso di gara, il bando di gara che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Art. 8

Il Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali è autorizzato a stipulare il contratto di affidamento con la Società che risulterà vincitrice della gara in oggetto.

Art. 9

Di procedere alla pubblicizzazione dell'allegato bando di gara e dell'avviso di gara sulla G.U.C.E., G.U.R.I. sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione a livello regionale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

Capitolato tecnico per l'affidamento del servizio relativo all'assistenza tecnica, alla gestione ed attuazione del Programma Operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione n. 2076 del 21 settembre 2000.

Art. 1

Ente appaltante

1. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale formazione professionale - via San Francesco, n. 37 - 34100 Trieste - telefono 040/3775287 - fax 040/3775013 - E-mail: formazione.prof@regione.fvg.it - sito internet: www.regione.fvg.it

Art. 2

Procedura di aggiudicazione

1. Il presente appalto viene aggiudicato mediante pubblico incanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995.

Art. 3

Ambito di applicazione dell'appalto

1. Il presente appalto si inquadra nell'ambito dell'attuazione:

a) del Programma Operativo dell'obiettivo 3 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia relativo al periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione (CE) n. 2076 del 21 settembre 2000, di seguito denominato P.O.R.;

b) del connesso Complemento di programmazione, di

cui all'articolo 18, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3216 del 23 ottobre 2000 ed adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000, di seguito denominato Complemento.

2. Il presente appalto, in particolare, si riferisce all'asse F, misura F1 del citato P.O.R. e Complemento.

3. Il presente appalto limita la sua operatività al 31 dicembre 2003. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di affidare al medesimo prestatore la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per attività che, per alcune delle funzioni specificate nel successivo articolo 7, potranno essere svolte fino al 31 dicembre 2007. Un tanto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 157/1995. Complessivamente le risorse finanziarie disponibili per l'intera programmazione 2000-2006 sono pari a non più di lire 5.174.000.000 (euro 2.672.147,995) I.V.A. inclusa.

Art. 4

Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto, che ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del Programma Operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, si realizza mediante la presentazione di un progetto articolato su azioni facenti parte del quadro complessivo previsto dal Complemento di Programmazione sull'asse F, misura F1.

2. Le offerte, pena l'esclusione, devono riguardare tutte le funzioni elencate al successivo articolo 7.

3. Le prestazioni richieste implicano che il prestatore di servizi dovrà operare in stretto contatto con la Direzione appaltante di cui all'articolo 1. In tal senso dovrà essere disponibile per incontri, momenti di raccordo, partecipazione a gruppi di lavoro con la Direzione appaltante, nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio.

4. Il Capitolato tecnico e la documentazione resa disponibile possono essere richiesti, anche via fax al numero 040/3775013 o tramite E-mail: formazione.prof@regione.fvg.it - fino al giorno XXXXX all'indirizzo dell'ente appaltante. Inoltre tale documentazione è disponibile sul sito internet: www.regione.fvg.it/formazione/frame-avvisi.htm.

5. Con riferimento all'organizzazione finanziaria del progetto, il prestatore di servizi, nella presentazione del piano di lavoro e nello svolgimento del servizio dovrà tenere conto del Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'obiettivo 3», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9, di seguito denominato Regolamento (in www.regione.fvg.it/formazione/frame-normativa.htm).

Art. 5

Norme che regolano il pubblico incanto

1. Il pubblico incanto verrà regolato dal Regolamento (CE) 1260/1999, Regolamento (CE) 1784/1999, Regolamento (CE) 1685/2000, Decisione C(00)2076/2000 che approva il P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione appaltante, decreto del Presidente della Regione 0125/Pres./2001, Direttive 92/50/ CEE e 97/52/CE, decreto legislativo 157/1995 e 65/2000 nonché dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute e/o espressamente richiamate.

2. Per quanto non in opposizione con esse varranno inoltre le disposizioni e prescrizioni stabilite nel Capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28 ottobre 1985.

Art. 6

Prestatori di servizi partecipanti

1. Possono partecipare al presente appalto soggetti pubblici o privati, singoli o temporaneamente raggruppati nelle diverse forme consentite dalla legge. E' comunque esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

2. Si richiede che il prestatore di servizi all'atto della presentazione dell'offerta si impegni, qualora ne fosse privo, ad aprire una sede operativa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, atta a garantire continuità di presenza nell'espletamento del servizio.

Art. 7

Descrizione dei servizi e dei prodotti

Le offerte presentate dovranno riguardare l'attività richiesta nel suo complesso e dunque dovranno essere formulate per tutte le azioni e le funzioni di seguito descritte, non essendo ammissibili offerte parziali o comunque limitate ad alcune di esse, pena l'esclusione dalla gara.

I contenuti tecnici delle tre funzioni richieste sono qui di seguito dettagliati:

Funzione 1]

Assistenza tecnica alla programmazione e attuazione del P.O.R. a favore dell'Amministrazione regionale.

Per l'adeguato svolgimento di questo servizio occorrerà garantire la presenza di un gruppo di lavoro

composto da almeno 2 persone per complessive 80 gg/uomo/anno.

1.1: Redazione di rapporti periodici e documenti informativi.

L'attività consiste nel supporto alla redazione dei rapporti annuali e del rapporto finale di esecuzione ai sensi e per gli adempimenti di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e di note informative e/o relazioni sintetiche riguardanti parti o aspetti specifici del P.O.R. funzionali alle esigenze della Direzione appaltante o del Comitato di Sorveglianza.

1.2: Supporto tecnico nella predisposizione di documenti per la programmazione annuale e pluriennale delle risorse.

L'attività consiste:

- nell'assistenza alla Direzione appaltante nell'attività di formulazione di proposte di riprogrammazione e revisione del P.O.R. e del relativo Complemento di Programmazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza per la prevista approvazione;
- nell'assistenza tecnica nella redazione di piani annuali o pluriennali di intervento nonché di piani integrati obiettivo 3, Programmazione ordinaria regionale, altri programmi di iniziativa comunitaria nonché di ogni altro documento la cui redazione dovesse rendersi necessaria nel corso della programmazione;
- nell'individuazione di strumenti di raccordo (riunioni, tavoli tecnici, protocolli) con altre Direzioni regionali responsabili dei diversi livelli e ambiti di programmazione, nonché del successivo supporto operativo.

1.3: Supporto tecnico all'organizzazione generale della Direzione appaltante nell'attuazione del P.O.R.

L'attività consiste nell'assistenza tecnica alle azioni di adeguamento degli assetti organizzativi, procedurali e gestionali della Direzione appaltante, connessi all'attuazione del P.O.R.

1.4: Supporto tecnico nella gestione dei flussi finanziari relativi al P.O.R.

L'attività consiste:

- nella assistenza tecnica nell'applicazione delle procedure di verifica dell'efficienza e regolarità dei flussi finanziari;
- nel supporto nella predisposizione e nel controllo delle dichiarazioni di spesa e delle richieste di pagamento da presentare alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

1.5: Supporto negli adempimenti finalizzati all'attuazione del controllo di secondo livello previsto dal Regolamento (CE) n. 438/2001, in attuazione dell'articolo 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'attività consiste:

- nell'elaborazione e manutenzione delle piste di controllo;
- nell'assistenza alle attività di controllo di secondo livello, funzionale alla certificazione finale.

1.6: Supporto nella redazione e/o revisione di norme e nella realizzazione di procedure della Direzione appaltante, relative alla attuazione del P.O.R.

L'attività consiste:

- nell'assistenza tecnica nella redazione e/o revisione di norme e procedure attuative degli interventi;
- nella formulazione dei regolamenti attuativi relativi ad azioni e modalità di intervento innovativi rispetto al passato;
- nell'assistenza alla predisposizione di bandi, circolari informative e modulistica finalizzata alla acquisizione delle istanze di finanziamento.

1.7: Supporto nella gestione dei rapporti con l'Unione Europea nell'attuazione del P.O.R.

L'attività consiste nella partecipazione ad incontri e riunioni con i funzionari nazionali e/o della Commissione Europea anche presso sedi diverse da quella della Direzione appaltante, sul territorio nazionale o europeo, su specifica richiesta della Direzione stessa.

Funzione 2]

Monitoraggio finanziario, procedurale e fisico del programma

Per l'adeguato svolgimento di questo servizio occorrerà garantire, presso gli uffici della D.R.F.P. o indicati dalla stessa, la presenza di un gruppo di almeno 10 persone che garantiscano complessivamente almeno 2000 gg/uomo/anno. La presenza dovrà comunque essere costante nell'arco dell'anno solare di riferimento e in ogni caso dovrà essere sempre garantita una presenza non inferiore a 5 unità.

Le attività di cui alla presente funzione potranno essere svolte fino al 31 dicembre 2007.

2.1: Monitoraggio finanziario, procedurale e fisico degli interventi finanziati dal P.O.R.

L'attività dovrà essere resa da un gruppo di lavoro che dovrà operare nell'ambito regionale presso gli uffici indicati o messi a disposizione dalla Direzione appaltante, utilizzando il sistema informativo regionale in uso presso la stessa raccordandosi, altresì, con il referente preposto al suo funzionamento.

L'attività consiste:

- nell'individuazione, indicazione e realizzazione di tutte le soluzioni progettuali ed organizzative ne-

cessarie affinché il sistema di monitoraggio sia idoneo a garantire l'affidabilità dei dati immessi nonché la produzione delle informazioni richieste dai regolamenti comunitari e dai sistemi informativi centrali (SIRGS, SIC e Monitoraggio NAP) ed altre eventualmente richieste dalla Direzione appaltante, nel rispetto delle corrispondenti scadenze;

- nella raccolta delle informazioni, nel data entry informatico e nell'archiviazione di documenti cartacei. Il sistema informativo di monitoraggio dovrà essere continuamente alimentato tramite il caricamento dei dati relativi ai progetti finanziati dal P.O.R.. Dovranno, in altri termini, essere acquisite le informazioni contenute nei progetti candidati al finanziamento e nelle periodiche comunicazioni trasmesse dagli operatori alla Direzione appaltante dall'avvio dell'attività fino al momento della sua chiusura. La tempestività dell'imputazione dei dati dovrà essere tale da garantire il costante aggiornamento degli archivi informatici in tempo reale. Il gruppo dei rilevatori dovrà altresì curare l'ordinaria tenuta degli archivi cartacei dei documenti - fonte delle informazioni - secondo le indicazioni fornite dalla D.R.F.P. Dovrà, inoltre, essere assicurata l'esaustività delle rilevazioni rispetto all'universo dei progetti finanziati dal P.O.R.. Pertanto, il gruppo dei rilevatori dovrà verificare la disponibilità di tutta la documentazione occorrente ed, eventualmente, in accordo con la D.R.F.P., sollecitare i soggetti attuatori degli interventi finanziati all'invio dei documenti mancanti;
- nella stesura periodica di report di monitoraggio utili alla D.R.F.P.

Funzione 3]

Verifica ex post: verifica dei rendiconti relativi a progetti finanziati e attività connesse.

Le attività di cui alla presente funzione potranno essere svolte fino al 31 dicembre 2007.

Per l'adeguato svolgimento di questo servizio occorrerà garantire, presso gli uffici della D.R.F.P. o indicati dalla stessa, la presenza di un gruppo di lavoro di almeno 6 persone con le caratteristiche di cui al successivo articolo 11.

3.1: Verifica ex-post: verifica dei rendiconti relativi ai progetti finanziati.

L'attività, deve realizzarsi nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti:

- «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni;
- «Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'obiettivo n. 3» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

La stessa consiste:

- nella verifica dei requisiti dei soggetti partecipanti alle attività, della corretta tenuta dei registri didattici e delle qualità degli eventuali materiali prodotti;
- nel controllo dei costi proposti a rendicontazione con riferimento alle spese ammissibili come da citati Regolamenti e dagli avvisi di riferimento;
- nella verifica della completezza di tutta la documentazione occorrente e, su indicazione della D.R.F.P., nella richiesta delle necessarie integrazioni sollecitando, se del caso, i soggetti attuatori per l'invio dei documenti mancanti;
- nella quantificazione degli importi dovuti a saldo del finanziamento e nell'elaborazione di una proposta di verbale di verifica per ogni singolo rendiconto.

Il programma delle attività sopra descritte si articolerà nella verifica a campione dei rendiconti.

Il numero dei rendiconti da sottoporre a verifica è di almeno 2.000 unità. I rendiconti da sottoporre a controllo saranno individuati dalla Direzione appaltante.

Tutte le attività descritte devono essere svolte nel rispetto dei regolamenti comunitari, delle disposizioni nazionali e delle direttive regionali.

Le modalità attuative di questa funzione potranno differenziarsi - una volta definito e reso operativo il sistema dell'accreditamento regionale degli enti formativi - a seconda che la verifica rendicontale si esplichi su progetti gestiti da soggetti accreditati o che richiedano l'accreditamento e che assumano il sistema di rendicontazione attraverso il bilancio di esercizio, oppure su progetti gestiti da Enti/Aziende che rendicontino con il sistema tradizionale:

a) nel caso di rendicontazione attraverso il bilancio di esercizio, la verifica avverrà mediante il confronto dei dati esposti nel bilancio di esercizio con quelli di rendicontazione di ciascun progetto rapportati al preventivo analitico presentato;

b) nel caso di rendicontazione tradizionale la verifica avverrà attraverso il controllo dei documenti contabili analitici giustificativi delle spese di ogni singola attività e con riferimento ai citati Regolamenti ed avvisi.

L'attività di cui alla presente Funzione si intende conclusa con la presentazione alla D.R.F.P. della proposta di verbale di verifica per ogni singolo rendiconto.

Il verbale di proposta di verifica rendicontale dovrà pervenire all'appaltante nel termine massimo di 30

giorni dalla consegna all'aggiudicatario - da parte della D.R.F.P. - dei rendiconti e della relativa documentazione.

Per favorire il flusso dei finanziamenti comunitari, nei primi sei mesi dell'anno 2002 potranno venir consegnati, massimo 200 rendiconti al mese. Successivamente verranno consegnati, di norma, 100 rendiconti al mese.

Il termine di consegna della proposta di verbale di verifica rendicontale è elevato a 60 giorni qualora, su indicazione della D.R.F.P., sia necessario acquisire delle integrazioni.

La Direzione appaltante mantiene la piena titolarità e responsabilità per le seguenti attività:

- ricevimento dei preventivi analitici ed istruttoria sulle eventuali richieste di autorizzazione a variazione dei preventivi approvati;
- ricevimento dei rendiconti ed individuazione di quelli da sottoporre a verifica;
- coordinamento dell'organizzazione delle verifiche in loco per le rendicontazioni;
- richiesta al prestatore di eventuali supplementi di istruttoria necessari all'appaltante per l'approvazione dei rendiconti;
- approvazione delle verifiche rendicontali;
- gestione degli eventuali contenziosi sulle verifiche;
- liquidazione e pagamento dei finanziamenti riconosciuti a rendiconto e recupero delle somme liquidate in eccedenza a titolo di anticipazione;
- front office di consulenza agli Enti e/o Aziende gestori delle attività.

3.2: Altre attività sussidiarie alla verifica rendicontale

L'attività consiste:

- nella partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro, in qualità di esperti, ad eventuali seminari, organizzati dalla Direzione appaltante.
- Nella disponibilità, da parte dei componenti il gruppo di lavoro, per interventi destinati ad approfondire alcuni temi di specifico interesse della D.R.F.P.

Art. 8

Termini di presentazione e modalità di attuazione della procedura di gara

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 157/1995, i soggetti proponenti devono presentare le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione, entro le ore 12.00 del giorno .... 2001 all'indirizzo dell'appaltante.

2. Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana su carta bollata, con l'indicazione della ragione sociale nonchè della sede legale del proponente, sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante e nel caso di A.T.I., dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate, complete della documentazione di cui ai successivi articoli 9 e 10, potranno essere inviate per posta a mezzo raccomandata, e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di cui al comma 1.

3. Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni dovranno essere accompagnate, se non redatte in lingua italiana, da una traduzione certificata dalle Autorità consolari italiane del Paese dove sono state predisposte, oppure effettuata da un traduttore ufficiale professionale.

4. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale temine, anche se spedite prima di detta scadenza. Farà fede il timbro di arrivo apposto dalla Direzione appaltante.

5. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle domande di partecipazione, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

6. Non si darà luogo all'apertura delle buste che non siano debitamente chiuse e sigillate o che siano pervenute dopo il termine ultimo di consegna di cui al comma 1.

7. La domanda di partecipazione deve essere presentata in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione. La busta deve riportare il nominativo del soggetto proponente e recare la dicitura «Gara per l'affidamento del servizio per la gestione ed attuazione del P.O.R. Obiettivo 3, 2000-2006 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e contenere le buste di cui al successivo comma 8.

8. La busta di cui al precedente comma 7 dovrà contenere, a pena di esclusione:

- busta separata, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, riportante il nominativo della società o dell'A.T.I. partecipante e recante la dicitura «Busta n. 1 - Documentazione amministrativa» contenente le dichiarazioni, le certificazioni ed i documenti di cui all'articolo 9. Nei casi di A.T.I. dovranno essere inoltre seguite anche le disposizioni di cui all'articolo 10;
- busta separata, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, ripor-

tante il nominativo della società o dell'A.T.I. partecipante e recante la dicitura «Busta n. 2 - Offerta tecnica», contenente l'offerta tecnica illustrante le metodologie ed i servizi redatta secondo le specifiche previste dagli articoli 4 e 7. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e nel caso di A.T.I., congiuntamente, dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate, con le specificazioni delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e con l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse si costituiranno formalmente in A.T.I. nominando ed individuando una delle partecipanti quale Capogruppo;

- busta separata, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, riportante il nominativo della società o dell'A.T.I. partecipante recante la dicitura «Busta n. 3 - Offerta economica», contente l'offerta economica.

  L'offerta del prezzo, sul documento in regola con la legge sul bollo, e senza allegati, dovrà contenere l'oggetto dell'appalto, l'indicazione, in lettere e in cifre, del prezzo relativo a ciascuna funzione I.V.A. inclusa. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione.

9. Le operazioni di gara avranno inizio il giorno ....2001 alle ore 11.00 presso la sede della Direzione regionale della formazione professionale (Trieste, via S. Francesco n. 37, IV piano) e si svolgeranno come illustrato nel successivo articolo 13.

Potranno presenziare allo svolgimento di detta fase i rappresentanti delle imprese partecipanti, ovvero soggetti dagli stessi delegati.

Art. 9

Requisiti soggettivi del proponente e documentazione amministrativa

1. I soggetti proponenti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, devono accludere nella «Busta n. 1 - Documentazione amministrativa» quanto di seguito specificato:

a) domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 8;

b) certificato di iscrizione C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto interessato ha sede, o analogo registro professionale di Stato membro dell'U.E. per le ditte non aventi sede in Italia, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Capitolato tecnico. Quanto sopra potrà essere attestato mediante dichiarazione, successivamente verificabile, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

c) dichiarazione dalla quale risulti il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione della gara;

d) idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito;

e) dichiarazione del legale rappresentante attestante la cifra d'affari globale ed in servizi in relazione a ciascuno degli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000. Il fatturato globale complessivo di tali anni non dovrà essere inferiore a lire 2.400.000.000 (euro 1.239.496,557); e il fatturato complessivo di tali anni relativamente ai servizi non dovrà essere inferiore a lire 800.000.000 (euro 413.165,519);

f) dichiarazione del legale rappresentante di:

   - aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire l'offerta;
   - accettare integralmente e incondizionatamente tutte le condizioni, nessuna esclusa, del Capitolato Tecnico e, in caso di personale dipendente, obbligarsi ad applicare il contratto collettivo di lavoro e gli eventuali contratti locali di lavoro per le imprese esercenti i servizi in questione;

g) dichiarazione di disponibilità delle risorse umane e, nella propria sede operativa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle dotazioni strumentali - inclusi HW e SW - adeguate all'oggetto della gara;

h) cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 di lire 48.000.000 (euro 24.789,931) pari al 2% dell'importo a base d'asta;

i) dichiarazione, resa dal legale rappresentante del proponente che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 157/1995 così come modificato dal decreto legislativo n. 65/2000 nonchè dalla normativa antimafia.

2. I proponenti, a pena di esclusione, devono inoltre:

- dimostrare di avere esperienza pluriennale nei settori oggetto della presente gara. A tal fine il proponente deve dimostrare di avere espletato o avere in corso, con riferimento ad affidamenti intervenuti nei cinque anni precedenti - 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 - almeno altri 3 servizi di contenuto analogo a quello oggetto della presente gara, con affidamento da parte di Amministrazioni pubbliche

comunitarie, nazionali e regionali nonché di enti pubblici nazionali;

- dichiarare l'impegno a ad assicurare, durante il servizio, una collocazione logistica sul territorio regionale.

3. I proponenti, a pena di esclusione, devono presentare una dichiarazione attestante l'adeguatezza numerica, la qualificazione, la competenza e l'esperienza dei gruppi di lavoro che espleteranno l'incarico. I medesimi soggetti, infatti, dovranno costituire, pena l'esclusione dalla gara, tre distinti gruppi di lavoro così specificati:

«Funzione 1»: Il gruppo di lavoro da impegnare dovrà essere composto da almeno 2 persone entrambe esperti senior con esperienza di almeno 5 anni in materia di programmazione e gestione di fondi strutturali.

«Funzione 2»: Il gruppo di lavoro da impegnare dovrà essere composto da almeno 10 persone di cui non più di due coordinatori con almeno due anni di significativa responsabilità nel settore informatico e nella gestione dei fondi strutturali. Gli altri componenti del gruppo dovranno comunque avere esperienza informatica (office automation).

«Funzione 3»: Il gruppo di lavoro da impegnare dovrà essere composto da almeno sei persone di cui almeno quatto con esperienza triennale di assistenza tecnica, nella verifica dei rendiconti relativi ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali nonchè nella revisione delle relative procedure di rendicontazione. Tutti i componenti di tale gruppo dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili o, se stranieri, registri equipollenti se previsti nei Paesi di origine.

I tre gruppi dovranno essere distinti tra loro nel senso che dovranno essere composti da persone diverse con la conseguenza che il componente di un gruppo non potrà essere chiamato a sostituire il componente di un diverso gruppo di lavoro.

Potranno far parte dei gruppi di lavoro anche eventuali collaboratori esterni dell'impresa o dell'A.T.I.

Per ciascuno dei componenti dei gruppi di lavoro dovrà essere allegato un curriculum vitae, sottoscritto dall'interessato, con indicazione del titolo di studio e con specifica illustrazione delle esperienze professionali maturate nelle materie oggetto del presente servizio.

E' richiesta una perfetta conoscenza della lingua italiana da parte di ciascuno dei componenti dei gruppi di lavoro.

Qualora l'aggiudicatario dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti dei gruppi di lavoro, dovrà formulare specifica, motivata richiesta alla Regione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di domanda di partecipazione. L'inosservanza di un tanto costituirà motivo di recesso a favore della D.R.F.P.

L'eventuale sostituzione di componenti dei gruppi di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e curricula di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dall'appaltante.

La pendenza dell'autorizzazione da parte dell'aggiudicatrice non esonera il prestatore dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione dei gruppi di lavoro non potrà costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi salvo espressa autorizzazione scritta da parte della D.R.F.P.

Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per le imprese non aventi sede in Italia. La mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti elencati nei commi 1), 2) e 3) del presente articolo costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Art. 10

Disposizioni per le A.T.I.

1. Possono presentare offerte anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati nelle diverse forme consentite dalla legge.

2. Fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e g), ogni soggetto del raggruppamento dovrà possedere i requisiti e fornire i certificati, i documenti e le dichiarazioni di cui all'articolo 9 medesimo.

3. Il requisito relativo al volume d'affari globale dovrà essere posseduto dal raggruppamento in misura complessiva almeno pari a quella indicata al precedente articolo 9, lettera e).

La Capogruppo dovrà garantire nel triennio 1998-1999-2000 un fatturato complessivo globale non inferiore a lire 1.200.000.000 (euro 619.748,278) ed un fatturato complessivo in servizi non inferiore a lire 400.000.000 (euro 206.582,759) nel triennio.

4. La dichiarazione relativa alle garanzie offerte in ordine all'adeguatezza delle dotazioni di risorse umane e, relativamente alla sede operativa regionale, delle risorse strumentali - inclusi HW e SW - adeguate all'oggetto della gara dovrà essere prodotta dal soggetto indicato come Capogruppo.

5. La cauzione provvisoria di cui all'articolo 9, lettera h) dovrà essere prodotta da una dei soggetti facenti capo al raggruppamento temporaneo.

6. Dovrà, infine, essere presentata, pena l'esclusio-

ne, una dichiarazione di intenti sottoscritta, anche singolarmente, con firma autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai rappresentanti legali di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, attestante che, entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione, il raggruppamento si costituirà formalmente in Associazione Temporanea d'Impresa nominando e individuando una delle partecipanti quale Capogruppo.

Art. 11

Aggiudicazione della gara

1. La presente gara sarà aggiudicata con la valutazione delle offerte sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, regolato dall'articolo 23, comma 1, lettera b) e dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 157/1995.

2. L'Ente appaltante, attraverso la Commissione giudicatrice, esprime una scelta insindacabile circa il soggetto la cui offerta è considerata preferibile.

3. L'aggiudicazione avviene secondo i seguenti elementi di valutazione:

a) Massimo 80 punti per la metodologia proposta in termini di:
   - coerenza fra servizi offerti e mezzi messi a disposizione: massimo 25 punti;
   - innovatività, qualità e quantità aggiunta rispetto alle indicazione fornite dal Capitolato dei servizi proposti: massimo 40 punti;
   - validità delle scelte organizzative proposte: massimo 15 punti;

b) massimo 20 punti per l'offerta economica. Il punteggio attribuito si ottiene dall'applicazione della formula:

   20 x offerta minima/offerta da valutare

4. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte, viene data priorità al progetto con l'offerta economica minore. Persistendo la situazione di parità, prevale l'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore nel criterio di cui al comma 3, punto a) 2. (innovatività, quantità e qualità aggiunte).

5. Si farà luogo alla aggiudicazione anche nel caso di partecipazione di un solo soggetto la cui offerta sia ritenuta valida.

6. La Commissione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese da parte degli organismi partecipanti.

7. L'Ente appaltante comunicherà - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - entro 10 giorni, a decorrere dal provvedimento conclusivo di aggiudicazione da parte dell'Amministrazione, l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 12

Cause di esclusione delle offerte

Sono escluse dalla gara le offerte presentate per una sola parte delle funzioni, come indicate nell'articolo 7, ovvero condizionate o indefinite.

Art. 13

Procedura di gara

La procedura è quella prevista dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articolo 6, lettera a).

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno ....alle ore 11.00, presso la sede della Direzione regionale della formazione professionale (Trieste, via S. Francesco, n. 37) e si svolgeranno come di seguito illustrato.

Fase 1

I rappresentanti dei soggetti partecipanti, ovvero persone appositamente delegate, potranno presenziare allo svolgimento di detta fase.

Il Presidente di gara, alla presenza della Commissione giudicatrice, dispone l'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e regolarmente sigillate e provvede all'esame e verifica della documentazione contenuta nella «Busta n. 1 - Documentazione amministrativa».

La prima fase pubblica della gara viene chiusa con la redazione del relativo verbale, che conterrà l'indicazione dei soggetti ammessi alle fasi successive, cui potranno prender parte solamente i concorrenti che dall'esame dei documenti contenuti nella «Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa» risultano in regola con tutte le prescrizioni del bando di gara e del presente Capitolato Tecnico.

Il verbale dovrà comunque dare atto delle eventuali offerte non considerate perchè pervenute fuori termine ovvero pervenute con difetti relativi all'apposizione dei sigilli.

Fase 2

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, valuterà il contenuto della «Busta n. 2 - Offerta tecnica» relativo alla qualità dell'offerta tecnica, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il risultato.

Fase 3

Successivamente il Presidente di gara, alla presenza della Commissione giudicatrice, apre la «Busta n. 3 -

Offerta economica», assegna il relativo punteggio in base ai criteri di aggiudicazione definiti nel presente Capitolato Tecnico, procede alla redazione della graduatoria ed all'aggiudicazione provvisoria della gara. A tale fase possono presenziare i rappresentanti delegati dai soggetti ammessi.

Dell'aggiudicazione del servizio sarà data comunicazione nelle forme previste dal decreto legislativo n. 157/1995.

Il soggetto aggiudicatario o l'A.T.I., ai fini della stipulazione del contratto, sarà tenuto a presentare tutti i documenti e certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara e la insussistenza di cause ostative ai sensi della legge n. 575/1965, legge n. 47/1994 e decreto legislativo n. 490/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove il prestatore di servizi, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta non abbia ottemperato a quanto sopra, o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione disporrà di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 14

Piano finanziario

Per la realizzazione del servizio l'ente appaltante prevede uno stanziamento massimo di lire 2.400.000.000. I.V.A. inclusa (euro 1.239.496,557) per il periodo di valenza del presente contratto, così suddiviso:

- per la Funzione 1): lire 150.000.000 (euro 77.468,354);
- per la Funzione 2): lire 1.000.000.000 (euro 516.456,899);
- per la Funzione 3): lire 1.250.000.000 (euro 645.571,123).

Con l'importo stabilito per l'aggiudicazione, l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli dal bando e dal presente capitolato e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Art. 15

Stipula del contratto

1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica e sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario dal momento della sua sottoscrizione e, per la Regione, dal momento della sua esecutività (data di registrazione da parte della Ragioneria generale del decreto del Direttore regionale della formazione professionale che approva il contratto).

2. Il contratto avrà durata sino al 31 dicembre 2003, salvo quanto indicato all'articolo 3, comma 3.

3. Il prestatore o l'A.T.I., ai fini della stipulazione del contratto, sarà tenuto a presentare tutti i documenti e certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara e la insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

4. Ove il prestatore non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito dalla D.R.F.P., la stessa attuerà le procedure previste dalla normativa in vigore, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni.

5. L'Ente appaltante procederà allo svincolo della cauzione provvisoria dei concorrenti non risultati aggiudicatari entro 40 giorni dalla data dell'aggiudicazione della gara.

Art. 16

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del contratto:

a) il bando di gara ed il presente capitolato Tecnico;
b) il Capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28 ottobre 1985, per quanto non è in opposizione con le disposizioni del presente Capitolato;
c) l'offerta del prestatore corredata di tutta la documentazione indicata negli articoli 9 e 10.

Art. 17

Spese contrattuali

1. Fanno carico al prestatore di servizi le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sull'Ente appaltante.

2. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico del prestatore e quindi comprese nel prezzo stabilito per l'aggiudicazione.

Art. 18

Durata degli interventi

Gli interventi devono essere avviati dal momento della notifica dell'intervenuta esecutività del contratto e si devono concludere il 31 dicembre 2003.

Art. 19

Modalità attuative degli interventi

1. Il prestatore, prima di avviare gli interventi proposti, dovrà definire un piano di lavoro, articolato in

programmi annuali, che dovrà essere validato dal dirigente regionale competente. E' previsto il confronto con la struttura regionale per la puntuale definizione del percorso di lavoro più idoneo al raggiungimento degli obiettivi pianificati in modo da garantire la coerenza dell'intervento con il Programma.

2. Il prestatore dovrà partecipare ad incontri e riunioni periodiche presso la sede dell'Ente appaltante allo scopo di fornire informazioni sull'avanzamento delle attività.

3. Secondo scadenze stabilite dalla D.R.F.P., il prestatore deve assicurare la trasmissione dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale richiesti, facendo ricorso alle schede di rilevazione ed ai formati software in uso presso la Direzione procedente.

Art. 20

Oneri del prestatore di servizi

1. Il prestatore di servizi è tenuto a:

a) nel caso di offerta formulata da soggetti raggruppati, costituirsi formalmente in A.T.I., ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 157/1995 così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 65/2000, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara, come precedentemente specificato.

b) proporre, per ciascuna funzione di cui all'articolo 7, uno specifico gruppo di lavoro, nel rispetto di quanto specificato all'articolo 9;

c) presentare una relazione sull'attività svolta nel corso dell'incarico entro 30 giorni dalla scadenza dello stesso nonché una relazione annuale intermedia con riferimento allo stato di avanzamento al 31 dicembre 2002. La relazione intermedia deve essere presentata entro il 31 gennaio 2003.

d) garantire agli uffici della Direzione regionale della formazione professionale un profilo funzionale e tecnico adeguato all'espletamento delle attività richieste, anche con riguardo alle dotazioni di risorse umane e strumentali;

e) garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'attività, così come stabilito dalle norme nazionali sulla privacy.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) ad e) la Direzione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 21

Osservanza di leggi, decreti, regolamenti

Si elencano di seguito le principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

- Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1784/1999 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese;
- Quadro comunitario di sostegno (QCS) per l'obiettivo 3 - regioni centro nord - per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(00)1120 del 18 luglio 2000;
- Programma Operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con deliberazione della Commissione Europea C(00)2076 del 21 settembre 2001;
- Complemento di Programmazione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 e confermato dal Comitato di sorveglianza del P.O.R. nella seduta del 18 dicembre 2000;
- «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 072/Pres. dell'11 marzo 1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
- «Regolamento recante norme per l'attuazione del P.O.R. obiettivo 3» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 ed eventuali integrazioni e/o modificazioni.

Il prestatore ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato ed il Capitolato generale di cui al precedente articolo 16, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in relazione all'oggetto dell'appalto ed in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori e che abbiano comunque applicabilità con i servizi di cui trattasi.

Art. 22

Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti dall'aggiudicatario lo stesso dovrà costituire cauzione definitiva pari all'8% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'I.V.A. mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che verrà svincolata dopo la presentazione del rapporto finale e dopo l'approvazione dello stesso da parte della D.R.F.P.

Art. 23

Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 24

Riservatezza

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati.

Art. 25

Pagamenti, penali e incompatibilità

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati con cadenza quadrimestrale su presentazione di fattura corredata da una breve relazione sull'attività svolta nei quattro mesi precedenti divisa per le diverse funzioni appaltate così come specificate nel precedente articolo 7.

La documentazione dovrà attestare lo stato di avanzamento dei lavori nel rispetto delle modalità e della tempistica indicate nel presente capitolato. L'ente appaltante si riserva la facoltà di verificare lo stato effettivo dell'avanzamento del lavoro e la corrispondenza tra quanto effettuato e quanto previsto dal capitolato prima di provvedere al pagamento.

Il primo quadrimestre decorre dalla data di effettivo inizio di tutte le attività di cui alle funzioni dettagliate al precedente articolo 7.

Nel caso di ritardi superiori a dieci giorni nel completamento delle attività relative alle funzioni individuate nel precedente articolo 7, sarà applicata una penale pari a lire 500.000 (euro 258,228) per ciascun giorno di ritardo.

Le attività di cui al presente capitolato determinano l'incompatibilità con lo svolgimento di qualsiasi altra attività finanziata dal medesimo P.O.R., ad eccezione di quelle relative all'assistenza tecnica incluse nell'asse F del P.O.R. obiettivo 3 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2000-2006. Tale incompatibilità varrà sia per i soggetti affidatari, singoli o raggruppati in A.T.I., sia per le persone fisiche inserite nei gruppi di lavoro. In ogni caso di soggetti o di A.T.I. impegnati contemporaneamente in più servizi di assistenza tecnica finanziati dall'asse F, i prestatori dovranno presentare ed impiegare distinti gruppi di lavoro e garantire la presenza di persone diverse all'interno dei singoli gruppi di lavoro.

Nel caso in cui gli uffici dell'ente appaltante verifichino casi di incompatibilità, inadempienze e/o inefficienze in ordine a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali il prestatore del servizio sarà invitato, a mezzo di raccomandata A.R., a rimuovere le incompatibilità ed a sanare le suddette inadempienze entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione dell'invito medesimo.

Qualora il soggetto aggiudicatario non dovesse provvedere, la D.R.F.P. potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto dell'aggiudicatrice al risarcimento dei danni.

Art. 26

Validità dell'offerta

L'offerta è valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta della presente gara.

Art. 27

Responsabilità e obblighi

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività richieste dal presente Capitolato e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 28

Divieti di cessione e di subappalto

Il contratto non è cedibile ed è vietato altresì il subappalto ad altri soggetti anche di specifiche parti del lavoro del servizio da prestare.

L'inosservanza di tali divieti darà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 29

Invariabilità dei prezzi

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende accettato dall'aggiudicatario, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione prezzi.

Art. 30

Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia insorgente tra le parti relativamente alla presente gara sarà quello di Trieste.

Art. 31

Reperibilità documentazione regionale

I documenti di carattere regionale citati nel presente Capitolato (P.O.R. obiettivo 3 2000-2006 Regione Friuli-Venezia Giulia, Complemento di Programmazione, «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale 072/Pres. dell'11 marzo 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, «Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'obiettivo n. 3» approvate con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni) sono reperibili sul sito internet della Regione: www.regione.fvg.it/formazione/frame-normativa.htm.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 2

Avviso di gara

Questa Direzione regionale indice una gara a mezzo pubblico incanto per procedere all'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. obiettivo 3 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

I soggetti interessati, singoli o riuniti, in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal Capitolato Tecnico possono presentare le richieste di partecipazione nei termini e con le formalità indicate nel bando di gara e nel Capitolato Tecnico.

E' comunque esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

Le richieste, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale della formazione professionale, via S. Francesco n. 37, 34133 Trieste, (tel. 040/3775287 - fax 040/3775013 - E-mail: formazione.prof.@regione.fvg.it) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno XXXX.

Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima della scadenza dei termini sopra indicati. A tale scopo farà fede il timbro di ricezione della Direzione regionale procedente, intendendosi la stessa esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad ufficio diverso da quello indicato.

Il bando ed il Capitolato tecnico, nonchè la documentazione messa a disposizione per la gara possono essere richiesti all'indirizzo sopra indicato anche via fax entro e non oltre il giorno XXXX e sono comunque disponibili sul sito internet: www.regione.fvg.it/formazione/frame-avvisi.htm.

Il rilascio dei suddetti documenti comporta il rimborso delle spese di riproduzione a favore dell'Amministrazione procedente se il costo è superiore alle lire 2.500. La spesa per le copie è fissata in lire 250 per facciata nel formato A4 e in lire 350 a facciata per gli altri formati. Il relativo versamento deve intervenire sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. - Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia, via Mercadante, 1 - 34100 Trieste.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee XXX e sul Bollettino Ufficiale della Regione n. XXX, nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. XXX;

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto a) del decreto legislativo n. 157/1995. I criteri e le procedure che saranno applicati sono quelli indicati all'articolo 11 e all'articolo 13 del Capitolato Tecnico.

L'importo dell'appalto, di durata triennale, viene definito in lire 2.400.000.000 I.V.A. inclusa (euro 1.239.496,557), sino al 31 dicembre 2003.

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 3

Bando di gara

1. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, tel. 040/3775287 - fax 040/3775013; E-mail: formazione.prof@regione.fvg.it.

2. Affidamento, mediante pubblico incanto ex articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995, del servizio relativo all'assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. obiettivo 3 -

2000-2006 (CPC 11 - Servizi di consulenza gestionale e affini 865, 866).

Base d'asta: lire 2.400.000.000 (euro 1.239.496,557).

3. Luogo di esecuzione: Regione Friuli-Venezia Giulia.

4.a) Professionalità particolari richieste: procedure rendicontali, Funzione 3, articolo 7 del capitolato: titolo di Revisore contabile

4.b) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di riferimento: Regolamento (CE) 1260/1999, Regolamento (CE) 1784/1999, Regolamento (CE) 1685/2000, Decisione C(00)2076/2000 che approva il P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione appaltante, decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2001, Direttive 92/50/CEE e 97/52/CE, decreto legislativo 157/1995 e 65/2000

4.c) Ai fini dell'ammissibilità, i concorrenti dovranno produrre elenco completo dei componenti i gruppi di lavoro, indicando nominativo, competenze ed esperienze professionali.

5. Offerte parziali o condizionate: no

6. //

7. Il contratto avrà durata a decorrere dalla sua esecutività sino al 31 dicembre 2003, salva la facoltà di ricorrere alle procedure di rinnovo dell'affidamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 157/1995.

8.a) La richiesta dei documenti: potrà avvenire presso l'indirizzo di cui al punto 1). Bando e capitolato sono disponibili sul sito: www. regione.fvg.it/formazione/frame-avvisi.htm

8.b) Termine per richiesta documenti: ....

8.c) Costo copie: lire 250 a facciata. Informazioni ai numeri telefonici indicati al punto 1).

9. Le domande redatte in lingua italiana su carta bollata sottoscritte dal legale rappresentante (per le A.T.I. dai legali rappresentanti) complete della documentazione di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Capitolato, contenute in apposita busta sigillata con ceralacca, e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura «Gara per l'affidamento del servizio per la gestione e attuazione del P.O.R. obiettivo 3 2000-2006 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» dovranno pervenire all'indirizzo indicato al punto 1 entro le ore 12.00 del giorno........., pena l'esclusione. Fa fede il timbro di arrivo alla Direzione appaltante. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima dei termini di scadenza.

10.a) Possono presenziare all'apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti, o soggetti delegati.

10.b) Luogo apertura: sede della Direzione regionale formazione professionale. Data ....ore 11.00.

11. Cauzioni: Provvisoria: fidejussione bancaria/assicurativa di lire 48.000.000 (euro 24.789,931).

Definitiva: fidejussione bancaria/assicurativa pari all'8% del prezzo di aggiudicazione al netto dell'I.V.A.

12. Finanziamento P.O.R. obiettivo 3 2000-2006 asse F, misura F1.

Modalità di pagamento: articolo 26 del Capitolato.

13. Il raggruppamento di prestatori dovrà costituirsi in A.T.I.: articolo 21 1a) Capitolato.

14. Capacità economica e finanziaria: articoli 9 e 10 Capitolato.

15. Validità offerta: 180 giorni naturali consecutivi dal ......

16. Criteri di aggiudicazione: articolo 23, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 157/1995.

Elementi di valutazione: articolo 11 Capitolato.

17. La Regione può aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ovvero non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Possono partecipare soggetti pubblici o privati singoli o temporaneamente raggruppati nelle diverse forme consentite dalla legge. E' esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

Incompatibilità: vedi articolo 26 Capitolato.

Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni non redatti in lingua italiana saranno accompagnati da traduzione ufficialmente certificata.

18. Preinformazione: No

19. Invio bando: ......

Ricevimento bando G.U.C.E.: ....

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3476.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006. Bando di gara con procedura aperta mediante pubblico incanto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla valutazione ex-ante, in itinere e degli esiti occupazionali delle attività cofinanziate dal P.O.R. obiettivo n. 3 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2000-2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e, in particolare, la norma n. 11;

VISTO il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per l'obiettivo 3 - Regioni centro nord - per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(00)1120 del 18 luglio 2000;

VISTA la decisone della Commissione europea C(00)2076 del 21 settembre 2001 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che il citato Programma Operativo prevede all'asse F misura F1 la possibilità di sostenere le funzioni di programmazione, attuazione e valutazione del medesimo Programma Operativo;

RAVVISATA la necessità di avviare le procedure per l'individuazione del soggetto qualificato cui affidare il servizio di assistenza tecnica alla valutazione ex-ante, in itinere e degli esiti occupazionali delle attività cofinanziate dal P.O.R. obiettivo n. 3 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2000-2006 ;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei servizi previsti è opportuno indire un pubblico incanto di cui all'articolo 6, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995;

CONSIDERATO che il Capitolato tecnico prevede che l'aggiudicazione avvenga in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995, mediante pubblico incanto;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio avrà durata fino al 31 dicembre 2003, per un importo complessivo di lire 2.590.000.000 I.V.A. inclusa (euro 1.337.623,368) che troverà copertura finanziaria sul bilancio pluriennale della Regione per il periodo considerato;

DATO ATTO che l'appaltante, ex articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 157/1995, si riserva la facoltà di affidare al medesimo prestatore la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto in questione per attività che, per alcune delle funzioni specificate nell'articolo 7 dell'allegato Capitolato tecnico, potranno essere svolte fino al 31 dicembre 2007;

DATO ATTO altresì che complessivamente le risorse finanziarie disponibili per l'intero periodo di programmazione 2000-2006 sono pari a non più di lire 5.620.000.000 I.V.A. inclusa (euro 2.902.487,772). Un tanto compatibilmente e nei limiti delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione dai bilanci regionali annuali e pluriennali di riferimento, nell'ambito della programmazione finanziaria di cui al Programma Operativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 157/1995, è opportuno pubblicizzare il Bando di gara sulla G.U.C.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione sul territorio regionale;

CONSIDERATO che la spesa relativa alla pubblicizzazione del Bando e dell'avviso di gara farà carico sul deputato capitolo del Bilancio regionale per l'esercizio in corso;

RITENUTO opportuno avvalersi, per l'esame delle domande di partecipazione e per la valutazione delle offerte che saranno presentate di una Commissione tecnica composta dalle sottoelencate persone:

dott. Maria Emma Ramponi	Direttore regionale della formazione professionale con funzioni di Presidente,
dott. Ruggero Cortellino	Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali,
dott. Maria Luisa Frandolig	Direttore del Servizio della didattica,
dott. Fulvio Fabris	Consigliere,
sig. Claudio Ghini	Consigliere,
dott. Anna Miglino	Consigliere con funzioni di Segretario della Commissione;

CONSIDERATO che le attività richieste con l'affidamento del servizio si inquadrano quali azioni finanziabili sull'asse F, misura F1 ed F2 del Programma Operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale per la Programmazione economica C.I.P.E. del 5 novembre 1999 di approvazione del quadro finanziario programmatico per il periodo 2000-2006 - F.S.E. - obiettivo 3, che indica l'ammontare delle risorse del cofinanziamento nazionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Di procedere all'indizione del pubblico incanto per l'affidamento di un servizio di assistenza tecnica alla valutazione ex-ante, in itinere e degli esiti occupazioni delle attività cofinanziate dal P.O.R., obiettivo n. 3 - 2000-2006, per il periodo fino al 31 dicembre 2003.

Art. 2

Di quantificare in lire 2.590.000.000 I.V.A. inclusa (euro 1.337.623,368) la somma massima necessaria alla realizzazione del servizio.

Art. 3

Di dare atto che, nei limiti di una spesa massima complessiva di lire 5.620.000.000 I.V.A. inclusa (euro 2.902.487,772) per l'intero periodo di programmazione 2000-2006 l'appaltante, ex articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 157/1995, si riserva la facoltà di affidare al medesimo prestatore la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto in questione per attività che, per alcune delle funzioni specificate nell'articolo 7 dell'allegato Capitolato tecnico, potranno essere svolte fino al 31 dicembre 2007.

Un tanto compatibilmente e nei limiti delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione dai bilanci regionali annuali e pluriennali di riferimento, nell'ambito della programmazione finanziaria di cui al Programma Operativo.

Art. 4

Di approvare la nomina della Commissione di esperti composta dalle sottoelencate persone:

dott. Maria Emma Ramponi	Direttore regionale della formazione professionale con funzioni di Presidente,
dott. Ruggero Cortellino	Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali,
dott. Maria Luisa Frandolig	Direttore del Servizio della didattica,
dott. Fulvio Fabris	Consigliere,
sig. Claudio Ghini	Consigliere,
dott. Anna Miglino	Consigliere con funzioni di Segretario della Commissione.

Art. 5

Di dare atto che si provvederà con apposito atto formale all'approvazione del contratto ed all'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 6

Di dare atto che il corrispettivo verrà liquidato secondo le modalità indicate all'articolo 25 del Capitolato tecnico.

Art. 7

Di approvare il Capitolato tecnico, l'avviso di gara, il Bando di gara che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Art. 8

Il Direttore del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali è autorizzato a stipulare il contratto di affidamento con il soggetto che risulterà vincitore della gara in oggetto.

Art. 9

Di procedere alla pubblicizzazione dell'allegato Bando di gara e dell'avviso di gara sulla G.U.C.E., G.U.R.I. sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione a livello regionale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

CAPITOLATO TECNICO

Capitolato tecnico per l'affidamento del servizio relativo all'assistenza tecnica alla valutazione ex-ante, in itinere e degli esiti occupazionali delle attività cofinanziate dal Programma operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione n. 2076 del 21 settembre 2000

Art. 1

Ente appaltante

1. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale formazione professionale - via San Francesco, n. 37 - 34100 Trieste - Telefono: 040/3775287 - fax 040/3775013 - E-mail: formazione.prof@regione.fvg.it - sito internet: www.regione.fvg.it.

Art. 2

Procedura di aggiudicazione

1. Il presente appalto viene aggiudicato mediante pubblico incanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995.

Art. 3

Ambito di applicazione dell'appalto

1. Il presente appalto si inquadra nell'ambito dell'attuazione:

a) del Programma Operativo dell'obiettivo 3 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia relativo al periodo 2000-2006, di seguito denominato P.O.R. approvato dalla Commissione Europea con decisione (CE) n. 2076 del 21 settembre 2000;

b) del connesso Complemento di programmazione, di cui all'articolo 18, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3216 del 23 ottobre 2000 ed adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000, di seguito denominato Complemento.

2. Il presente appalto, in particolare, si riferisce ai seguenti assi e misure dei citati P.O.R. e Complemento.

Asse F - Accompagnamento del Programma operativo

Misura F.1 - Spese connesse alla gestione, esecuzione, monitoraggio e controllo del Programma.

3. Il presente appalto limita la sua operatività al 31 dicembre 2003. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di affidare al medesimo prestatore la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per attività che, per alcune delle funzioni - specificate nel successivo articolo 7, potranno essere svolte fino al 31 dicembre 2007. Un tanto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 157/1995. Complessivamente le risorse finanziarie disponibili per l'intera programmazione 2000-2006 sono pari a non più di lire 5.620.000.000 (euro 2.902.487,772) I.V.A. inclusa.

Art. 4

Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto, ha per oggetto i servizi di seguito specificati per i quali sono stati individuati, da parte dell'Ente appaltante, distinti impegni finanziari e richiedenti, da parte dei prestatori, l'impiego di distinti gruppi di lavoro.

2. I servizi da affidare con il presente appalto comprendono le seguenti funzioni:

A. Assistenza e supporto tecnico alla Direzione tegionale della Formazione professionale nella fase di selezione e valutazione delle attività da ammettere a finanziamento (valutazione ex ante) e di verifica in itinere delle stesse.

La suddetta attività si suddivide nelle seguenti funzioni:

A1. Verifica di ammissibilità e valutazione ex-ante finalizzata alla selezione delle attività da ammettere a finanziamento.

A2. Verifiche in itinere volte all'analisi della qualità e regolarità delle attività finanziate.

B. Indagine finalizzata alla valutazione dell'efficacia delle attività finanziate volta alla rilevazione degli effetti occupazionali dei progetti cofinanziati dal P.O.R. obiettivo 3 2000-2006 della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Le attività delle funzioni A (A1, A2) e B verranno illustrate nel dettaglio nel successivo articolo 7.

4. Le offerte, pena l'esclusione, devono riguardare tutte le funzioni elencate al successivo articolo 7.

5. Le prestazioni richieste implicano che il prestatore di servizi dovrà operare in stretto contatto con la Direzione appaltante di cui all'articolo 1. In tal senso dovrà essere disponibile per incontri, momenti di raccordo, partecipazione a gruppi di lavoro con la Direzione appaltante, nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio.

6. Il Capitolato tecnico e la documentazione resa disponibile possono essere richiesti, anche via fax al numero 040/3775013 o tramite E-mail: formazione.prof@regione.fvg.it fino al giorno .... all'indirizzo dell'ente appaltante. Inoltre tale documentazione è disponibile sul sito internet: www.regione.fvg.it/formazione/frame-avvisi.htm.

7. Con riferimento all'organizzazione finanziaria del progetto, il prestatore di servizi, nella presentazione del piano di lavoro e nello svolgimento del servizio dovrà tenere conto del Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 giugno 2001, S.S. n. 9, di seguito denominato Regolamento (in www.regione.fvg.it/formazione/frame-normativa.htm).

Art. 5

Norme che regolano il pubblico incanto

1. Il pubblico incanto verrà regolato dal Regolamento (CE) 1260/1999, Regolamento (CE) 1784/1999, Regolamento (CE) 1685/2000, Decisione C(00)2076/2000 che approva il P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione appaltante, decreto del Presidente della Giunta regionale 0125/Pres./2001, Direttive 92/50/CEE e 97/52/CE, decreto legislativo 157/1995 e 65/2000 nonché dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute e/o espressamente richiamate.

2. Per quanto non in opposizione con esse varranno inoltre le disposizioni e prescrizioni stabilite nel Capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato approvato con D.M. 28 ottobre 1985.

Art. 6

Prestatori di servizi partecipanti

1. Possono partecipare al presente appalto soggetti pubblici o privati, singoli o temporaneamente raggruppati nelle diverse forme consentite dalla legge. E' comunque esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

2. Si richiede che il prestatore di servizi all'atto della presentazione dell'offerta si impegni, qualora ne fosse privo, ad aprire una sede operativa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, atta a garantire continuità di presenza nell'espletamento del servizio.

Art. 7

Descrizione dei servizi e dei prodotti

Le offerte presentate dovranno riguardare l'attività richiesta nel suo complesso e dunque dovranno essere formulate per tutte le azioni e le funzioni di seguito descritte, non essendo ammissibili offerte parziali o comunque limitate ad alcune di esse, pena l'esclusione dalla gara.

I contenuti tecnici delle tre funzioni richieste sono qui di seguito dettagliati:

Funzione A

A1. Verifica di ammissibilità e valutazione ex-ante finalizzata alla selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento.

L'attività di verifica e valutazione ex ante dei progetti dovrà essere svolta presso gli uffici indicati o messi a disposizione dalla D.R.F.P. e verrà eseguita attenendosi alle indicazioni metodologiche ed ai criteri di valutazione indicati nel «Regolamento recante norme per l'attuazione del P.O.R. obiettivo 3» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 (di seguito denominato «Regolamento») e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, nonché alle griglie di valutazione, elaborate secondo le indicazioni del citato «Regolamento», che verranno fornite dal Comitato Tecnico di Valutazione della D.R.F.P.).

L'attività in oggetto comporterà un insieme di interventi articolati nel modo seguente:

- verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità in capo ai soggetti proponenti i progetti che concorrono al finanziamento, sulla base di quanto previsto dal citato «Regolamento» e delle normative vigenti e delle disposizioni regionali in materia, nonché la predisposizione del relativo elenco dei progetti ammissibili e di quelli non ammissibili alla valutazione con l'indicazione delle motivazioni di inammissibilità;
- analisi tecnica ed economico-finanziaria dei progetti ammissibili alla valutazione e predisposizione di tutti i materiali informativi utili alla definizione - da parte della D.R.F.P. - delle graduatorie di approvazione (elenco dei progetti valutati e della relativa documentazione, verbale delle attività svolte e relazione sull'attività valutativa realizzata).

Il proponente dovrà assicurare la chiusura delle attività di cui al presente punto A.1 entro 20 giorni lavo-

rativi dalla consegna dei progetti, omogeneamente raggruppati, da parte della D.R.F.P.

Di fronte a carichi di lavoro particolarmente onerosi l'appaltante si riserva la facoltà di prorogare il succitato termine.

Per una valutazione indicativa si precisa che negli anni 1999-2000 i progetti presentati all'appaltante sono stati di poco superiori ai 3000. Nel medesimo periodo sono stati approvati ed ammessi a finanziamento n. 2043 progetti comportanti un finanziamento complessivo di lire 96.638.768.357 (euro 49.909.758,637).

Nel caso in cui la D.R.F.P. richieda un supplemento di istruttoria la stessa si riserva di definire ulteriori termini di consegna.

A fronte delle azioni appaltate, la D.R.F.P. mantiene la piena ed esclusiva titolarità:

- dello sviluppo della metodologia e dei criteri di valutazione da applicare;
- del ricevimento dei progetti e della documentazione allegata;
- delle richieste di regolarizzazione che si rendessero necessarie all'espressione di un giudizio sul possesso dei requisiti dei soggetti;
- della decisione sull' ammissibilità o non ammissibilità dei soggetti;
- delle richieste di eventuali supplementi di istruttoria, nei confronti del prestatore, necessari per l'approvazione dei progetti;
- della definizione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione del finanziamento.

Il prestatore di servizi dovrà:

- garantire, per le attività di cui al presente punto A1, la contemporanea presenza di almeno 4 persone facenti parte del gruppo di lavoro;
- disporre di adeguata strumentazione informatica e conoscenza dei sistemi informatici di office automation;
- seguire le indicazioni della D.R.F.P. - anche per il tramite del Comitato tecnico di valutazione - al fine di favorire l'efficacia del processo di valutazione.

Il prestatore di servizi risponderà direttamente alla D.R.F.P.:

- dell'effettuazione delle valutazioni secondo le modalità e i tempi definiti dalla D.R.F.P.;
- della veridicità degli esiti delle valutazioni;
- di eventuali supplementi di istruttoria richiesti dalla D.R.F.P.;
- della riservatezza su tutte le informazione acquisite nello svolgimento delle attività.

A2. Verifiche in itinere

L'attività consiste nell'assistenza e supporto tecnico alle verifiche di conformità amministrativa e di qualità delle attività ammesse a finanziamento dalla D.R.F.P.

L'attività in oggetto comporterà un insieme di interventi articolati nel modo seguente:

- accertamento del regolare svolgimento delle iniziative formative previste dal P.O.R. per assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- prevenzione di eventuali irregolarità amministrative, segnalando all'ente appaltante comportamenti amministrativi e formali non corretti;
- verifica della corrispondenza fra il progetto formativo approvato, le eventuali successive modifiche, le relative comunicazioni/autorizzazioni regionali e quanto riscontrato durante la verifica in loco;
- verifica della qualità e dell'efficacia del progetto formativo attraverso l'analisi documentale dei materiali didattici, dei programmi di dettaglio, dei curricula dei docenti/tutor e attraverso le interviste agli allievi;
- verifica dell'avanzamento finanziario del progetto.

Le verifiche, che potranno essere effettuate sia presso locali della D.R.F.P. che nelle sedi di svolgimento delle attività formative, saranno eseguite secondo le seguenti modalità attuative:

- effettuare le verifiche sulla base delle indicazioni della D.R.F.P. in relazione alle delibere di approvazione dei bandi regionali di finanziamento delle diverse tipologie di azioni;
- reperire presso la D.R.F.P. di ogni informazione utile alla conoscenza delle caratteristiche delle azioni da verificare;
- utilizzare gli strumenti di supporto alla realizzazione delle verifiche (scheda di rilevazione, questionario partecipanti e scheda di sintesi) prodotti dalla D.R.F.P. secondo criteri omogenei e contenuti in appositi documenti guida, che verranno realizzati secondo le previsioni del citato Regolamento;
- effettuare le verifiche - sull'intero territorio regionale - da compiersi senza preavviso nelle sedi e negli orari (diurni/serali) di svolgimento delle attività;
- inserire tempestivamente gli esiti della verifica nella banca dati della D.R.F.P.

L'attività, nella quale dovranno essere impegnate non meno di due persone, per un impegno complessivo di almeno 400 giornate annue, potrà essere svolta in affiancamento a funzionari regionali. I verificatori dovranno rendersi reperibili per ogni variazione di calendario.

Il prestatore di servizi dovrà:

- disporre di adeguata strumentazione informatica e conoscenza dei sistemi informatici di office automation.
- seguire le indicazioni della D.R.F.P. per garantire l'efficacia dei processi delle verifiche.

Il prestatore di servizi risponderà direttamente alla D.R.F.P.:

- dell'effettuazione delle verifiche secondo le modalità definite e mediante gli strumenti forniti dalla stessa D.R.F.P.;
- delle regolarizzazioni compiute sui documenti formali (es: sui registri);
- dei comportamenti esibiti nell'ambito della verifica e delle modalità di gestione delle relazioni con gli interlocutori in tale sede;
- della veridicità degli esiti della verifica attestati nel verbale;
- del reperimento delle corrette informazioni al fine di fornire un quadro valutativo completo delle non conformità rilevate;
- della riservatezza su tutte le informazione acquisite nello svolgimento delle attività.

A fronte delle attività appaltate la D.R.F.P. mantiene la piena titolarità in merito a:

- assunzione di ogni azione utile al recupero dei finanziamenti pubblici in caso di abusi o negligenze da parte dei soggetti gestori;
- adozione di provvedimenti commisurati al tipo di irregolarità riscontrata.

Funzione B

Indagine finalizzata alla valutazione dell'efficacia delle attività finanziate volta alla rilevazione degli effetti occupazionali dei progetti cofinanziati dal P.O.R. obiettivo n. 3 2000-2006 della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente funzione riguarderà:

- la totalità delle attività rivolte a destinatari diretti, finanziate nel 1999 dal Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) sugli obiettivi 2 e 3 conclusesi tra l'1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2001;
- relativamente all'obiettivo 3, le attività rivolte a destinatari diretti, finanziate dal F.S.E. nel 2000 e parte di quelle finanziate nel 2001.

Tali attività sono indicativamente ripartite nel modo seguente:

- anno 2001: si prevede la conclusione nel periodo tra l'1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2001 di circa n. 210 interventi cofinanziati, per un totale stimato di circa 1400 destinatari diretti;
- anno 2002: si prevede la conclusione nel periodo tra l'1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2002 di circa n. 570 interventi cofinanziati, per un totale stimato di circa di 5900 destinatari diretti.

Nel complesso, si prevede pertanto la conclusione di circa 780 interventi per un totale di circa 7300 destinatari.

La valutazione dell'efficacia delle suddette attività di formazione comporterà un insieme d'interventi, articolato come segue.

1. Gestione informatica della base di dati

Tale attività comprende:

a) il data entry parziale nella base di dati Oracle, denominata «Netforma», per la parte eventualmente non ancora pervenuta alla D.R.F.P. o pervenuta incompleta; i dati sono ricavati dalla modulistica attualmente in uso per le comunicazioni tra gli Operatori e la D.R.F.P.; tutta la modulistica, nonché la relativa «Guida alla compilazione» e la «Scheda di iscrizione allievo» sono reperibili presso il sito Internet: www.regione.fvg.it/formazione;

b) la raccolta presso i locali della D.R.F.P. del materiale cartaceo pertinente; una verifica di massima della sua completezza; la gestione dei solleciti agli Operatori, che non avessero ancora provveduto all'invio;

c) lo scarico (download) dalla base di dati Oracle delle informazioni necessarie per la pianificazione delle interviste e per le successive analisi;

d) il controllo «interno» della qualità dei dati presenti nella base di dati (per controllo interno s'intende la verifica della congruità dei dati memorizzati con quelli riportati sulle schede cartacee).

2. Analisi dei dati «anagrafici» relativi agli Operatori, ai corsi ed agli allievi

Si definiscono «anagrafici» tutti i dati relativi agli Operatori, agli interventi di formazione ed ai destinatari di tali interventi, disponibili presso la D.R.F.P. (già su supporto elettronico o da memorizzare come indicato al precedente punto 1) e diversi da quelli raccolti mediante intervista.

Sulla base di questi dati verrà fatta una breve analisi, volta ad inquadrare ed introdurre l'argomento, descrivendo le caratteristiche delle attività di formazione 2001-2002 e dei loro attori (operatori e destinatari), anche con riferimento ai precedenti cicli formativi 1996-2000 (v. materiale informativo).

3. Rilevazione

a) La rilevazione sarà di tipo «censuario» e riguarderà tutti i destinatari reperibili, che abbiano concluso positivamente il ciclo delle attività previste (ad esmpio con il superamento dell'esame finale).

b) Nell'eventualità che si ricorra ad un campione di controllo rilevato ad hoc, ad esso saranno destinate un massimo di 1500 interviste per anno.

c) Nel caso, il campione di controllo dovrà essere opportunamente stratificato rispetto al sesso, all'età, al livello d'istruzione, alla provincia di residenza e, a parte, rispetto alla tipologia del disagio.

d) Il totale delle interviste, comprese quelle relative all'eventuale campione di controllo, non potrà comunque superare le 2900 per l'anno 2001 e le 7400 per l'anno 2002.

e) Il totale generale delle interviste, comprese quelle relative agli eventuali campioni di controllo, non potrà comunque superare il numero di 10.300 nell'arco del biennio 2001-2002.

f) Tutte le interviste saranno telefoniche.

g) I questionari avranno contenuti e caratteristiche tali da garantire la continuità nel tempo della ricerca e la confrontabilità dei risultati, anche con riferimento ai precedenti cicli 1996-2000 (v. materiale informativo) e nel quadro del coordinamento con le determinazioni del gruppo di lavoro ISFOL-FSE sul placement (www.regione.fvg.it/formazione link ISFOL).

h) Nel programmare le attività di rilevazione si dovrà tener conto delle due opposte esigenze di lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo tra la fine dell'attività ed il momento dell'intervista (idealmente non meno di 12 mesi) e di fornire i risultati della ricerca all'appaltante in tempo utile per valutare le richieste di finanziamento per il ciclo seguente (entro il mese di maggio del 2003 per le attività conclusesi nel 2001 ed entro il mese di maggio del 2004 per le attività conclusesi nel 2002).

4. Ordinamento degli Operatori

Per ogni ciclo formativo sarà fornito alla D.R.F.P. un elenco degli Operatori, ordinati e valutati in decimi (da 0 a 10), secondo l'efficacia netta (valore aggiunto) delle loro azioni.

Sono richieste anche:

a) una valutazione dell'impatto, che tenga conto delle specifiche problematiche relative al campione di controllo;

b) una valutazione dell'efficacia relativa a diverse forme d'intervento (p.e. corsi, percorsi integrati, work experience, ecc.);

c) l'integrazione in un unico modello dell'analisi di efficacia con gli opportuni elementi di costo reperibili nella base dati Oracle della D.R.F.P., denominata Netforma;

d) una valutazione dell'andamento nel tempo dell'efficacia netta ed assoluta, nonché dell'andamento dei costi, con riferimento ai precedenti cicli 1996-2000 (v. materiale informativo).

5. Analisi quantitativa descrittiva dei risultati delle interviste

E' richiesta un'analisi quantitativa descrittiva dei risultati delle interviste, anche con riferimento all'andamento nei precedenti cicli 1996-2000 (v. materiale informativo).

Tale analisi, caratterizzata essenzialmente dalla fornitura e dal commento critico di opportune distribuzioni di frequenza in forma tabellare, si concentrerà solo sugli aspetti ritenuti più rilevanti, con particolare riferimento alle diverse situazioni occupazionali degli intervistati ed alle diverse tipologie di destinatari.

Per le sue peculiari caratteristiche, sarà considerata ed analizzata separatamente l'attività relativa all'utenza svantaggiata.

6. Reportistica

La ricerca sarà scandita in quattro fasi per ogni annualità. Al termine di ogni fase verrà consegnato alla D.R.F.P. un rapporto.

In particolare:

a) al termine della prima fase verrà fornito un breve rapporto preliminare, con la descrizione degli archivi dei dati memorizzati o da memorizzare;

b) al termine della seconda fase oltre al piano di rilevazione verrà fornita una breve descrizione delle caratteristiche delle attività oggetto di analisi (es. tipologia di azione, durata, localizzazione, costi), degli operatori e dei destinatari (genere, età, titolo di studio);

c) al termine della terza fase il risultato delle interviste su CD ed un breve rapporto di accompagnamento;

d) al termine della quarta fase il rapporto finale, contenente in particolare la presentazione dei modelli stimati e degli ordinamenti ottenuti (precedente punto 4), l'analisi quantitativa descrittiva dei risultati delle interviste (precedente punto 5), nonché una nota metodologica.

La tempistica delle fasi è la seguente:

1ª fase - un mese dalla notifica dell'intervenuta esecutività del contratto.

2ª fase - tre mesi dalla fine della prima fase.

3ª fase - quattro mesi dalla fine della seconda fase.

4ª fase - quattro mesi dalla fine della terza fase.

7. Attività varie di supporto alla D.R.F.P.

Le attività di supporto alla D.R.F.P. saranno sostanzialmente le seguenti due:

a) disponibilità di personale altamente qualificato fino ad un massimo di 15 giornate /uomo annue, per in-

terventi destinati alla presentazione di tutti i report previsti dal precedente punto 6 e ad affrontare alcuni temi di specifico interesse della D.R.F.P. ed in particolare per eventuali approfondimenti dell'analisi di cui al precedente punto 5; detti ultimi interventi saranno eventualmente richiesti dalla D.R.F.P. nel corso dell'incarico;

b) disponibilità di un ricercatore junior con specifiche competenze statistico-informatiche, da distaccare presso i locali della D.R.F.P. o dalla stessa indicati che possa, nel quadro delle attività di ricerca convenzionate, supportare direttamente la D.R.F.P. in elaborazioni ed analisi statistiche di primo livello.

8. Materiale informativo

L'appaltante richiede espressamente che tutte le scelte tecnico-metodologiche garantiscano un'ampia confrontabilità dei risultati nel tempo ed in particolare con le precedenti edizioni 1996-2000 della ricerca, nonché il loro inquadramento nell'ambito del sistema nazionale della valutazione del F.S.E.

Presso la Direzione regionale della formazione professionale, via S. Francesco, n. 37, 34133 Trieste i potenziali proponenti potranno ottenere:

- L'elenco delle variabili rilevate nell'ultima edizione della ricerca.

All'aggiudicatario verranno resi disponibili:

- i dati individuali su CD relativi alle precedenti edizioni;
- i rapporti relativi alle precedenti edizioni.

Tutto il materiale informativo, relativo alle precedenti edizioni, che la D.R.F.P. riterrà di fornire all'aggiudicatario nel corso dell'incarico è e rimarrà di esclusiva proprietà della D.R.F.P. e sarà da considerarsi strettamente riservato. L'aggiudicatario s'impegna ad utilizzarlo solo per le finalità della presente ricerca ed a non darne diffusione, in toto o in parte, in alcuna forma, né nel corso dell'incarico né in momenti successivi, senza l'autorizzazione scritta della D.R.F.P.

Le attività di riferimento per la realizzazione di tutte le funzioni indicate dal presente capitolato sono i progetti che verranno candidati ai cofinanziamenti comunitari a seguito della emissione degli avvisi da parte della D.R.F.P. nel periodo di validità del presente appalto e secondo le indicazioni della D.R.F.P. stessa.

Art. 8

Termini di presentazione e modalità di attuazione della procedura di gara

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 157/1995, i soggetti proponenti devono presentare le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione, entro le ore 12.00 del giorno......2001 all'indirizzo dell'appaltante.

2. Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana su carta bollata, con l'indicazione della ragione sociale nonchè della sede legale del proponente, sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante e nel caso di A.T.I., dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate, complete della documentazione di cui ai successivi articoli 9 e 10, potranno essere inviate per posta a mezzo raccomandata, e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di cui al comma 1.

3. Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni dovranno essere accompagnate, se non redatte in lingua italiana, da una traduzione certificata dalle Autorità consolari italiane del Paese dove sono state predisposte, oppure effettuata da un traduttore ufficiale professionale.

4. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale temine, anche se spedite prima di detta scadenza. Farà fede il timbro di arrivo apposto dalla Direzione appaltante.

5. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle domande di partecipazione, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

6. Non si darà luogo all'apertura delle buste che non siano debitamente chiuse e sigillate o che siano pervenute dopo il termine ultimo di consegna di cui al comma 1.

7. La domanda di partecipazione deve essere presentata in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione. La busta deve riportare il nominativo del soggetto proponente e recare la dicitura «Gara per l'affidamento del servizio per la valutazione ex ante, in itinere e degli esiti occupazionali delle attività cofinanziate dal P.O.R. obiettivo 3, 2000-2006 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e contenere le buste di cui al successivo comma 8.

8. La busta di cui al precedente comma 7 dovrà contenere, a pena di esclusione:

- busta separata, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, riportante il nominativo della società o dell'A.T.I. partecipante e recante la dicitura »Busta n. 1 - Documentazione amministrativa» contenente le dichiarazioni, le certificazioni ed i documenti di cui all'artico-

lo 9. Nei casi di A.T.I. dovranno essere inoltre seguite anche le disposizioni di cui all'articolo 10;

- busta separata, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, riportante il nominativo della società o dell'A.T.I. partecipante e recante la dicitura «Busta n. 2 - Offerta tecnica», contenente l'offerta tecnica illustrante le metodologie ed i servizi redatta secondo le specifiche previste dagli articoli 4 e 7. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e nel caso di A.T.I., congiuntamente, dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate, con le specificazioni delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e con l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse si costituiranno formalmente in A.T.I. nominando ed individuando una delle partecipanti quale Capogruppo;
- busta separata, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, riportante il nominativo della società o dell'A.T.I. partecipante recante la dicitura «Busta n. 3 - Offerta economica», contente l'offerta economica.

L'offerta del prezzo, sul documento in regola con la legge sul bollo, e senza allegati, dovrà contenere l'oggetto dell'appalto; l'indicazione, in lettere e in cifre, del prezzo relativo a ciascuna funzione, I.V.A. inclusa. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione.

9. Le operazioni di gara avranno inizio il giorno ......2001 alle ore 11.00 presso la sede della Direzione regionale della formazione professionale (Trieste, via S. Francesco n. 37, IV piano) e si svolgeranno come illustrato nel successivo articolo 13. Potranno presenziare allo svolgimento di detta fase i rappresentanti delle imprese partecipanti, ovvero soggetti dagli stessi delegati.

Art. 9

Requisiti soggettivi del proponente e documentazione amministrativa necessari per la domanda di partecipazione

1. I soggetti proponenti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, devono accludere nella «Busta n. 1 - Documentazione amministrativa» quanto di seguito specificato:

a) domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 8;

b) certificato di iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto interessato ha sede, o analogo registro professionale di Stato membro dell'U.E. per le ditte non aventi sede in Italia, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Capitolato tecnico. Quanto sopra potrà essere attestato mediante dichiarazione, successivamente verificabile, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

c) dichiarazione dalla quale risulti il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione della gara;

d) idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito;

e) dichiarazione del legale rappresentante attestante la cifra d'affari globale ed in servizi in relazione a ciascuno degli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000. Il fatturato globale complessivo di tali anni non dovrà essere inferiore a lire 2.590.000.000 (euro 1.337.623,368); e il fatturato complessivo di tali anni relativamente ai servizi non dovrà essere inferiore a lire 865.000.000 (euro 446.735,217).

f) dichiarazione del legale rappresentante di:

    - aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire l'offerta;
    - accettare integralmente e incondizionatamente tutte le condizioni, nessuna esclusa, del Capitolato tecnico e, in caso di personale dipendente, di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo di lavoro e gli eventuali contratti locali di lavoro per le imprese esercenti i servizi in questione;

g) dichiarazione di disponibilità delle risorse umane e, nella propria sede operativa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle dotazioni strumentali - inclusi HW e SW - adeguate all'oggetto della gara;

h) cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 di lire 51.800.000 (euro 26.752,467) pari al 2% dell'importo a base d'asta;

i) dichiarazione resa dal legale rappresentante del proponente che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 157/1995 così come modificato dal decreto legislativo n. 65/2000 nonchè dalla normativa antimafia.

2. I proponenti, a pena di esclusione, devono inoltre:

- dimostrare di avere esperienza pluriennale nei settori oggetto della presente gara. A tal fine il proponente deve dimostrare di avere espletato o avere in corso, con riferimento ad affidamenti intervenuti nei cinque anni precedenti - 1996, 1997, 1998,

1999, 2000 - almeno altri 3 servizi di contenuto analogo a quello oggetto della presente gara, con affidamento da parte di Amministrazioni pubbliche comunitarie, nazionali e regionali nonché di enti pubblici nazionali;

- dichiarare l'impegno ad assicurare, durante il servizio, una collocazione logistica sul territorio regionale.

3. I proponenti, a pena di esclusione, devono presentare una dichiarazione attestante l'adeguatezza numerica, la qualificazione, la competenza e l'esperienza dei gruppi di lavoro che espleteranno l'incarico. I medesimi soggetti, infatti, dovranno costituire, pena l'esclusione dalla gara, tre distinti gruppi di lavoro così specificati:

«Funzione A1»: Il gruppo di lavoro da impegnare dovrà essere composto da almeno 6 persone di cui un esperto coordinatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore che funga da responsabile e coordinatore del gruppo. In particolare l'esperienza dovrà riguardare: la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sulla base della normativa vigente; l'analisi tecnica ed economico finanziaria dei progetti candidati al finanziamento; almeno tre esperti senior qualificati nella tipologia del servizio da prestare come specificato per la figura del coordinatore; almeno un esperto tecnico giuridico qualificato in relazione alle problematiche relative alla verifica dell'ammissibilità dei soggetti proponenti; almeno un esperto junior.

«Funzione A2»: Il gruppo di lavoro da impegnare dovrà essere composto da almeno 2 persone con esperienza nel settore della formazione professionale e con competenze amministrativo contabili almeno triennali nell'ambito della formazione professionale.

«Funzione B»: Le attività materiali di rilevazione mediante intervista telefonica dovranno essere affidate ad una società specializzata indicata dal proponente nel progetto presentato.

Il gruppo di ricerca dovrà essere composto da almeno 3 persone di cui almeno un esperto senior con almeno 5 anni di specifiche e documentate competenze nelle discipline interessate all'indagine.

Per le attività di supporto alla D.R.F.P. di cui al punto 7.a dell'articolo 7 si renderanno disponibili almeno un esperto senior di statistica ed un senior di economia, entrambi con almeno 5 anni di esperienza; il ricercatore junior di cui al punto 7.b dell'articolo 7 avrà un livello di competenze almeno pari ad un diplomato universitario nelle discipline interessate all'indagine.

I tre gruppi dovranno essere distinti tra loro nel senso che dovranno essere composti da persone diverse con la conseguenza che il componente di un gruppo non potrà essere chiamato a sostituire il componente di un diverso gruppo di lavoro.

Potranno far parte dei gruppi di lavoro anche eventuali collaboratori esterni dell'impresa o dell'A.T.I.

Per ciascuno dei componenti dei gruppi di lavoro dovrà essere allegato un curriculum vitae, sottoscritto dall'interessato, con indicazione del titolo di studio e con specifica illustrazione delle esperienze professionali maturate nelle materie oggetto del presente servizio.

E' richiesta una perfetta conoscenza della lingua italiana da parte di ciascuno dei componenti dei gruppi di lavoro.

Qualora l'aggiudicatario dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti dei gruppi di lavoro, dovrà formulare specifica, motivata richiesta alla Regione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di domanda di partecipazione. L'inosservanza di un tanto costituirà motivo di recesso a favore della D.R.F.P.

L'eventuale sostituzione di componenti dei gruppi di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e curricula di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dall'appaltante.

La pendenza dell'autorizzazione da parte dell'aggiudicatrice non esonera il prestatore dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione dei gruppi di lavoro non potrà costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi salvo espressa autorizzazione scritta da parte della D.R.F.P.

4. Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per le imprese non aventi sede in Italia. La mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti elencati nei commi 1), 2) e 3) del presente articolo costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Art. 10

Disposizioni per le A.T.I.

1. Possono presentare offerte anche soggetti temporaneamente raggruppati nelle diverse forme consentite dalla legge.

2. Fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e g), ogni soggetto del raggruppamento dovrà possedere i requisiti e fornire i certificati, i documenti e le dichiarazioni di cui all'articolo 9 medesimo.

3. Il requisito relativo al volume d'affari globale dovrà essere posseduto dal raggruppamento in misura complessiva almeno pari a quella indicata al precedente articolo 9, lettera, e).

La Capogruppo dovrà garantire nel triennio 1998-1999-2000 un fatturato complessivo globale non inferiore a lire 1.295.000.000 (euro 668.811,684) ed un fatturato complessivo in servizi non inferiore a lire 432.500.000 (euro 223.367,608) nel triennio.

4. La dichiarazione relativa alle garanzie offerte in ordine all'adeguatezza delle dotazioni di risorse umane e, relativamente alla sede operativa regionale, delle dotazioni di risorse strumentali - inclusi HW e SW - adeguate all'oggetto della gara dovrà essere prodotta dal soggetto indicato come Capogruppo.

5. La cauzione provvisoria di cui all'articolo 9, lettera h) dovrà essere prodotta da uno dei soggetti facenti capo al raggruppamento temporaneo.

6. Dovrà, infine, essere presentata, pena l'esclusione, una dichiarazione di intenti sottoscritta, anche singolarmente, con firma autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai rappresentanti legali di tutti soggetti partecipanti al raggruppamento, attestante che, entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione, il raggruppamento si costituirà formalmente in Associazione Temporanea d'Impresa nominando e individuando una delle partecipanti quale Capogruppo.

Art. 11

Aggiudicazione della gara

1. La presente gara sarà aggiudicata con la valutazione delle offerte sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, regolato dall'articolo 23, comma 1, lettera b) e dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 157/1995.

2. L'Ente appaltante, attraverso la Commissione giudicatrice, esprime una scelta insindacabile circa il soggetto la cui offerta è considerata preferibile.

3. L'aggiudicazione avviene secondo i seguenti elementi di valutazione:

a) massimo 80 punti per la metodologia proposta in termini di:
   - coerenza fra servizi offerti e mezzi messi a disposizione: massimo 25 punti;
   - innovatività, qualità e quantità aggiunta rispetto alle indicazione fornite dal Capitolato dei servizi proposti: massimo 40 punti;
   - validità delle scelte organizzative proposte: massimo 15 punti.

b) massimo 20 punti per l'offerta economica. Il punteggio attribuito si ottiene dall'applicazione della formula:

   20 x offerta minima/offerta da valutare

4. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte, viene data priorità al progetto con l'offerta economica minore. Persistendo la situazione di parità, prevale l'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore nel criterio di cui al comma 3 punto a) 2. (innovatività, quantità e qualità aggiunte).

5. Si farà luogo alla aggiudicazione anche nel caso di partecipazione di un solo soggetto la cui offerta sia ritenuta valida.

6. La Commissione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese da parte degli organismi partecipanti.

7. L'Ente appaltante comunicherà - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - entro 10 giorni, a decorrere dal provvedimento conclusivo di aggiudicazione da parte dell'Amministrazione, l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 12

Cause di esclusione delle offerte

1. Sono escluse dalla gara le offerte presentate per una sola parte delle funzioni, come indicate nell'articolo 7, ovvero condizionate o indefinite.

Art. 13

Procedura di gara

La procedura è quella prevista dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articolo 6, lettera a).

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno ...... alle ore 11.00, presso la sede della Direzione regionale della formazione professionale (Trieste, via S. Francesco, 37) e si svolgeranno come di seguito illustrato.

Fase 1

I rappresentanti dei soggetti partecipanti, ovvero persone appositamente delegate, potranno presenziare allo svolgimento di detta fase.

Il Presidente di gara, alla presenza della Commissione giudicatrice, dispone l'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e regolarmente sigillate e provvede all'esame e verifica della documentazione contenuta nella «Busta n. 1 - Documentazione amministrativa».

La prima fase pubblica della gara viene chiusa con la redazione del relativo verbale, che conterrà l'indicazione dei soggetti ammessi alle fasi successive, cui potranno prender parte solamente i concorrenti che dall'esame dei documenti contenuti nella «Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa» risultano in regola con tutte le prescrizioni del bando di gara e del presente Capitolato tecnico.

Il verbale dovrà comunque dare atto delle eventuali offerte non considerate perchè pervenute fuori termine ovvero pervenute con difetti relativi all'apposizione dei sigilli.

Fase 2

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, valuterà il contenuto della «Busta n. 2 - Offerta tecnica» relativo alla qualità dell'offerta tecnica, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il risultato.

Fase 3

Successivamente il Presidente di gara, alla presenza della Commissione giudicatrice, apre la «Busta n. 3 - Offerta economica», assegna il relativo punteggio in base ai criteri di aggiudicazione definiti nel presente Capitolato tecnico, procede alla redazione della graduatoria ed all'aggiudicazione provvisoria della gara. A tale fase possono presenziare i rappresentanti delegati dei soggetti ammessi.

Dell'aggiudicazione del servizio sarà data comunicazione nelle forme previste dal decreto legislativo n. 157/1995.

Il soggetto aggiudicatario o l'A.T.I., ai fini della stipulazione del contratto, sarà tenuto a presentare tutti i documenti e certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara e la insussistenza di cause ostative ai sensi della legge n. 575/1965, legge n. 47/1994 e decreto legislativo n. 490/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove il prestatore di servizi, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta non abbia ottemperato a quanto sopra, o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione disporrà di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 14

Piano finanziario

Per la realizzazione del servizio l'ente appaltante prevede uno stanziamento massimo di lire 2.590.000.000 I.V.A. inclusa (euro 1.337.623,368) per il periodo di valenza del presente contratto, così suddiviso:

- per la Funzione A:

• A1): lire 1.440.000.000 (euro 743.697,934)

• A2): lire 450.000.000 (euro 232.405,604)

- per la Funzione B): lire 700.000.000 (euro 361.519,829).

Con l'importo stabilito per l'aggiudicazione, l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli dal bando e dal presente capitolato e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Art. 15

Stipula del contratto

1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica e sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario dal momento della sua sottoscrizione e, per la Regione, dal momento della sua esecutività (data di registrazione da parte della Ragioneria generale del decreto del Direttore regionale della formazione professionale che approva il contratto).

2. Il contratto avrà durata sino al 31 dicembre 2003, salvo quanto indicato all'articolo 3, comma 3.

3. Il prestatore o l'A.T.I., ai fini della stipulazione del contratto, sarà tenuto a presentare tutti i documenti e certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara e la insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

4. Ove il prestatore non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito dalla D.R.F.P., la stessa attuerà le procedure previste dalla normativa in vigore, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni.

5. L'Ente appaltante procederà allo svincolo della cauzione provvisoria dei concorrenti non risultati aggiudicatari entro 40 giorni dalla data dell'aggiudicazione della gara.

Art. 16

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del contratto:

a) il bando di gara ed il presente Capitolato tecnico;

b) il Capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato approvato con D.M. 28 ottobre 1985, per quanto non è in opposizione con le disposizioni del presente Capitolato;

c) l'offerta del prestatore corredata di tutta la documentazione indicata negli articoli 9 e 10.

Art. 17

Spese contrattuali

1. Fanno carico al prestatore di servizi le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sull'Ente appaltante.

2. Tutte le spese connesse alla prestazione del servi-

zio sono a carico del prestatore e quindi comprese nel prezzo stabilito per l'aggiudicazione.

Art. 18

Durata degli interventi

Gli interventi dovranno essere avviati dal momento della notifica dell'intervenuta esecutività del contratto e si devono concludere il 31 dicembre 2003.

Art. 19

Modalità attuative degli interventi

1. Il prestatore, prima di avviare gli interventi proposti, dovrà definire un piano di lavoro, articolato in programmi annuali, che dovrà essere validato dal dirigente regionale competente. E' previsto il confronto con la struttura regionale per la puntuale definizione del percorso di lavoro più idoneo al raggiungimento degli obiettivi pianificati in modo da garantire la coerenza dell'intervento con il Programma.

2. Il prestatore dovrà partecipare ad incontri e riunioni periodiche presso la sede dell'Ente appaltante allo scopo di fornire informazioni sull'avanzamento delle attività.

3. Secondo scadenze stabilite dalla D.R.F.P., il prestatore deve assicurare la trasmissione dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale richiesti, facendo ricorso alle schede di rilevazione ed ai formati software in uso presso la Direzione procedente.

Art. 20

Oneri del prestatore di servizi

1. Il prestatore di servizi è tenuto a:

a) nel caso di offerta formulata da soggetti raggruppati, costituirsi formalmente in A.T.I., ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 157/1995 così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 65/2000, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione della gara, come precedentemente specificato;

b) proporre, per ciascuna funzione di cui all'articolo 7, uno specifico gruppo di lavoro, nel rispetto di quanto specificato all'articolo 9;

c) presentare una relazione sull'attività svolta nel corso dell'incarico entro 30 giorni dalla scadenza dello stesso nonché una relazione annuale intermedia con riferimento allo stato di avanzamento al 31 dicembre 2002. La relazione intermedia deve essere presentata entro il 31 gennaio 2003;

d) garantire agli uffici della Direzione regionale della formazione professionale un profilo funzionale e tecnico adeguato all'espletamento delle attività richieste, anche con riguardo alle dotazioni di risorse umane e strumentali;

e) garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'attività, così come stabilito dalle norme nazionali sulla privacy.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) ad e) la Direzione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 21

Osservanza di leggi, decreti, Regolamenti

Si elencano di seguito le principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative:

- Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1784/1999 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo;
- Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese;
- Quadro comunitario di sostegno (QCS) per l'obiettivo 3 - Regioni centro nord - per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(00)1120 del 18 luglio 2000;
- Programma operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con deliberazione della Commissione europea C(00)2076 del 21 settembre 2001;
- Complemento di Programmazione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 e confermato dal Comitato di sorveglianza del P.O.R. nella seduta del 18 dicembre 2000;
- Regolamento recante norme per l'attuazione del P.O.R. obiettivo 3» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 ed eventuali integrazioni e/o modificazioni.

Il prestatore ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato ed il Capitolato generale di cui al precedente articolo 16, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in relazione all'oggetto dell'appalto ed in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori e che abbiano comunque applicabilità con i servizi di cui trattasi.

Art. 22

Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti dall'aggiudicatario lo stesso dovrà costituire cauzione definitiva pari all'8% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'I.V.A. mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che verrà svincolata dopo la presentazione del rapporto finale e dopo l'approvazione dello stesso da parte della Regione.

Art. 23

Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 24

Riservatezza

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati.

Art. 25

Pagamenti, penali e incompatibilità

1. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati con cadenza quadrimestrale su presentazione di fattura corredata da una breve relazione sull'attività svolta nei quattro mesi precedenti divisa per le diverse funzioni appaltate così come specificate nel precedente articolo 7.

La documentazione dovrà attestare lo stato di avanzamento dei lavori nel rispetto delle modalità e della tempistica indicate nel presente capitolato. L'ente appaltante si riserva la facoltà di verificare lo stato effettivo dell'avanzamento del lavoro e la corrispondenza tra quanto effettuato e quanto previsto dal capitolato prima di provvedere al pagamento.

Il primo quadrimestre decorre dalla data di effettivo inizio di tutte le attività di cui alle funzioni dettagliate al precedente articolo 7.

2. Nel caso di ritardi superiori a dieci giorni nel completamento delle attività relative alle funzioni individuate nel precedente articolo 7, sarà applicata una penale pari a lire 500.000 (euro 258,228) per ciascun giorno di ritardo.

3. Le attività di cui al presente Capitolato determinano l'incompatibilità con lo svolgimento di qualsiasi altra attività finanziata dal medesimo P.O.R., ad eccezione di quelle relative all'assistenza tecnica incluse nell'asse F del P.O.R. obiettivo n. 3 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2000-2006. Tale incompatibilità varrà sia per i soggetti affidatari, singoli o raggruppati in A.T.I., sia per le persone fisiche inserite nei gruppi di lavoro. In caso di soggetti o A.T.I. impegnati contemporaneamente in più servizi di assistenza tecnica finanziati dall'asse F, i prestatori dovranno proporre ed impiegare distinti gruppi di lavoro e garantire la presenza di persone diverse all'interno dei singoli gruppi di lavoro

4. Nel caso in cui gli uffici dell'ente appaltante verifichino casi di incompatibilità, inadempienze e/o inefficienze in ordine a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali il prestatore del servizio sarà invitato, a mezzo di raccomandata AR, a rimuovere le incompatibilità ed a sanare le suddette inadempienze entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'invito medesimo. Qualora il soggetto aggiudicatario non dovesse provvedere, la D.R.F.P. potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto dell'aggiudicatrice al risarcimento dei danni.

Art. 26

Validità dell'offerta

L'offerta è valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta della presente gara.

Art. 27

Responsabilità e obblighi

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività richieste dal presente Capitolato e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 28

Divieti di cessione e di subappalto

Il contratto non è cedibile ed è vietato altresì il subappalto ad altri soggetti anche di specifiche parti del lavoro del servizio da prestare.

L'inosservanza di tali divieti darà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 29

Invariabilità dei prezzi

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende accettato dall'aggiudicatario, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione prezzi.

Art. 30

Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia insorgente tra le parti relativamente alla presente gara sarà quello di Trieste.

Art. 31

Reperibilità documentazione regionale

I documenti di carattere regionale citati nel presente Capitolato (P.O.R. obiettivo 3 2000-20006 Regione Friuli-Venezia Giulia, Complemento di Programmazione, «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo n. 3» approvate con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni) sono reperibili sul sito internet della Regione: www.regione.fvg.it/formazione/frame-normativa.htm.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 2

AVVISO DI GARA

Questa Direzione regionale indice una gara a mezzo pubblico incanto per procedere all'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica alla valutazione ex-ante, in itinere e degli esiti occupazionali delle attività cofinanziate dal Programma operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione n. 2076 del 21 settembre 2000.

I soggetti interessati, singoli o riuniti, in possesso dei requisiti previsti dal Bando e dal Capitolato tecnico possono presentare le richieste di partecipazione nei termini e con le formalità indicate nel bando di gara e nel Capitolato tecnico.

E' comunque esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

Le richieste, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale della formazione professionale, via S. Francesco, n. 37, 34133 Trieste, (tel. 040/3775287 - fax 040/3775013 - E-mail: formazione.prof.@regione.fvg.it) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno ....

Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima della scadenza dei termini sopra indicati. A tale scopo farà fede il timbro di ricezione della Direzione regionale procedente, intendendosi la stessa esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad ufficio diverso da quello indicato.

Il bando ed il Capitolato tecnico, nonchè la documentazione messa a disposizione per la gara possono essere richiesti all'indirizzo sopra indicato anche via fax entro e non oltre il giorno .... e sono comunque disponibili sul sito internet: www.regione.fvg.it/formazione/frame-avvisi.htm.

Il rilascio dei suddetti documenti comporta il rimborso delle spese di riproduzione a favore dell'Amministrazione procedente se il costo è superiore alle lire 2.500. La spesa per le copie è fissata in lire 250 per facciata nel formato A4 e in lire 350 a facciata per gli altri formati. Il relativo versamento deve intervenire sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. - Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia, via Mercadante, 1 - 34100 Trieste.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ...... e sul Bollettino Ufficiale della Regione n. ......, nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ......;

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto a) del decreto legislativo n. 157/1995. I criteri e le procedure che saranno applicati sono quelli indicati all'articolo 11 e all'articolo 13 del Capitolato tecnico.

L'importo dell'appalto, di durata triennale, viene definito in lire 2.590.000.000 I.V.A. inclusa (euro 1.337.623,368), sino al 31 dicembre 2003.

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 3

BANDO DI GARA

1. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, tel. 040/3775287 - fax 040/3775013 E-mail: formazione.prof@regione.fvg.it.

2. Affidamento, mediante pubblico incanto ex articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995, del servizio relativo all'assistenza tecnica alla valutazione ex-ante, in itinere e degli esiti occupazionali delle attività cofinanziate dal Programma operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione n. 2076 del 21 settembre 2000 (CPC 11 - Servizi di consulenza gestionale e affini 865, 866).

Base d'asta: lire 2.590.000.000 (euro 1.337.623,368).

3. Luogo di esecuzione: Regione Friuli-Venezia Giulia.

4.a) Professionalità particolari richieste: no.

4.b) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di riferimento: Regolamento (CE) 1260/1999, Regolamento (CE) 1784/1999, Regolamento (CE) 1685/2000, Decisione C(00)2076/2000 che approva il P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione appaltante, decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2001, Direttive 92/50/CEE e 97/52/CE, decreto legislativo 157/1995 e 65/2000.

4.c) Ai fini dell'ammissibilità, i concorrenti dovranno produrre elenco completo dei componenti i gruppi di lavoro, indicando nominativo, competenze ed esperienze professionali.

5. Offerte parziali o condizionate: no

6. //

7. Il contratto avrà durata a decorrere dalla sua esecutività sino al 31 dicembre 2003, salva la facoltà di ricorrere alle procedure di rinnovo dell'affidamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 157/1995.

8.a) La richiesta dei documenti: potrà avvenire presso l'indirizzo di cui al punto 1). Bando e capitolato sono disponibili sul sito: www. regione.fvg.it/formazione/frame-avvisi.htm.

8.b) Termine per richiesta documenti: ......

8.c) Costo copie: lire 250 a facciata. Informazioni ai numeri telefonici indicati al punto 1).

9. Le domande redatte in lingua italiana su carta bollata sottoscritte dal legale rappresentante (per le A.T.I. dai legali rappresentanti) complete della documentazione di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Capitolato, contenute in apposita busta sigillata con ceralacca, e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura «Gara per l'affidamento del servizio relativo all'assistenza tecnica alla valutazione ex-ante, in itinere e degli esiti occupazionali delle attività cofinanziate dal P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006, Regione Friuli-Venezia Giulia» dovranno pervenire all'indirizzo indicato al punto 1 entro le ore 12.00 del giorno......, pena l'esclusione. Fa fede il timbro di arrivo alla Direzione appaltante. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima dei termini di scadenza.

10.a) Possono presenziare all'apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti, o soggetti delegati.

10.b) Luogo apertura: sede della Direzione regionale formazione professionale. Data ......Ora 11.00.

11. Cauzioni: Provvisoria: fidejussione bancaria/assicurativa di lire 51.800.000 (euro 26.752,467).

Definitiva: fidejussione bancaria/assicurativa pari all'8% del prezzo di aggiudicazione al netto dell'I.V.A.

12. Finanziamento P.O.R. obiettivo 3 2000-2006 asse F, misura F1.

Modalità di pagamento: articolo 26 del Capitolato.

13. Il raggruppamento di prestatori dovrà costituirsi in A.T.I.: articolo 21 1a) Capitolato.

14. Capacità economica e finanziaria: articoli 9 e 10 Capitolato.

15. Validità offerta: 180 giorni naturali consecutivi dal ....

16. Criteri di aggiudicazione: articolo 23, comma 1 lettera b) decreto legislativo n. 157/1995.

Elementi di valutazione: articolo 11 Capitolato.

17. La Regione può aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ovvero non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Possono partecipare soggetti pubblici o privati singoli o temporaneamente raggruppati nelle diverse forme consentite dalla legge. E' esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

Incompatibilità: vedi articolo 26 Capitolato.

Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni non redatti in lingua italiana saranno accompagnati da traduzione ufficialmente certificata.

18. Preinformazione: No

19. Invio bando: ....

Ricevimento bando G.U.C.E.: ....

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3479.

Articolo 2544 Codice civile - Scioglimento per atto d'autorità di una cooperativa senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 Codice civile concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 3 settembre 2001 alla Cooperativa «C.E.D.R.A.S. (fra dipendenti RAS) soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa è inattiva e non sono stati compiuti atti di gestione dal 31 dicembre 1996, con l'eccezione della presentazione del relativo bilancio;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 Codice civile della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 1° ottobre 2001;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio ex articolo 2544 Codice civile la Cooperativa «C.E.D.R.A.S. (fra dipendenti RAS) soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 12 marzo 1949 per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3483. (Estratto).

Comune di Pavia di Udine: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 35 del 12 settembre 2001, di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare n. 35 del 12 settembre 2001, di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale del Comune di Pavia di Udine;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3484. (Estratto).

Comune di Palazzolo dello Stella: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 34 del 31 agosto 2001, di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2377 del 13 luglio 2001 in merito alla variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Palazzolo dello Stella, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di

specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 34 del 31 agosto 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 34 del 31 agosto 2001, di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Palazzolo dello Stella;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 3485. (Estratto).

Comune di Palazzolo dello Stella: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 33 del 31 agosto 2001, di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1052 del 6 aprile 2001 in merito alla variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Palazzolo dello Stella, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 33 del 31 agosto 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 33 del 31 agosto 2001, di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Palazzolo dello Stella;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DEGLI AFFARI EUROPEI

Comunicato relativo all'esame da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3 del trattato C.E., della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 recante «Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» - interventi nei settori produttivi: artigianato, articolo 6, commi 2-6.

Si comunica che l'esame della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, recante «Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» - interventi nei settori produttivi: artigianato, articolo 6, commi 2-6 si è concluso con esito favorevole.

Trieste, 5 novembre 2001

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio TESSAROLO

Comunicato relativo all'esame da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3 del trattato C.E. della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 recante «Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale».

Si comunica che l'esame della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 recante «Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale» si è concluso con esito favorevole.

Trieste, 5 novembre 2001

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio TESSAROLO

DIREZIONE REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA,
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di n. 6 società cooperative all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile del 9 ottobre 2001, sono state iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali le sotto elencate società cooperative:

Sezione A (cooperative che svolgono la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi):

1. «Cooperativa Sociale Europa 1 Progetto Età - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;

2. «Ghirigoro Piccola Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Udine;

3. «Istituto per lo sviluppo della persona e della or-

ganizzazione - I.S.P.O. - Soc. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Gorizia.

Sezione B (Cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate)

1. «Country Service Piccola Soc. Coop. sociale a r.l.», con sede in Mortegliano;

2. «Contatto cooperativa sociale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Paluzza;

3. «Lamonte S.c.r.l. Cooperativa Sociale ONLUS», con sede in Polcenigo.

Iscrizione di n. 22 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile dell'1 ottobre 2001, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Sole - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;

2. «Migmak Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

3. «SLAM - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;

4. «Cooperativa Lavoro Facile a r.l.», con sede in Udine;

5. «CO.SA.ID Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

6. «Friuli Communications Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in San Pietro al Natisone;

7. «Serling - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;

8. «Il Quadrifoglio - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;

9. «M.C.I. Manutenzioni Costruzioni Industriali Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Monfalcone;

10. «Contatto cooperativa sociale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Paluzza;

11. «Cooperativa Sociale Europea 1 progetto età Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste.

Sezione agricoltura:

1. «Cooperativa Nord Est Latte a r.l.», con sede in Montereale Valcellina;

2. «La Blave di Mortean - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Mortegliano;

3. «Verdina Piccola Società Cooperativa a r.l.", con sede in Verzegnis;

4. «Lamonte S.c.a.r.l. Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Polcenigo.

Sezione miste:

1. «Format - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone;

2. «Kine' Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone;

3. «Tropicale Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste.

Sezione edilizia:

1. «Levante Società Cooperativa a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Contatto Cooperativa Sociale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Paluzza;

2. «Cooperativa Sociale Europa 1 Progetto età» - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;

3. «Lamonte S.c. a r.l. Cooperativa sociale ONLUS», con sede in Polcenigo;

4. «Ghirigoro Piccola Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Udine;

5. «Country Service Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Mortegliano;

6. «Istituto per lo sviluppo della persona e della organizzazione - I.S.P.O. - Soc. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Gorizia.

Cancellazione di n. 15 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 16 ottobre 2001, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «F.A.I. - Famiglia Anziani Infanzia - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;

2. «Logistic Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Tavagnacco;

3. «Poliservizi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Ronchis;

4. «Cooperativa Facchini di Pordenone - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone.

Sezione consumo:

1. «C.E.I.F. - Consorzio Esportatori Importatori Friulani - Società Consortile a r.l.», con sede in Udine.

Sezione edilizia:

1. «Cooperativa Edilizia Giuseppe Fanin - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;

2. «Cooperativa Edilizia Primo Maggio - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;

3. «11 Ottobre Soc. Coop. a r.l.», con sede in Porcia

Sezione miste:

1. «Cassa Mutua fra dipendenti dell'Ente autonomo del Porto di Trieste - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;

2. «Archimede - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Codroipo;

3. «Medi Life Vitattiva - Soc. coop. a r.l.», con sede in Monfalcone.

Sezione agricoltura:

1. «Caseificio Cooperativo S. Andrea - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Coseano;

2. «Cooperativa Rurale Corona - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Mariano del Friuli;

3. «Stalla Sociale di NISPIS - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Tolmezzo.

Sezione trasporto:

1. «Consorzio Trasporti Pordenonesi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone

---

Cancellazione di n. 4 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative

Con decreto assessorile del 23 ottobre 2001, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione agricoltura:

1. «Concordia - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cormons.

Sezione produzione e lavoro:

1. «Eikon - Soc. Cop. a r.l.», con sede in Gorizia;

2. «Sviluppo Form - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Codroipo.

Sezione miste:

1. «Luigi Faidutti - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Basiliano. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 6 febbraio 2001 il Comune di Basiliano ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 11 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pulfero. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 43 del 28 settembre 2001 il Comune di Pulfero ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni.

Comune di Ronchi dei Legionari. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 43 del 13 settembre 2001 il Comune di Ronchi dei Legionari ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Ronchi dei Legionari. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 44 del 13 settembre 2001 il Comune di Ronchi dei Legionari ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Lorenzo Isontino. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 15 del 17 maggio 2001 il Comune di San Lorenzo Isontino ha adottato, ai sensi dell'art. 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Vito di Fagagna. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 19 del 28 settembre 2001 il Comune di San Vito di Fagagna ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sequals. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 6 ottobre 2001 il Comunque di Sequals ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Villa Santina. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 40 del 29 settembre 2001 il Comune di Villa Santina ha preso atto che, in ordine alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Zuglio. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 16 del 13 maggio 2001 il Comune di Zuglio ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Decreto del Direttore sostituto del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 29 ottobre 2001, n. 49-SAPAL. Comitato provinciale INPS di Udine. Sostituzione di un componente.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, che delega alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonchè norme in materia di formazione professionale e personale regionale», ed in particolare l'articolo 39, comma 1, che sopprime gli uffici provinciali del lavoro, l'articolo 79, comma 2, che prevede che «quando leggi e regolamenti menzionano il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro o il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia regionale per l'impiego competenti per materia» e, comma 4, per cui ove l'articolo 34, primo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, menzioni il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti del Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, o suo delegato avente qualifica non inferiore a consigliere;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 216, 217, 218, 219, 219 bis, 219 ter, come modificati, sostituiti ed introdotti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia regionale per l'impiego e l'articolazione della stessa in quattro Servizi, tra i quali il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme in materia di ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

VISTO il decreto n. 46/1998 del 16 ottobre 1998 del Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, di ricostituzione presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Udine del Comitato provinciale dell'Istituto;

VISTA la lettera del 23 maggio 2001 del dott. Della Picca Oliviero con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni da membro effettivo del menzionato Comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore primario - designato dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Udine;

VISTA la nota del 7 giugno 2001 della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Udine di designazione del dott. Donda Mauro, in sostituzione del dott. Della Picca Oliviero dimissionario, quale componente effettivo del citato Comitato in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore primario;

ESPERITA l'istruttoria di rito;

DECRETA

Il dott. Donda Mauro, nato a Udine il 23 ottobre 1963, è nominato membro effettivo del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine, di cui all'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 89, in sostituzione del dott. Della Picca Oliviero dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore primario.

Il Coordinatore dell'Ufficio dell'agenzia regionale per l'impiego di Udine è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 29 ottobre 2001

dott.ssa Giuseppina Fossati

Modifiche al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2001.

IL COMITATO PROGRAMMATICO E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge regionale 1/1998 che individua, tra gli organi dell'Agenzia regionale per l'impiego, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, il quale si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 6 e 66 che individuano gli organi cui competono le funzioni di indirizzo politico che si esplicano attraverso l'adozione di un provvedimento che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'anno di attività;

VISTA la deliberazione n. 53 del 14 dicembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali ha approvato il Programma delle attività da realizzarsi nel 2001 da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTE le deliberazioni n. 19 del 12 marzo 2001, n. 27 del 24 aprile 2001, n. 37 del 21 maggio 2001 e n. 47 del 9 luglio 2001, esecutive ai sensi di legge, con le quali il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali ha modificato il Programma delle attività da realizzarsi nel 2001;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 91, 92, 93 e 94 della sopra citata legge regionale ai sensi del quale sono di competenza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali gli atti autorizzativi di spesa;

ACCERTATO che a fronte delle nuove esigenze emerse successivamente alla deliberazione di adozione del Programma delle attività da realizzarsi nel 2001, è necessario provvedere ad una variazione del Programma stesso;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza di provvedere alle seguenti variazioni e integrazioni del Programma di attività per l'anno 2001:

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito dei Progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, dopo il paragrafo relativo agli Sgravi contributivi alle imprese soggette all'obbligo di assunzione dei disabili ai sensi della legge 68/1999, sono soppresse le seguenti parole:

«Agevolazioni di cui all'articolo 45, comma 6 della legge 17 maggio 1999, n. 144

- Si provvederà all'approvazione o alla proroga di progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tali tipo di attività nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999.

  Risorse necessarie: Si utilizzano le risorse statali all'U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Cap. 580 - Contributi per l'approvazione o la proroga di progetti di lavori socialmente utili, ex articolo 45, comma 6, primo capoverso, della legge 17 maggio 1999, n. 144: lire 350.000.000.

- Si provvederà alla destinazione, sulla base di apposita convenzione stipulata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole Regioni delle risorse non impegnabili per progetti di lavoro socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsione della normativa comunitaria.

  Risorse necessarie: Si utilizzano le risorse statali U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Cap. 581 - Contributi per la realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego non attinenti a progetti di lavori socialmente utili, ex articolo 45, comma 6, terzo capoverso, della legge 17 maggio 1999, n. 144: lire 321.000.000».

E sono sostituite dalle seguenti parole:

- «Si provvederà, inoltre, alla concessione di contributi agli enti pubblici che hanno realizzato progetti di lavori socialmente utili per la formazione, le attrezzature e l'assistenza tecnico progettuale.

  Risorse necessarie: Si utilizzano le risorse statali di cui all'U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Cap. 580 - Contributi agli Enti pubblici per la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili a partire dall'anno 1997: legge 19 luglio 1993, n. 236, articolo 1, comma 7 e decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, articolo 11, comma 7, lett. b), c), e d): lire 350.000.000».

- Si provvederà alla destinazione sulla base della convenzione già stipulata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la Regione, delle risorse non impegnabili per progetti di lavoro socialmente utili, per realizzare misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

  Risorse necessarie: Si utilizzano le risorse statali di cui all'U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Cap. 581 - Contributi per la realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego non attinenti a progetti di lavori socialmente utili: legge 19 luglio 1993, n. 236, articolo 1, comma 7 e articolo 45, comma 6, terzo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144: lire 1.648.260.110».

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle nuove attività imprenditoriali, a pagina 4, dopo l'ultimo paragrafo sono aggiunte le seguenti parole:

«In relazione al progetto interregionale "Creaimpresa" verranno concessi ed erogati contributi alle imprese costituite dai soggetti che hanno partecipato a tale progetto.

Si utilizzano le risorse finanziarie di cui all'U.P.B. 2.33.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finanziati dal Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - anno 1994, Capitolo 711: Spese per l'attività di aiuto all'occupazione - realizzazione del progetto interregionale "Creaimpresa": lire 480.000.000».

Nella parte relativa al Servizio degli affari amministrativi e contabili, e in particolare, nella parte relativa alle spese di funzionamento, a pagina 13, dopo le parole «al pagamento di oneri tributari» sono aggiunte le parole «spese per la partecipazione dei dipendenti dell'Ente a corsi di aggiornamento professionale esterno» e a pagina 14, dopo le parole «330 300 (liti arbitraggi e risarcimenti) lire 70.000.000» sono aggiunte le parole:

«U.P.B. 1.34.0001 Oneri relativi ad iniziative formative.

Cap. 195: Spese per la partecipazione del personale dell'Ente a iniziative formative esterne: lire 20.000.000».

DELIBERA

1. - di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 66 della legge regionale 18/1996, le integrazioni e variazioni al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2001 che si riportano di seguito:

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito dei Progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, dopo il paragrafo relativo agli sgravi contributivi alle imprese soggette all'obbligo di assunzione dei disabili ai sensi della legge 68/1999, sono soppresse le seguenti parole:

«Agevolazioni di cui all'articolo 45, comma 6 della legge 17 maggio 1999, n. 144

- Si provvederà all'approvazione o alla proroga di progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tali tipo di attività nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999.

  Risorse necessarie: Si utilizzano le risorse statali all'U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Cap. 580 - Contributi per l'approvazione o la proroga di progetti di lavori socialmente utili, ex articolo 45, comma 6, primo capoverso, della legge 17 maggio 1999, n. 144: lire 350.000.000.

- Si provvederà alla destinazione, sulla base di apposita convenzione stipulata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole Regioni delle risorse non impegnabili per progetti di lavoro socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsione della normativa comunitaria.

  Risorse necessarie: Si utilizzano le risorse statali U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Cap. 581 - Contributi per la realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego non attinenti a progetti di lavori socialmente utili, ex articolo 45, comma 6, terzo capoverso, della legge 17 maggio 1999, n. 144: lire 321.000.000».

  E sono sostituite dalle seguenti parole:

«- Si provvederà, inoltre, alla concessione di contributi agli enti pubblici che hanno realizzato progetti di lavori socialmente utili per la formazione, le attrezzature e l'assistenza tecnico progettuale.

  Risorse necessarie: Si utilizzano le risorse statali di cui all'U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Cap. 580 - Contributi agli Enti pubblici per la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili a partire dall'anno 1997: legge 19 luglio 1993, n. 236, articolo 1, comma 7 e decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, articolo 11, comma 7, lettere b), c), e d): lire 350.000.000».

- Si provvederà alla destinazione sulla base della convenzione già stipulata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la Regione, delle risorse non impegnabili per progetti di lavoro socialmente utili, per realizzare misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

  Risorse necessarie: Si utilizzano le risorse statali di cui all'U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Cap. 581 - Contributi per la realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego non attinenti a progetti di lavori socialmente utili: legge 19 luglio 1993, n. 236, articolo 1, comma 7 e articolo 45,

comma 6, terzo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144: lire 1.648.260.110».

Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle nuove attività imprenditoriali, a pagina 4, dopo l'ultimo paragrafo sono aggiunte le seguenti parole:

«In relazione al progetto interregionale "Creaimpresa" verranno concessi ed erogati contributi alle imprese costituite dai soggetti che hanno partecipato a tale progetto.

Si utilizzano le risorse finanziarie di cui all'U.P.B. 2.33.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finanziati dal Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - anno 1994, Capitolo 711: Spese per l'attività di aiuto all'occupazione - realizzazione del progetto interregionale "Creaimpresa": lire 480.000.000».

Nella parte relativa al Servizio degli affari amministrativi e contabili, e in particolare, nella parte relativa alle spese di funzionamento, a pagina 13, dopo le parole «al pagamento di oneri tributari» sono aggiunte le parole «spese per la partecipazione dei dipendenti dell'Ente a corsi di aggiornamento professionale esterno» e a pagina 14, dopo le parole «330 300 (liti arbitraggi e risarcimenti) lire 70.000.000» sono aggiunte le parole:

«U.P.B. 1.34.0001 Oneri relativi ad iniziative formative.

Cap. 195: Spese per la partecipazione del personale dell'Ente a iniziative formative esterne: lire 20.000.000».

2. di autorizzare ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 8, commi 91, 92 e 93, le spese previste dalle modificazioni e integrazioni al Programma sopraelencate e più precisamente:

- lire 350.000.000 sul capitolo 580 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- lire 1.648.260.110 sul capitolo 581 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- lire 480.000.000 sul capitolo 711 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- lire 20.000.000 sul capitolo 195 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, viene sottoposto, limitatamente al punto 1 del dispositivo all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione della medesima.
- Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

IL PRESIDENTE:
dott. Giorgio Venier Romano

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 58 del 17 settembre resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3359 del 12 ottobre 2001)

Regolamento del dato sensibile relativo all'appartenenza sindacale con riferimento all'attività di costituzione del Collegio arbitrale in materia disciplinare.

Art. 1

1. Nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli uffici competenti dell'Agenzia regionale per l'impiego trattano il dato sensibile relativo all'appartenenza sindacale.

Art. 2

1. Nel contesto del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto o alla quale conferisca mandato, la costituzione, tramite gli uffici del Servizio dei conflitti del lavoro dell'Agenzia regionale per l'impiego, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro.

Art. 3

1. Il Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro costituisce con decreto il collegio di conciliazione ed arbitrato contenente, tra l'altro, l'indicazione del nome e cognome dei componenti unitamente alla sigla sindacale di appartenenza.

Art. 4

1. Il Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro o un suo delegato convocano e presiedono il collegio di conciliazione ed arbitrato e, a conclusione della seduta, stilano un verbale, recante, oltre alla pronuncia in merito alla applicabilità o meno della sanzione disciplinare in capo al lavoratore, l'indicazione del nome e cognome del rappresentante di ciascuna delle parti e del terzo

componente scelto di comune accordo o nominato dal Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro e delle rispettive sigle sindacali di appartenenza.

2. Copia del verbale viene consegnata a ciascun componente del collegio di conciliazione ed arbitrato.

Art. 5

1. Il dato è trattato solo ed esclusivamente dai soggetti all'uopo espressamente incaricati.

Art. 6

1. La comunicazione e la diffusione dei dati relativi all'appartenenza sindacale sono consentite esclusivamente nel caso in cui tale trattamento sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 7

1. I dati relativi all'appartenenza sindacale sono conservati nella forma cartacea in contenitori muniti di serratura, e sotto il profilo informatico, in computer dotati di codice identificativo personale e di password, custoditi secondo la normativa vigente.

IL PRESIDENTE:
dott. Giorgio Venier Romano

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 59 del 17 settembre 2001 reso esecutivo con delibera di Giunta n. 3360 del 12 ottobre 2001)

Regolamento del dato sensibile relativo all'appartenenza sindacale con riferimento alla procedura di dichiarazione di mobilità.

Art. 1

1. Nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli uffici competenti dell'Agenzia regionale per l'impiego trattano il dato sensibile relativo all'appartenenza sindacale.

Art. 2

1. Nel contesto del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 223/1991, il Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro, a fronte della constatazione che la consultazione in sede sindacale prevista all'articolo 4, comma 6 della legge predetta si è esaurita con esito negativo, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle cause che hanno determinato l'attivazione della procedura di mobilità.

2. A conclusione della seduta, il Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro o un suo delegato stilano un verbale recante, oltre all'esito della procedura, l'indicazione del nome e cognome dei partecipanti unitamente alla sigla sindacale di appartenenza.

3. Copia del verbale viene consegnata a ciascuno dei partecipanti alla seduta.

Art. 3

1. Il dato è trattato solo ed esclusivamente dai soggetti all'uopo espressamente incaricati.

Art. 4

1. La comunicazione e la diffusione dei dati relativi all'appartenenza sindacale sono consentite esclusivamente nel caso in cui tale trattamento sia espressamente previsto per legge.

Art. 5

1. I dati relativi all'appartenenza sindacale sono conservati nella forma cartacea in contenitori muniti di serratura, e sotto il profilo informatico, in computer dotati di codice identificativo personale e di password, custoditi secondo la normativa vigente.

IL PRESIDENTE:
dott. Giorgio Venier Romano

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 60 del 17 settembre 2001 resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3361 del 12 ottobre 2001).

Regolamento del dato sensibile relativo all'appartenenza sindacale con riferimento all'attività di costituzione del Comitato dei garanti previsto dalla normativa per eleggere le RSU nel settore privato e pubblico.

Art. 1

1. Nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 20 dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e dall'articolo 19 dall'accordo collettivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, gli uffici competenti dell'Agenzia regionale per l'impiego trattano il dato sensibile relativo all'appartenenza sindacale.

2. In base agli articoli di cui al comma 1, contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso ad apposito Comitato dei garanti.

3. Il Comitato dei garanti, in base all'articolo 20 dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 è costituito da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione datoriale locale di appartenenza per categoria ed è presieduto dal Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro o da un suo delegato.

4. Il Comitato dei garanti è composto, in base all'articolo 19 dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro o da un suo delegato.

Art. 2

1. Il Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro o un suo delegato provvedono a costituire il Comitato dei garanti, con un decreto contenente, tra l'altro, l'indicazione del nome e cognome dei componenti il Comitato medesimo unitamente alla sigla sindacale di appartenenza.

2. Il Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro o un suo delegato convocano e presiedono il Comitato dei garanti.

3. A conclusione della seduta, il Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro o un suo delegato stilano un verbale recante, oltre alla decisione del ricorso, l'indicazione del nome e cognome dei componenti unitamente alla sigla sindacale di appartenenza.

4. Copia del verbale viene consegnata a ciascun componente del Comitato dei garanti.

Art. 3

1. Il dato è trattato solo ed esclusivamente dai soggetti all'uopo espressamente incaricati.

Art. 4

1. La comunicazione e la diffusione dei dati relativi all'appartenenza sindacale sono consentite esclusivamente nel caso in cui tale trattamento sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 5

1. I dati relativi all'appartenenza sindacale sono conservati nella forma cartacea in contenitori muniti di serratura, e sotto il profilo informatico, in computer dotati di codice identificativo personale e di password, custoditi secondo la normativa vigente.

IL PRESIDENTE:
dott. Giorgio Venier Romano

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 61 del 17 settembre 2001 resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3362 del 12 ottobre 2001)

Modifica della periodicità per la comunicazione della permanenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento

IL COMITATO PROGRAMMATICO E
DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTA la legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed in particolare gli articoli 5 e 15, comma 3, in base al quale i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare mensilmente o nel diverso termine fissato dalla soppressa Commissione regionale dell'impiego ai competenti Uffici periferici la permanenza dello stato di disoccupazione;

VISTA la delibera della soppressa Commissione regionale dell'impiego n. 9 del 5 ottobre 1995 che stabiliva che tale comunicazione avesse una periodicità annuale e fosse effettuata nel bimestre 1 ottobre - 30 novembre;

VISTO in particolare l'articolo 32, comma 1, lettera f), in base al quale il Comitato adotta le deliberazioni concernenti gli atti di indirizzo già attribuiti alla soppressa Commissione regionale dell'impiego;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante «Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144», che individua i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro e definisce a tal fine le condizioni di disoccupazione;

VISTO, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

CONSIDERATO che il sopra citato Regolamento prevede, all'articolo 4, che le persone inoccupate, disoccupate, o occupate in cerca di altro lavoro che intendano avvalersi dei servizi per l'impiego debbano essere inserite in un apposito elenco anagrafico nel quale, in base al disposto dell'articolo 8, comma 1, saranno

provvisoriamente inseriti d'ufficio i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di collocamento ordinario;

ATTESO, peraltro, che le norme sopra citate non hanno provveduto ad abrogare l'articolo 15 della legge 56/1987, per cui sussiste tuttora l'onere di comunicare periodicamente la permanenza dello stato di disoccupazione;

VISTO, inoltre, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e modificative del citato decreto legislativo n. 181/2000, adottato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l'8 marzo 2001 e sottoposto al parere della Conferenza unificata, ma non ancora emanato, che prevede, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 1987, e quindi, in particolare, la soppressione dell'onere di comunicare periodicamente la permanenza dello stato di disoccupazione;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo sopra citato, di modificare la periodicità della comunicazione della permanenza dello stato di disoccupazione;

DELIBERA

- di modificare, per i motivi esposti in premessa, la periodicità fissata dalla delibera n. 9 del 5 ottobre 1995 della soppressa Commissione regionale per l'impiego per la comunicazione della permanenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, stabilendo che la comunicazione in oggetto debba avvenire ogni due anni, nel periodo 1 ottobre-30 novembre;

- di stabilire, conseguentemente, che la prossima comunicazione della permanenza dello stato di disoccupazione debba essere effettuata nel periodo 1 ottobre-30 novembre 2002;

- il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e diviene esecutivo dopo l'approvazione della medesima;

- il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

IL PRESIDENTE:
dott. Giorgio Venier Romano

(*approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 67 del 26 settembre 2001, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 3208 del 2 ottobre 2001*)

DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TRIESTE

Bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale formazione professionale, via San Francesco n. 37, Trieste, tel. 040/3775287 - fax 040/3775013; E-mail: formazione.prof@regione.fvg.it.

2. Affidamento, mediante pubblico incanto ex articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995, del servizio relativo all'assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 (CPC 11 - Servizi di consulenza gestionale e affini 865, 866).

Base d'asta: lire 2.400.000.000 (euro 1.239.496,557).

3. Luogo di esecuzione: Regione Friuli-Venezia Giulia.

4.a) Professionalità particolari richieste: procedure rendicontali, Funzione 3, articolo 7 del capitolato: titolo di Revisore contabile.

4.b) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di riferimento: Regolamento (CE) 1260/1999, Regolamento (CE) 1784/1999, Regolamento (CE) 1685/2000, Decisione C(00)2076/2000 che approva il P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione appaltante, decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2001, Direttive 92/50/CEE e 97/52/CE, decreto legislativo 157/1995 e 65/2000.

4.c) Ai fini dell'ammissibilità, i concorrenti dovranno produrre elenco completo dei componenti i gruppi di lavoro, indicando nominativo, competenze ed esperienze professionali.

5. Offerte parziali o condizionate: no.

6. //

7. Il contratto avrà durata a decorrere dalla sua esecutività sino al 31 dicembre 2003, salva la facoltà di ricorrere alle procedure di rinnovo dell'affidamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 157/1995.

8.a) La richiesta dei documenti: potrà avvenire presso l'indirizzo di cui al punto 1). Bando e capitolato sono disponibili sul sito: www.regione.fvg.it/formazione/frame-avvisi.htm.

8.b) Termine per richiesta documenti: 6 dicembre 2001.

8.c) Costo copie: lire 250 a facciata. Informazioni ai numeri telefonici indicati al punto 1).

9. Le domande redatte in lingua italiana su carta bollata sottoscritte dal legale rappresentante (per le ATI dai legali rappresentanti) complete della documentazione di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Capitolato, contenute in apposita busta sigillata con ceralacca, e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura «Gara per l'affidamento del servizio per la gestione e attuazione del P.O.R. obiettivo 3 2000-2006 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» dovranno pervenire all'indirizzo indicato al punto 1 entro le ore 12.00 del giorno 17 dicembre 2001, pena l'esclusione. Fa fede il timbro di arrivo alla Direzione appaltante. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima dei termini di scadenza.

10.a) Possono presenziare all'apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti, o soggetti delegati.

10.b) Luogo apertura: sede della Direzione regionale formazione professionale. Data 18 dicembre 2001 ore 11.00.

11. Cauzioni: Provvisoria: fidejussione bancaria/assicurativa di lire 48.000.000 (euro 24.789,931).

Definitiva: fidejussione bancaria/assicurativa pari all'8% del prezzo di aggiudicazione al netto dell'I.V.A.

12. Finanziamento P.O.R. obiettivo 3 2000-2006 asse F, misura F1.

Modalità di pagamento: articolo 26 del Capitolato.

13. Il raggruppamento di prestatori dovrà costituirsi in A.T.I.: articolo 21 1a) Capitolato.

14. Capacità economica e finanziaria: articoli 9 e 10 Capitolato.

15. Validità offerta: 180 giorni naturali consecutivi dal 17 dicembre 2001.

16. Criteri di aggiudicazione: articolo 23, comma 1 lettera b) decreto legislativo n. 157/1995.

Elementi di valutazione: articolo 11 Capitolato.

17. La Regione può aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ovvero non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Possono partecipare soggetti pubblici o privati singoli o temporaneamente raggruppati nelle diverse forme consentite dalla legge. E' esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

Incompatibilità: vedi articolo 26 Capitolato.

Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni non redatti in lingua italiana saranno accompagnati da traduzione ufficialmente certificata.

18. Preinformazione: no.

19. Invio bando: 22 ottobre 2001

Ricevimento bando G.U.C.E.: 22 ottobre 2001

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Maria Emma Ramponi

Bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla valutazione ex-ante, in itinere degli esiti occupazionali delle attività cofinanziate dal P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale formazione professionale, via San Francesco n. 37, Trieste, tel. 040/3775287 - fax 040/3775013; E-mail: formazione.prof@regione.fvg.it.

2. Affidamento, mediante pubblico incanto ex articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995, del servizio relativo all'assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 (CPC 11 - Servizi di consulenza gestionale e affini 865, 866).

Base d'asta: lire 2.590.000.000 (euro 1.337.623,368).

3. Luogo di esecuzione: Regione Friuli-Venezia Giulia.

4.a) Professionalità particolari richieste: no.

4.b) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di riferimento: Regolamento (CE) 1260/1999, Regolamento (CE) 1784/1999, Regolamento (CE) 1685/2000, Decisione C(00)2076/2000 che approva il P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione appaltante, decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2001, Direttive 92/50/CEE e 97/52/CE, decreto legislativo 157/1995 e 65/2000.

4.c) Ai fini dell'ammissibilità, i concorrenti dovranno produrre elenco completo dei componenti i gruppi di lavoro, indicando nominativo, competenze ed esperienze professionali.

5. Offerte parziali o condizionate: no.

6. //

7. Il contratto avrà durata a decorrere dalla sua esecutività sino al 31 dicembre 2003, salva la facoltà di ricorrere alle procedure di rinnovo dell'affidamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 157/1995.

8.a) La richiesta dei documenti: potrà avvenire presso l'indirizzo di cui al punto 1). Bando e capitolato sono disponibili sul sito: www.regione.fvg.it/formazione/frame-avvisi.htm.

8.b) Termine per richiesta documenti: 7 dicembre 2001.

8.c) Costo copie: lire 250 a facciata. Informazioni ai numeri telefonici indicati punto 1).

9. Le domande redatte in lingua italiana su carta bollata sottoscritte dal legale rappresentante (per le ATI dai legali rappresentanti) complete della documentazione di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Capitolato, contenute in apposita busta sigillata con ceralacca, e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura «Gara per l'affidamento del servizio per la gestione e attuazione del P.O.R. obiettivo 3 2000-2006 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» dovranno pervenire all'indirizzo indicato al punto 1 entro le ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2001, pena l'esclusione. Fa fede il timbro di arrivo alla Direzione appaltante. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima dei termini di scadenza.

10.a) Possono presenziare all'apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti, o soggetti delegati.

10.b) Luogo apertura: sede della Direzione regionale Formazione Professionale. Data 19 dicembre 2001. ore 11.00.

11. Cauzioni: Provvisoria: fidejussione bancaria/assicurativa di lire 51.800.000 (euro 26.752,467).

Definitiva: fidejussione bancaria/assicurativa pari all'8% del prezzo di aggiudicazione al netto dell'I.V.A.

12. Finanziamento P.O.R. Obiettivo 3 2000-2006 asse F, misura F1.

Modalità di pagamento: articolo 26 del Capitolato.

13. Il raggruppamento di prestatori dovrà costituirsi in A.T.I.: articolo 21 1a) Capitolato.

14. Capacità economica e finanziaria: articoli 9 e 10 Capitolato.

15. Validità offerta: 180 giorni naturali consecutivi dal 18 dicembre 2001.

16. Criteri di aggiudicazione: articolo 23, comma 1 lettera b) decreto legislativo n. 157/1995.

Elementi di valutazione: articolo 11 Capitolato.

17. La Regione può aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ovvero non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Possono partecipare soggetti pubblici o privati singoli o temporaneamente raggruppati nelle diverse forme consentite dalla legge. E' esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.

Incompatibilità: vedi articolo 26 Capitolato.

Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni non redatti in lingua italiana saranno accompagnati da traduzione ufficialmente certificata.

18. Preinformazione: no.

19. Invio bando: 22 ottobre 2001

Ricevimento bando G.U.C.E.: 22 ottobre 2001

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Maria Emma Ramponi

CASA DI RIPOSO DELLA CARNIA
TOLMEZZO
(Udine)

Estratto di asta pubblica per l'alienazione di un'unità immobiliare di proprietà dell'Ente Casa di Riposo della Carnia, sita nel Comune di Udine.

Asta pubblica per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta ai sensi dell'articolo 37 lettera C del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

- una unità immobiliare ad uso abitazione sita in Udine - via Castellana n. 50 - prezzo base d'asta lire 120.000.000 (centoventimilioni).

L'asta sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

Modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita indicata sono precisati nel Bando integrale, che può essere richiesto all'Amministrazione della Casa di Riposo in Tolmezzo (Udine), via Morgagni n. 5, tel. 0433.2260 - 466097 fax 0433.44422.

I plichi contenenti le offerte e la documentazione allegata dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato, entro e non oltre le ore 13.00 del 26 novembre 2001 esclusivamente a mezzo raccomandata postale. L'apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo in Tolmezzo presso la sede della Casa di Riposo in via Morgagni n. 5, il giorno 27 novembre 2001 alle ore 15.00

Responsabile del procedimento: Fachin Maria.

IL SEGRETARIO:
Maria Fachin

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
(Udine)

Avviso di licitazione privata per la gestione del servizio di tesoreria comunale.

1) *Ente appaltante*: Comune di Campoformido, largo Municipio n. 9, 33030 - Campoformido, tel. 0432-653521, telefax 0432-663581.

2) *Procedura di aggiudicazione*: licitazione privata ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento di contabilità comunale.

3) *Oggetto dell'appalto*: Gestione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2006.

4) *Luogo di esecuzione*: Comune di Campoformido.

5) *Prestazione servizio riservata*: a Istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

6) *Termini*: le richieste di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del Comune di Campoformido entro le ore 13.00 del 27 novembre 2001 secondo le modalità indicate nel bando di gara disponibile presso il servizio economico-finanziario del Comune.

7) *Responsabile del procedimento*: responsabile del servizio economico-finanziario rag. Antero Nonino.

Campoformido, lì 29 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Antero Nonino

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Estratto dell'avviso di gara mediante pubblico incanto per l'alienazione di beni immobili comunali.

Il Comune di Monfalcone indice un pubblico incanto per l'alienazione di:

lotto n. 1: terreni siti nel C.C. di Monfalcone, prezzo base d'asta in aumento lire 143.000.000 (euro 73.853,34).

Rilievi tavolari: p.c. 683/25 - arativo - iscritta al c.t. 2° della P.T. 662; p.c. 685/8 - prato - iscritta al c.t. 168° della P.T. 245; frazione cdella p.c. 686/1 - arativo - iscritta al c.t. 3° della P.T. 4453 tutte iscritte nel C.C. di Monfalcone a nome del Comune di Monfalcone.

Rilievi catastali: p.c. 683/25 F.P. 6048 sem. cl. 4 mq 5 - R.D. 62 - R.A. 30; p.c. 685/8 F.P. 366 sem. cl. 3 mq 2 - R.D. 36 - R.A. 16; frazione «A» della p.c. 686/1 F.P. 245 sem. cl. 4 mq 3014 - R.D. 37.675 - R.A. 18.084, derivante dal piano tavolare di frazionamento redatto dal geom. Felice Maurizio Stabile del 14 giugno 2001, vistato dall'Ufficio del Catasto Fondiario di Monfalcone tipo 37949, anno 2001 del 26 giugno 2001, neoformata p.c. 686/1 (oggetto d'asta) sem. cl. 4 mq. 2.149 R.D. 26.863 R.A. 12.894 - zona omogenea C1 «residenziale estensiva di espansione» del vigente P.R.G.C.

lotto n. 2: immobile sito in via Re Teodorico n. 2 Monfalcone - base d'asta in aumento lire 46.000.000 (euro 23.750,02).

Rilievi tavolari: p.c. 326/49 - casa e corte - e p.c. 5734 - fabbricati e corte - iscritte al c.t. 1° - P.T. 680 del C.C. di Monfalcone a nome del Comune di Monfalcone.

Rilievi catastali: p.c. 326/49 F.P. 680 - casa e corte - di mq 46 e p.c. 5734 - fabbricati e corte - di mq 101.

Rilievi N.C.E.U. Intestazione: Comune di Monfalcone - Sez. A - foglio 22, Numero 5734, 326/49 - Categoria A/5 - Classe 2° - Vani 4,5 - Rendita Catastale lire 346.500.

Il Bando di gara integrale è disponibile sul sito: www.comune.monfalcone.go.it, tel. 0481/494430, fax 0481/494485. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 dicembre 2001 al Comune di Monfalcone, piazza della Repubblica 8 - 34074 Monfalcone (Gorizia).

Monfalcone, lì 24 ottobre 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Nedo Pizzuti

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
(Pordenone)

Avviso di asta mediante pubblico incanto per la locazione operativa e per la fornitura di servizi di gestione operativa e di manutenzione di impianti ed attrezzature informatiche, di software di base ed applicativo.

Il Comune di Pasiano di Pordenone ha indetto un'asta pubblica ai sensi del Regio decreto 827/1924 e s.m.i. e del decreto legislativo 358/1992 per la locazione operativa e per la fornitura di servizi di gestione operativa e di manutenzione di impianti ed attrezzature informatiche, di software di base ed applicativo.

Durata: per la locazione e/o acquisto di apparecchiature elettroniche e dei programmi software di base, è di tre anni a far tempo dal giorno successivo alla data

di avvenuto collaudo positivo dell'ultimo bene locato; per quanto riguarda i servizi di gestione operativa e di manutenzione dei beni già di proprietà del Comune e/o titolarità d'uso allo stesso la durata e l'inizio coincidono con quella dei beni locati.

L'importo presuntivo contrattuale stimato è superiore a lire 50.000.000 (euro 25.882,84) ed inferiore a lire 200.000.000 (euro 103.291,37) al netto di I.V.A. 20%.

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Pasiano di Pordenone entro le ore 12.30 del 14 dicembre 2001.

L'apertura delle offerte avverrà alle ore 14.30 del 19 dicembre 2001.

L'aggiudicazione avverrà in un unico lotto. L'appalto verrà aggiudicato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè economicamente congrua e rispondente a tutti i requisiti previsti nel capitolato speciale d'appalto.

Il Capitolato speciale d'appalto ed i documenti complementari potranno essere richiesti al Servizio segreteria - affari generali durante l'orario di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00; martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00) - tel. 0434/ 614311 fax 0434/614312.

Pasiano di Pordenone, 30 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Milena Martin

COMUNE DI RIGOLATO
(Udine)

Estratto del bando di gara per pubblico incanto per la fornitura del gasolio per riscaldamento necessario alle dipendenze comunali.

Ente appaltante: Comune di Rigolato via della Repubblica, 59 tel. 0433/68030 telefax 68083.

Procedura di aggiudicazione: mediante pubblico incanto tramite il sistema di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 1° e 2° comma del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, al maggior ribasso percentuale sul prezzo base di gara.

Il prezzo a base di gara è il prezzo medio, al netto d'I.V.A. e dell'imposta di fabbricazione, per la fascia di fornitura da litri 10.001 a 20.000 risultante dall'ultima rilevazione ufficiale della C.C.I.A.A. di Udine precedente la consegna del combustibile, per forniture oltre la stazione della Carnia.

La fornitura può essere aggiudicata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

Durata della fornitura: la fornitura è affidata per il periodo dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

Giorno in cui si terrà l'asta: l'asta si terrà il giorno 28 dicembre 2001 preso il Municipio di Rigolato, via della Repubblica, 59.

Presentazione delle offerte: Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire entro il giorno 27 dicembre 2001, in piego sigillato, raccomandato esclusivamente a mezzo del servizio postale, i documenti autenticati ai sensi di legge, indicati nell'avviso d'asta, nonchè l'offerta in apposita busta anch'essa chiusa ed in carta legale e su fax simile di modulo fornito dall'amministrazione.

All'esterno del plico dovrà essere apposta la seguente dicitura:

«Contiene la documentazione e l'offerta per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali per l'anno 2002-2003».

Si avverte che oltre il termine perentorio sopra indicato non resterà valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva all'offerta precedente.

Per ulteriori informazioni e per prendere visione del capitolato speciale della fornitura e del bando completo di gara, le imprese interessate possono rivolgersi al Comune di Rigolato - Ufficio di Segreteria.

Responsabile del procedimento è il rag. Della Pietra Pio.

L'amministrazione si riserva di modificare o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Dalla Residenza Municipale, addì 29 ottobre 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Nicola Gambino

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Estratto del bando di gara per la fornitura di generi alimentari vari, frutta e verdura, carne e salumi, pane e latte e pesce, per il periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2002.

Il Comune di Ronchi dei Legionari indice asta pubblica per la fornitura di quanto sottoindicato per le mense delle due Scuole Materne e dell'Asilo Nido, per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002;

1) Lotto 1° - Fornitura di generi alimentari - Importo base euro 40.025,40 I.V.A. inclusa;

2) Lotto 2° - Fornitura di pane e latticini - Importo base euro 19.986,88 I.V.A. inclusa;

3) Lotto 3° - Fornitura di pesce - Importo base euro 12.653,19 I.V.A. inclusa;

4) Lotto 4° - Fornitura di carne - Importo base euro 31.142,35 I.V.A. inclusa;

5) Lotto 5° - Fornitura di frutta e verdura - Importo base euro 20.141,81 I.V.A. inclusa.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dall'articolo 19, primo comma, lettera b) del decreto legislativo 358/1992 e successive modifiche.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2001 presso l'Ufficio protocollo del Comune di Ronchi dei Legionari piazza Unità n. 1.

L'asta si terrà il giorno 11 dicembre 2001 alle ore 10 presso il Comune di Ronchi dei Legionari - piazza Unità n. 1.

Le ditte interessate possono chiedere copia del bando di gara e copia del capitolato d'appalto, nonchè chiedere ulteriori informazioni a: Comune di Ronchi dei Legionari piazza Unità n. 1 - 34077 Ronchi dei Legionari (Tel. 0481/477228 - Fax 0481/779200) - Ufficio Economato/Provveditorato.

Ronchi dei Legionari, 5 novembre 2001

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Franca Manià

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE
(Trieste)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio di pulizia degli stabili comunali per il periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2004.

Si rende noto che il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina indice per il giorno 18 dicembre 2001 alle ore 12.00 un pubblico incanto per l'appalto del servizio di pulizia degli stabili comunali per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2004, per un importo a base d'asta euro 108.534,00 - (I.V.A. al 20% esclusa).

Per il ritiro dei relativi bando di gara, capitolato speciale d'oneri e capitolato d'appalto gli interessati potranno consultare il sito www.sandorligo-dolina.it oppure rivolgersi all'Ufficio appalti e contratti (tel. 040/8329243 fax: 040/228874 E-mail: appalti@com-san-dorligo-della-Valle.regione.fvg.it).

Data spedizione G.U.C.E. 26 ottobre 2001.

San Dorligo-Dolina, 26 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
APPALTI E CONTRATTI:
dott. Mitja Ozbič

PROVINCIA DI TRIESTE

Bando di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Ente appaltante

Provincia di Trieste - piazza Vittorio Veneto 4 - tel. 040/37981, fax 039-040/3798233 - sito: www.provincia.trieste.it.

*Categoria e descrizion*e: Cat. 6 b) - CPC ex 81, 812, 814.

Servizio di tesoreria dell'Ente avente ad oggetto il complesso delle operazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Luogo di esecuzione: Trieste.

Requisiti di partecipazione:

Possono partecipare i soggetti abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria a' sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 267/2000.

Riferimenti legislativi:

Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

Durata del servizio: 1 gennaio 2002-31 dicembre 2006.

Procedura abbreviata:

L'imminente introduzione dell'euro rende necessario ed improrogabile avviare il Servizio di tesoreria a far tempo dall'1 gennaio 2002 per limitare al massimo problemi tecnici o disguidi dovuti alla doppia circolazione di valuta ed alle operazioni di cambio.

Termine di ricezione domande: 14 novembre 2001.

Le domande vanno inviate alla Provincia di Trieste, piazza Vittorio Veneto 4 - 34100 Trieste, Italia.

Requisiti minimi: Alla domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana su carta bollata, corredata da fotocopia di valido documento di identità, e sottoscritta

dal legale rappresentante del soggetto concorrente va allegata una dichiarazione resa parimenti dallo stesso che attesti, pena esclusione, quanto segue:

- natura giuridica, denominazione, sede legale, P.I.;
- iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- titolo specifico che abiliti allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 267/2000;
- esperienza nell'ultimo quinquennio, in ambito nazionale, di gestione del servizio di tesoreria enti locali, prestato per almeno tre anni;
- presenza, alla data del 31 dicembre 2001 di almeno uno sportello operativo nel Comune di Trieste;
- di essere in regola con la normativa per il collocamento dei disabili;
- che non sussistono a carico del concorrente le cause di esclusione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

Criteri di aggiudicazione: licitazione privata con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 23 comma I lettera b) del decreto legislativo 157/1995, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio massimo attribuibile di 100 punti calcolati in base a: elementi economici: max punti 52, elementi inerenti l'istituto bancario: max punti 38, altri elementi: max punti 10, parametri che verranno meglio specificati nella lettera d'invito.

Informazioni: tecniche: tel. 039-040/3798-271-274; amministrative: tel. 039-040/3798549-457-458).

Data invio bando alla CEE: 31 ottobre 2001.

Trieste, 30 ottobre 2001

Prot. n. 25052/23-2001

IL DIRETTORE DELL'AREA I:
Luciano Daveri

COMUNE DI FORNI DI SOTTO
(Udine)

Avviso di pubblicazione della variante n. 4 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Baselia.

IL SINDACO

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali n. 18/1986, n. 52/1991, 19/1992, 13/1998;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27 settembre 2001 regolarmente esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la variante n. 4 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Baselia.

La deliberazione e gli elaborati della Variante sono depositati in libera visione al pubblico durante l'orario di apertura, per 30 (trenta) giorni effettivi a partire dalla data odierna e pertanto sino a tutto il 27 dicembre 2001.

Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni dirette al Sindaco su competente carta legale.

Del deposito verrà informato il Bollettino Ufficiale della Regione che provvederà a predisporre il relativo avviso.

Forni di Sotto, lì 14 novembre 2001

IL SINDACO:
avv. Andrea Ghidina

Avviso di pubblicazione della variante n. 7 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Vico.

IL SINDACO

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali n. 18/1986, n. 52/1991, 19/1992, 13/1998;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27 settembre 2001 regolarmente esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la variante n. 7 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Vico.

La deliberazione e gli elaborati della Variante sono depositati in libera visione al pubblico durante l'orario di apertura, per 30 (trenta) giorni effettivi a partire dalla data odierna e pertanto sino a tutto il 27 dicembre 2001.

Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni dirette al Sindaco su competente carta legale.

Del deposito verrà informato il Bollettino Ufficiale della Regione che provvederà a predisporre il relativo avviso.

Forni di Sotto, lì 14 novembre 2001

IL SINDACO:
avv. Andrea Ghidina

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso ai creditori verso l'impresa conseguentemente ai lavori di ristrutturazione e sistemazione delle vie Trasaghis, Pravarons e Battiferro effettuati dalla stessa.

Ai sensi dell'articolo 189, comma 1° del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. dell'11 febbraio 1994 n. 109, adottato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, dovendosi procedere al collaudo e conseguentemente al pagamento della rata di saldo per i lavori di ristrutturazione e sistemazione delle vie Trasaghis (3°), Pravarons (2°) e Battiferro (1°) in Gemona del Friuli eseguiti dalla ditta Edilcoop Friuli Soc. coop. r.l. di Gemona del Friuli (Udine), assunti con contratto n. 4484 del 25 giugno 1998, registrato a Gemona del Friuli il 3 luglio 1998 al n. 0273, si invitano tutti coloro che vantano crediti verso l'impresa stessa, per occupazioni permanenti o temporanee e danni conseguenti alla esecuzione dei lavori stessi, a presentare a questa Amministrazione comunale in carta bollata, i titoli del loro credito, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data odierna di pubblicazione del presente avviso, in conformità a quanto stabilito dall'ultimo capoverso del precitato articolo 189 con l'avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori da detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa.

Gemona del Friuli, lì 30 ottobre 2001

IL SINDACO:
Virgilio Digetti

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
(Udine)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo al comparto «C13» sito nel capoluogo in via Petrarca.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 in data 23 ottobre 2001, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo al comparto «C13» sito nel capoluogo in via Petrarca.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche, la deliberazione consiliare di adozione - con i relativi allegati - sarà depositata presso la Segreteria comunale, in libera visione al pubblico durante le ore d'ufficio, per 30 (trenta) giorni effettivi, dal 12 novembre 2001 al 21 dicembre 2001.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. redatte in carta legale. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni, pure redatte in carta legale.

Dalla Residenza Municipale, lì 26 ottobre 2001

IL SINDACO:
prof. Lorenzo Tosolini

COMUNE DI PREMARIACCO
(Udine)

Estratto dell'avviso dell'avvio della procedura espropriativa per i lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero di Firmano. Provvedimento n. 1 del 23 ottobre 2001.

IL SINDACO

(omissis)

AUTORIZZA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, modificato dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e dall'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, ad occupare in via temporanea e d'urgenza, per la durata di mesi trentasei dall'8 ottobre 2001, data in cui è divenuta efficace la delibera della Giunta comunale n. 177 dell'8 ottobre 2001 e pertanto fino alla data dell'8 ottobre 2004, gli immobili di cui all'allegato elenco, che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

L'indennità di occupazione, ove non intervengano accordi diretti fra le parti sarà successivamente determinata ai sensi delle disposizioni di legge riguardanti la fissazione delle indennità.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati a cura dell'ente procedente, a termini di legge e perderà efficacia qualora l'occupazione non avvenga entro tre mesi dalla data di emissione.

Art. 4

La procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46, dovrà essere avviata con il deposito degli atti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, entro un anno dalla data di emissione del presente provvedimento.

IL SINDACO:
geom. Paolo Cecchini

Estratto dell'avviso di avvio della procedura espropriativa per i lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero di Firmano. Provvedimento n. 2 del 23 ottobre 2001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

RENDE NOTO

Che presso la segreteria del Comune, per quindici giorni interi e consecutivi a partire dalla data del presente avviso, corrispondente alla data di pubblicazione sul B.U.R., ovvero se temporalmente successiva a tale inserzione, dalla data dell'esecuzione dell'ultimo atto di notificazione, saranno depositati i seguenti atti:

- Relazione esplicativa dell'opera da realizzare;
- Planimetria catastale con l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione dell'opera;
- Elenco delle Ditte espropriande iscritte negli atti catastali;
- Stralcio dei piani urbanistici vigenti;
- Copia della delibera della Giunta comunale n. 177 dell'8 ottobre 2001.

Chiunque abbia interesse può prendere visione dei predetti atti entro il termine di quindici giorni da oggi, proponendo eventuali osservazioni scritte che dovranno essere depositate entro la data anzidetta presso la Segreteria del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Giovanni Simaz

COMUNE DI RIVIGNANO
(Udine)

Modifiche di alcuni articoli dello Statuto.

All'articolo 18 viene aggiunto il comma 7:

«7. Il Consiglio comunale elegge, nella prima seduta consiliare, il Presidente del Consiglio tra i propri componenti. Al fine dell'elezione il Presidente deve ottenere un numero di voti pari ai 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati. In caso contrario la Presidenza del Consiglio comunale rimane in capo al Sindaco».

All'articolo 19 al comma 1 viene aggiunto:

«o dal Presidente del Consiglio qualora eletto.».

All'articolo 19 il comma 2 viene così modificato:

«2. Il giorno e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono stabiliti dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio su indicazione della Giunta.».

All'articolo 19 al comma 3 viene aggiunto dopo «Il Sindaco»:

«o il Presidente del Consiglio qualora eletto.».

All'articolo 26 viene modificato il comma 2:

«2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 6 Assessori.».

All'articolo 29 il periodo di cui alla lettera a) del 3° comma viene sostituito come segue:

«a) convoca e presiede la Giunta comunale. Inoltre, in mancanza di un diverso presidente del Consiglio eletto in conformità al precedente articolo 18 comma 7, convoca e presiede il Consiglio comunale fissando gli argomenti all'ordine del giorno, sulla base anche delle proposte pervenute dagli altri soggetti o organi competenti».

(Modifiche apportate:

- con delibere di C.C. n. 34 del 4 luglio 2000 e n. 47 del 29 settembre 2001; ravvisate immuni da vizi dal CO.RE.CO in data 15 ottobre 2001 Reg. Co.Re.Co. n. 4444 Prot. 30762).

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 22 ottobre 2001, n. 23676. (Estratto). Modifica dell'autorizzazione alla ditta E.N.A.M. di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

di stabilire che l'ambito territoriale di provenienza dei rifiuti liquidi conferibili all'impianto E.N.A.M. viene esteso a tutto il territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia; pertanto di modificare quanto precedentemente stabilito all'articolo 1 del decreto del Dirigente della Provincia prot. 10219 del 12 maggio 2000.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI PORDENONE

Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 2001/1900 esecutiva in data 22 ottobre 2001. Ditta Boz Carta S.n.c. di San Vito al Tagliamento. Modifica dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla determinazione dirigenziale 2000/1216 esecutiva in data 20 luglio 2000, per le operazioni di recupero rifiuti con impianto mobile.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 28;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997;

PREMESSO che la Ditta Boz carta S.n.c. con sede a San Vito al Tagliamento in via Zuccherificio, 25 e titolare dell'autorizzazione di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2000/1216 esecutiva il 20 luglio 2000, per l'esercizio con un impianto mobile delle operazioni di recupero di apparecchiature contenenti fluoroclorocarburi (CER 16 02 03 e 20 01 23);

VISTA l'istanza, presentata in data 12 luglio 2001, prot. 33746, dalla Ditta Boz carta S.n.c., per la modifica della predetta autorizzazione;

RILEVATO che la Ditta ha motivato l'istanza in quanto il proprio impianto mobile può operare in due fasi distinte ed indipendenti, in sintesi:

1° fase - pretrattamento con bonifica mediante prelievo CFC e olio del compressore;

2° fase - trattamento finale con frantumazione delle carcasse, prelievo CFC presente nelle intercapedini e produzione materie prime;

RILEVATO inoltre che le predette due fasi sono distinte fra loro sia dal punto di vista tecnico (sono montate su due camion diversi) sia dal punto di vista della loro produttività (per la prima fase è pari a 220 pezzi/8 h. e per la seconda è di 320 pezzi/8 h.); i lotti di lavorazione più convenienti, indicati dalla Ditta, sono 1000 pezzi per la prima fase e 4000 pezzi per la seconda fase, quindi le due fasi dell'attività posso svolgersi in tempi diversi, anche distanza di mesi;

PRESO ATTO che le apparecchiature sottoposte alla prima fase di lavorazione sono state bonificate dei liquidi e dei gas inquinanti e pertanto lo stazionamento in attesa della seconda fase non deve costituire rischio ambientale;

ATTESO che con nota pervenuta il 31 agosto 2001 assunta al prot. n. 40131 la Ditta ha inviato:

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi;

- certificato di iscrizione alla Camera di commercio attestante che nulla osta ai sensi della legge n. 575/65 (antimafia);

ATTESO che con nota prot. n. 41857 del 14 settembre 2001, questo Ente ha trasmesso all'A.R.P.A.- Dipartimento Provinciale di Pordenone ed all'ASS n. 6 di Pordenone, copia della sopraccitata istanza con relativi allegati, per eventuali osservazioni in merito;

DATO ATTO che a tutt'oggi i suddetti Enti non hanno fatto pervenire alcuna osservazione;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla Ditta Boz carta S.n.c. e di modificare la relativa autorizzazione;

DETERMINA

1. Il punto 5 dell'autorizzazione di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio di tutela ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. 2000/1216 esecutiva in data 20 luglio 2000 è abrogato e sostituito dal seguente:

«5. Per l'esercizio dell'impianto deve essere rispettata la vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti ed in particolare:

- l'attività può essere svolta in due fasi distinte, temporali ed operative come in premessa descritto;
- le apparecchiature sottoposte alla prima fase di lavorazione e pertanto bonificate dei liquidi e dei gas inquinanti, in attesa della seconda fase, non devono costituire rischio ambientale;
- le comunicazioni delle campagne di attività, di cui al successivo punto 6., dovranno descrivere l'intero ciclo di attività, sia della prima e sia della seconda fase;
- deve essere accertata la natura dei rifiuti in arrivo per evitare il trattamento di rifiuti diversi di quelli indicati dal punto 2.;
- deve essere tenuto il registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia;
- tenere in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici tutte apparecchiature dell'impianto;
- tenere un apposito quaderno dove annotare le operazioni relative alle manutenzioni periodiche e straordinarie di tutte apparecchiature costituenti l'impianto.»

2. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 2000/1216 esecutiva il 20 luglio 2000;

3. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

4. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.

Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti;

5. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo 22/1997.

6. La presente autorizzazione viene trasmessa alla Ditta Boz carta S.n.c., al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A., all'Azienda per il Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», alla Direzione Regionale dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia, nonché, pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che la Ditta destinataria del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, 19 ottobre 2001

IL DIRIGENTE:
S. Cristante

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coppertura di un posto di assistente tecnico - geometra - categoria «C».

In esecuzione alla deliberazione n. 368 in data 12 ottobre 2001, si rende noto che è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:

un posto di assistente tecnico - geometra categoria C

Personale tecnico: profilo professionale: assistente tecnico.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445/2000 ed al D.P.R. n. 220/2001.

Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissio-

ne e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 35 e 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220);

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- diploma di geometra;

- iscrizione al collegio professionale dei geometri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'articolo 51 del D.P.R. 27 marzo, n. 220, l'iscrizione al Collegio professionale non è richiesta ai fini della partecipazione al concorso per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalle Aziende sanitarie, che in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare iscritti all'Albo. In tal caso è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale. I candidati di cui al precedente alinea sono tenuti a documentare formalmente tale situazione.

PROVE D'ESAME:

- *Prova scritta*: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie: procedure amministrative in materia di lavori pubblici e regime autorizzativo nell'ambito territoriale di riferimento;
- *Prova pratica*: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta relative alle materie: tecnologia e statica delle costruzioni;
- *Prova orale*: vertente sulle materie inerenti il profilo a concorso, concernente tecnica di edilizia ospedaliera. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere, su indicazione del candidato: inglese, francese o tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti del S.S.N. è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'Albo professionale ove richiesto per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o coloro che siano stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

j) il consenso al trattamento dei dati personali. (legge n. 675/1996);

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulta esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (pari ad euro 3,873), in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952 con le seguenti modalità - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 Pordenone o con versamento su C.C. Postale n. 12679593 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda ospedaliera. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale, se richiesto quale requisito specifico, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione, il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000.
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

I candidati in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse dalle aziende sanitarie, che in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli Albi professionali, dovranno documentare formalmente tale situazione e dimostrare il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. In tale categoria vanno altresì indicate, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi. Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220) tale caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui

all'articolo 20, comma 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.

Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore.
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al Notaio, Cancelliere, Segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco;

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'Amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici.
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone.

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino

di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prova.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero di candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001 agli articoli 8, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale;

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:

a) titoli di carriera: 15 punti;

b) titoli accademici e di studio: 5 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della legge 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane d'età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) profilo professionale e relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa;

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del Bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso - all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giuseppe Caroli

Schema della domanda di partecipazione al concorso

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria degli Angeli»
via Montereale, 24
33170 Pordenone

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. .... post... di .... presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1) di essere nat... a .... il ....;

2) di essere residente a .... (Prov. ......), via .... n. ......;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);

5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....(b).);

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - diploma di geometra conseguito il .... presso................................;
   - iscrizione al Collegio professionale dei geometri della Provincia di .... al n. .... dal ....;
   - ovvero abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale (nel caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni che, in base al regolamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare iscritti all'Albo);

7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;

8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....(c);

9) di scegliere la seguente lingua straniera, ai fini della verifica della conoscenza della stessa .... (indicare una sola lingua fra: inglese, francese e tedesco);

10) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);

11) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

12) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);

13) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 ....(e);

14) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

sig: ....

via/piazza .... n. ....

telefono n. ....

c.a.p. n. .... città ....

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data ....

Firma ....

Note

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o parziale - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea;

(e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992;

☐ Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

☐ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt...nat... a .... (prov. ......) il ....
residente in .... (prov. ......), via ....n. ......

valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, (articolo 75, D.P.R. 445/2000)

dichiara

....
....
....
....
....

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data:........................

Il/La dichiarante ....(*)
(firma per esteso e leggibile)

(*) Firma apposta dal dichiarante in presenza di ....
(se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)

(*) Presentata copia del documento di identità ....
(se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che dovrà allegare alla dichiarazione stessa fotocopia semplice di un documento di riconoscimento)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
   - di essere iscritto all'Albo dei .... della Provincia di .... al n. .... dal ....;
   - di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il............ presso ....;

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

   che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 28 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, riservato esclusivamente ai disabili. Modifica e riapertura dei termini.

In attuazione delle ordinanze del Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 893 dell'1 ottobre 2001 e 964 del 16 ottobre 2001, esecutive ai sensi di legge, è modificato, con riapertura dei termini, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 28 posti di operatore professionale sanitario - infermiere, riservato esclusivamente ai disabili.

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - infermiere

Categoria: D.

I cennati posti sono riservati alle sottoindicate categorie di disabili:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni, elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra ed invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME.

Requisiti specifici di ammissione

a) diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

b) iscrizione al relativo Albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

c) appartenenza alla categoria dei disabili.

Prove d'esame

a) *prova scritta*: vertente su argomento scelto dalla Commissione tra le materie attinenti il profilo messo a concorso, la prova potrà consistere, altresì, nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

b) *prova pratica*: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche del profilo messo a concorso;

c) *prova orale*: vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché su elementi di informatica e sulla cono-

scenza, a livello iniziale, della lingua inglese o francese o tedesca, a scelta del candidato.

Valutazione dei titoli

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:

- 15 punti per i titoli di carriera;
- 5 punti per i titoli accademici e di studio;
- 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
- 6 punti per il curriculum formativo e professionale.

La valutazione dei titoli, per i presenti alla prova scritta, precede la valutazione della stessa.

2 - NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI (D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata dal Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. e rimane e valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, per i disabili, nella vigente dotazione organica aziendale.

Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità specifica per la funzione di infermiere:

   l'accertamento di detta idoneità - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio.

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domande di ammissione al concorso.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare specificatamente nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi);

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il recapito al quale dovranno essere trasmesse le co-

municazioni relative al concorso, compreso il numero telefonico, se esistente, in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare;

m) il diritto a partecipare al concorso riservato ai disabili, indicando tutti gli estremi dei relativi documenti probatori.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4 - Documentazione da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (settemilacinquecento) (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, intestata all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria (v. rif. punto 5).
- documentazione attestante il diritto alla partecipazione al concorso riservato ai disabili;
- certificazione di iscrizione all'Albo professionale degli infermieri professionali;
- fotocopia, non autenticata ed in carta semplice, di un documento di identità personale valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 958/1986, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di Cura convenzionate (articolo 21 del D.P.R. 220/2001) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le Forze armate o nell'arma

dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge - ovvero avvalendosi dell'autocertificazione.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 26 della citata legge n. 15/1968 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui ai precedenti alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso - importo lire 7.500 (3,87 euro).

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- con vaglia postale o con versamento su c/c postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale, 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande e la documentazione ad esse allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - 33057 Palmanova

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5) direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Jalmicco, nelle ore di apertura al pubblico di tutti i giorni feriali escluso il sabato; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

A tale fine fa fede il timbro a data che, a cura dell'Ufficio protocollo dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura operativa politiche del personale».

8 - Esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura operativa politiche del personale» dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

9 - Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è nominata da Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 38 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

10 - Convocazione dei candidati.

I candidati ammessi saranno preavvertiti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.

Le prove del concorso, sia scritta che pratica e orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del punteggio assegnato ai titoli e del voto riportato nella prova scritta.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere, nel giorno stesso, alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguiti nella partecipazione allo stesso:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
4) certificato del godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del Casellario giudiziale;
6) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti per il concorso;
7) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 8 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'assunzione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore, anche in materia di autocertificazione.

13 - Sottoscrizione del contratto e assunzione in servizio.

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ivi compreso (per coloro che non ne siano esentati) quello relativo all'idoneità fisica all'impiego, l'Azienda per i Servizi Sanitari procederà alla sottoscrizione del contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, e del C.C.N.L. 8 aprile 1999.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: la tipologia del rapporto di lavoro; la data di inizio del rapporto di lavo-

ro; la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; la durata del periodo di prova; la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11, ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Il contratto individuale, di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.

14 - Decadenza dalla nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15 - Periodo di prova.

Il periodo di prova e le relative modalità sono previsti dall'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

Funzioni, diritti e doveri del dipendente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

16 - Trattamento economico.

Il trattamento economico verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio ed è quello previsto dal vigente C.C.N.L. - comparto Sanità.

17 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

18 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

19 - Norme di salvaguardia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (tel. 0432/921453) - via Natisone - fraz. Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l...sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....
bandito il .... n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a.. il ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. ......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....; (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .... conseguito il ....presso: ....;
- di essere iscritt... all'Albo professionale di ....;
- di appartenere alla seguente categoria di disabili: ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesco)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi):.................;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

sig. ....

via/piazza .... n. ....

telefono n. ....

c.a.p. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

data,.............................

....

(firma autografa non autenticata)

---

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica. Modifica e riapertura dei termini.

In attuazione delle ordinanze del Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura Operativa Politiche del Personale» n. 893 dell'1 ottobre 2001 e 964 del 16 ottobre 2001, esecutive ai sensi di legge, è modificato e sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica.

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - ostetrica

Categoria: D.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione;
- nella successiva normativa generale: le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso e la valutazione dei titoli, i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

1 - Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

b) iscrizione al relativo Albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

(Le prove d'esame e la normativa generale vengono riportate integralmente in calce).

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Modifica e riapertura dei termini.

In attuazione delle ordinanze del Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura Operativa Politiche del Personale» n. 893 dell'1 ottobre 2001 e 964 del 16 ottobre 2001, esecutive ai sensi di legge, è modificato e sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Categoria: D.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione;
- nella successiva normativa generale: le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso e la valutazione dei titoli, i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

1 - Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovve-

ro i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

b) iscrizione all'Albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

(Le prove d'esame e la normativa generale vengono riportate integralmente in calce).

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Modifica e riapertura termini.

In attuazione delle ordinanze del Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura Operativa Politiche del Personale» n. 893 dell'1 ottobre 2001 e 964 del 16 ottobre 2001, esecutive ai sensi di legge, è modificato e sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Categoria: D.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione;

a) nella successiva normativa generale: le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso e la valutazione dei titoli, i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

1 - Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

(Le prove d'esame e la normativa generale vengono riportate integralmente in calce).

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere. Modifica e riapertura dei termini.

In attuazione delle ordinanze del Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura Operativa Politiche del Personale» n. 893 dell'1 ottobre 2001 e 964 del 16 ottobre 2001, esecutive ai sensi di legge, è modificato e sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere.

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - infermiere

Categoria: D.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione;

- nella successiva normativa generale: le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso e la valutazione dei titoli, i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

1 - Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

b) iscrizione al relativo Albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

PROVE D'ESAME

a) *prova scritta*: vertente su argomento scelto dalla Commissione tra le materie attinenti il profilo messo a concorso, la prova potrà consistere, altresì, nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

b) *prova pratica*: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche del profilo messo a concorso;

c) *prova orale*: vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché su elementi di informatica e sulla conoscenza, a livello iniziale, della lingua inglese o francese o tedesca, a scelta del candidato.

Valutazione dei titoli

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:

- 15 punti per i titoli di carriera;
- 5 punti per i titoli accademici e di studio;
- 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
- 6 punti per il curriculum formativo e professionale.

La valutazione dei titoli, per i presenti alla prova scritta, precede la valutazione della stessa.

2 - NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI (D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o temporaneamente disponibili.

Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio.

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domande di ammissione al concorso.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare specificatamente nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero

il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi);

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il recapito al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative all'avviso compreso il numero telefonico, se esistente in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettera d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titoli a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione, l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (settemilacinquecento) (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, intestata all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria (v. rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico i concorrenti, inclusi i dipendenti di questa Azienda per i Servizi Sanitari, devono, inoltre, allegare:

a) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione indicati al punto a);

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

c) un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato dal concorrente e debitamente documentato;

d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina;

e) un elenco, datato e firmato, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 958/1986, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di Cura convenzionate (articolo 21 D.P.R. 220/2001) quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge - ovvero avvalendosi dell'autocertificazione.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso - importo lire 7.500 (3,87 euro)

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- con vaglia postale o con versamento su c/c postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale, 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande e la documentazione ad esse allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5) direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Jalmicco, nelle ore di apertura al pubblico di tutti i giorni feriali escluso il sabato; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

A tale fine fa fede il timbro a data che, a cura dell'Ufficio protocollo dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura Operativa Politiche del Personale».

8 - Esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura Operativa Politiche del Personale» dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

9 - Commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice è nominata da Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 38 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

10 - Convocazione dei candidati.

I candidati ammessi saranno preavvertiti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.

Le prove del concorso, sia scritta che pratica e orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del punteggio assegnato ai titoli e del voto riportato nella prova scritta.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere, nel giorno stesso, alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, ovvero avvalersi dell'autocertificazione, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
4) certificato del godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del Casellario giudiziale;
6) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti per il concorso.

Ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 8 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'assunzione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore, anche in materia di autocertificazione.

13 - Sottoscrizione del contratto e assunzione in servizio.

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ivi compreso (per coloro che non ne siano esentati) quello relativo all'idoneità fisica all'impiego, l'Azienda per i Servizi Sanitari procederà alla sottoscrizione del contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, e del C.C.N.L. 8 aprile 1999.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: la tipologia del rapporto di lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; la durata del periodo di prova; la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di

lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11, ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Il contratto individuale, di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.

14 - Decadenza dalla nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15 - Periodo di prova.

Il periodo di prova e le relative modalità sono previsti dall'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

Funzioni, diritti e doveri del dipendente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

16 - Trattamento economico.

Il trattamento economico verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio ed è quello previsto dal vigente C.C.N.L. - comparto Sanità.

17 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

18 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

19 - Norme di salvaguardia.

Il presente bando è pubblicato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 15 del C.C.N.L. dell'8 aprile 1999.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura Operativa Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - (tel. 0432/921453) - via Natisone - fraz. Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l...sottoscritt..

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....
bandito il .... n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a.. il ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. ......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....; (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .... conseguito il ....presso: ....;
- di essere iscritt... all'Albo professionale di ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesco)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi):.................;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche Amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

sig. . . . .

via/piazza . . . . n. . . . .

telefono n. . . . .

c.a.p. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

data,.............................

....

(firma autografa non autenticata)

---

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
(Pordenone)

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato - VI q.f. - Area tecnica, tecnico-manutentiva e dei trasporti scolastici.

E' indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico - VI q.f. - a tempo pieno ed indeterminato - presso l'Area tecnica, tecnico-manutentiva e dei trasporti scolastici.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito edile.

Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il testo integrale del bando e lo schema della relativa domanda sono disponibili o visibili presso:

- Il Servizio economico-finanziario e del personale (tel. 0427/798782 - 799274).

Montereale Valcellina, lì 26 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Vally Sanquerin

DIREZIONE REGIONALE
DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI
TRIESTE

Concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2001-2003. Diario di esame della prova scritta.

I candidati ammessi al concorso per l'accesso al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2001-2003 sono convocati, per sostenere la prova scritta, mercoledì 5 dicembre 2001 alle ore 8,30 a Monfalcone (provincia di Gorizia) - via Galvani n. 1, presso l'Ospedale S. Polo - Sala Auditorium, primo piano.

Trieste, 11 ottobre 2001

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Cesare De Simone

PROVINCIA DI TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di istruttore amministrativo.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo (VI q.f. - area amministrativa), con riserva del 50% dei posti (1) al personale avente titolo a' sensi dell'articolo 51, comma 11, della legge 388 del 23 dicembre 2000. Il posto eventualmente non utilizzato per la riserva verrà coperto con i concorrenti dichiarati idonei non riservatari.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore che consenta l'accesso a facoltà universitarie conseguito presso una scuola della Repubblica Italiana.

Età non inferiore agli anni 18.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le domande di ammissione, indirizzate al Presidente della Provincia di Trieste, dovranno essere presentate alla Provincia di Trieste, Ufficio Protocollo, I piano piazza Vittorio Veneto 4 - Trieste, oppure spedite con raccomandata con avviso di ricevimento.

Per ulteriori informazioni, ritiro copia dei bandi e del fac-simile della domanda di partecipazione, rivolgersi all'Amministrazione del Personale della Provincia di Trieste - via San Anastasio n. 3 - Trieste, telefono 040-37981 oppure consultare il sito Internet www.provincia.trieste.it.

IL DIRIGENTE:
Luciano Daveri